

## DCLXXXIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	33109
<b>Disegni di legge:</b>	
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	33145
( <i>Presentazione</i> ) . . . . .	33142
<b>Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):</b>	
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906) . . . . .	33110
PRESIDENTE . . . . .	33110
GONELLA GIUSEPPE . . . . .	33111
BIAGGI FRANCAANTONIO . . . . .	33116
BARDANZELLU . . . . .	33117
BOZZI . . . . .	33123, 33154, 33169
TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	33125
33127, 33128, 33129, 33132	
33153, 33154, 33162, 33171	
LIMONI . . . . .	33126
MARCHESI . . . . .	33129
DELFINO . . . . .	33130, 33149
NATOLI . . . . .	33132
LACONI . . . . .	33134
COLASANTO . . . . .	33136
COCCO MARIA . . . . .	33137
ROMITA . . . . .	33138
PALAZZOLO . . . . .	33139
SCALIA . . . . .	33141
PELLEGRINO . . . . .	33143
MARENGHI . . . . .	33143
FAILLA . . . . .	33145, 33166
SARTI . . . . .	33147
AUDISIO . . . . .	33148
BUNETTO . . . . .	33150

	PAG.
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	33153
CRUCIANI . . . . .	33155
SCHIRATTI . . . . .	33160
GRANATI . . . . .	33163
ROMANO BARTOLOMEO . . . . .	33165
PREZIOSI OLINDO, <i>Relatore di minoranza</i>	33165
CORONA GIACOMO . . . . .	33168
<b>Proposte di legge:</b>	
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	33109, 33145
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	33145
<b>Interrogazioni (<i>Annunzio</i>):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	33172, 33177
COVELLI . . . . .	33177

**La seduta comincia alle 10.**

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Gennai Tonietti Erisia e Reale Giuseppe.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

COLITTO: « Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, e successive modificazioni,

sulla disciplina del lavoro di facchinaggio » (4123).

Sarà stampata, distribuita e, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

#### **Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Come la Camera ricorda, dobbiamo proseguire oggi lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 4, che nel testo della Commissione è del seguente tenore:

« Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1°) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2°) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3°) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1°) e 2°) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4°) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1°), 2°) e 3°); gli enti pubblici che

gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa amministrazione;

5°) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, e l'Ente Autonomo per il Volturmo potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitoli relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1°), 2°) e 3°) del presente articolo in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente n. 5°) si applicano agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà ac-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

cordato sentite le amministrazioni regionali stesse;

6°) non sono soggette a trasferimento le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato di Ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese. Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: a favore di detta società sono mantenuti i prezzi e le modalità di fornitura in atto al 31 dicembre 1961, nei limiti della quantità di energia elettrica consumata nel 1961 per le attività residue direttamente esercitate. Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

7°) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure immessa in rete, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;

8°) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775;

9°) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore

di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati ».

A questo articolo avevamo rinviato anche la discussione dell'emendamento presentato all'articolo 1 dagli onorevoli Roberti, Delfino, Nicosia, De Marzio e Servello, inteso a sostituire, al quarto comma, le parole: « le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo », con le altre: « gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica da qualunque fonte prodotta ».

GONELLA GIUSEPPE. Chiedo di svolgere lo questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. L'emendamento coinvolge tutta l'impostazione del provvedimento legislativo al nostro esame.

Infatti, proponendo di sostituire alle imprese che esercitano attività elettriche, come oggetto del trasferimento, « gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica da qualunque fonte prodotta », noi non facciamo una mera questione terminologica, ma ci preoccupiamo che attraverso l'espressione terminologica la sostanza della norma risulti quanto più possibile chiara, giuridicamente ineccepibile, aderente allo scopo che si propone.

In noi è sempre presente l'insegnamento filosofico per cui *ante omnia definitio*: e lo riteniamo più che mai valido in questo caso, per deliberare e fissare il concetto della norma, in ordine a quanto in essa deve essere inteso, compreso e concluso.

Occorrono chiarezza e precisione, se ci si vuol sottrarre quanto più è possibile al confusione e al soggettivismo delle interpretazioni: occorre dire, in termini non equivocabili, al cittadino che cosa deve fare, come deve comportarsi, quali sono gli obblighi cui deve sottostare e quali i diritti che può invocare. La legge, che è espressione di giustizia (o almeno così dovrebbe essere), richiede innanzi tutto chiarezza sia per necessità intrinseca sia per i rapporti che regola e che interessano le persone fisiche e le persone giuridiche, che, pur essendo una finzione creata dal legislatore, divengono realtà della collettività nazionale nel campo sociale ed economico. E qui nel caso particolare stiamo proprio considerando la natura di una persona giuridica. Anche a

questo nuovo ente, come ai cittadini, dobbiamo esattamente precisare quali siano i compiti, i limiti, il contenuto, la sostanza che gli assegna questa legge; insomma, che cosa con questa legge si vuole.

Ed entro senz'altro in argomento, cercando di non ripetere quanto con competenza e con precisa dialettica giuridica è stato già detto dall'onorevole Roberti, e cercando nello stesso tempo di riferirmi ad altri aspetti che per necessità espositiva l'onorevole Roberti ha ritenuto opportuno tralasciare ed affidare a me, perché ne trattassi in questa sede.

Onorevole ministro, noi ci appuntiamo su questa precisazione terminologica, per una preoccupazione di sostanza: come ho avuto già occasione di dire in sede di svolgimento di altri nostri emendamenti, noi ci preoccupiamo cioè che questa legge, che non condividiamo, che riteniamo non essere utile agli interessi nazionali, sia almeno migliorata il più possibile nel suo contenuto, in vista delle notevoli conseguenze che ne deriveranno, in modo che — quanto meno — sia ridotto il danno che essa apporterà a tutto il popolo italiano.

Che cosa è l'impresa? Nel linguaggio vi possono essere concetti che si esprimono con l'articolazione di due termini, che si possono anche confondere da chi si ferma all'apparenza del loro significato superficiale. Il cittadino che non ha approfondito lo studio del diritto usa spesso l'uno o l'altro di questi termini indifferentemente. Ma per i giuristi, e soprattutto per coloro che fanno le leggi, questo non è e non deve essere possibile. Se nella vita quotidiana, se nel linguaggio di ogni giorno si possono usare espressioni diverse con un significato pressoché simile, questa approssimazione deve essere respinta nel campo del diritto.

L'impresa, prima di essere una concezione dibattuta dai giuristi, esaminata dalla dottrina, sanzionata nei codici e nelle leggi, è una realtà pulsante della vita economica; si presenta cioè come qualche cosa di concreto sul piano materiale. Infatti la sua prima delimitazione concettuale la dobbiamo alle scienze economiche, che ne hanno fissato gli elementi caratteristici e costanti, i quali non sono mai mutati, né per volgere dei vari istituti giuridici, né per volgere di legislazioni diverse, né per l'affermarsi di opposti indirizzi di governo e di regime. Abbiamo avuto in Italia la legislazione liberale del periodo anteriore alla prima guerra mondiale, e la legislazione fascista, e l'attuale, che ancora non si può definire in alcun modo, ma che sappiamo essere molto confusa e inerte, perché in essa sono

vive e presenti norme della legislazione fascista che non furono e non sono modificate, perché si è ritenuto e si ritiene che rispondano ancora alle necessità della collettività nazionale; eppure la concezione dell'impresa la ritroviamo costante, con elementi che sono fondamentali e si possono senz'altro fissare in due o tre postulati.

Intanto l'impresa si caratterizza come una funzione intermedia tra coloro che hanno lavoro o capitale da offrire e coloro che chiedono servizi o prodotti o merci. È questo un carattere che si soggettivizza nella persona dell'imprenditore. Il secondo elemento è l'opera, l'attività di coordinamento dei vari fattori della produzione. Anche qui vediamo che è l'uomo a soggettivizzare questa attività, ad imprimere cioè ad essa un modo di essere squisitamente personale. Il terzo elemento è la sopportazione del rischio del processo produttivo, la sopportazione cioè della aleatorietà del processo produttivo da parte dell'imprenditore.

Queste tre caratteristiche peculiari, che non sono giuridiche, ma economiche e, vorrei dire, umane, reali, vive, rappresentano già l'impresa. E l'ultimo elemento, quello dell'aleatorietà, della sopportazione del rischio, è determinante e decisivo per la identificazione della nozione economica di impresa.

Badate che qui stiamo trattando, com'è nostro dovere, di una legge; diamo cioè vita ad un provvedimento legislativo. Ebbene, poiché il diritto non sorge dal vuoto ma dalla realtà (noi avvocati diciamo che intanto vi è il diritto, in quanto vi è il fatto, altrimenti si avrebbe una specie di onanismo meramente intellettuale che nel momento stesso in cui si esprime si perde e si vaporizza), anche nella delimitazione giuridica il concetto economico che ho richiamato non ha subito spostamenti, perché il diritto ha assorbito dalla realtà di fatto la nozione concettuale dell'impresa.

Infatti, l'articolo 2082 del codice civile ci dà la definizione dell'imprenditore, e non dell'impresa; dà cioè una definizione di un aspetto della cosa, dicendoci chi è colui che della cosa ha la responsabilità, colui che ne è il capo, e afferma che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

È compito degli avvocati, dei magistrati e dei giuristi in genere scendere ad esaminare il significato delle leggi, la connessione tra le varie parole, ciò che la logica ha voluto esprimere nella norma giuridica, anche attraverso il titolo specifico e spingendosi, se occorre,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

sino ai principi generali del diritto, alle fasi di un determinato momento storico e giuridico di un popolo. Ma nel nostro caso questa ricerca è superflua. Sarebbe come voler camminare faticando, adottando il passo di montagna quando si cammina in pianura.

Ebbene, che cosa ci dice l'articolo 2082 del codice civile? Ci dice che, perché esista l'impresa, occorre una attività economica diretta al fine della produzione oppure dello scambio di beni o di servizi. L'impresa è quindi una attività economica esercitata professionalmente (il che ha una sua importanza, sulla quale è inutile trattarsi), specificata dalla particolare qualifica organizzativa: non è un organismo produttivo nel quale si incorpori l'attività economica nel suo esercizio professionale.

È un concetto, questo, d'altra parte vorrei dire semplice, a cui l'articolo 2086 dà una nota di completamento. È l'articolo che tratta della direzione e della gerarchia nell'impresa, e afferma che l'imprenditore è il capo dell'impresa, da cui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. È una norma con la quale evidentemente non si allude, ma si indica specificamente una pluralità di uomini insieme cooperanti (per questo vi deve essere un capo: dove non vi sono uomini che non compiono un'opera organizzata non vi può essere capo; capo è colui che guida un complesso di uomini, maggiore o minore che sia).

D'altronde, se ricordiamo la relazione all'articolo 2089, sappiamo che l'impresa indica l'organizzazione del lavoro a cui dà luogo l'attività professionale dell'imprenditore; quindi con ciò si allude precisamente proprio al frutto organizzativo dell'opera imprenditoriale.

Potremmo intrattenerci per ore su tale punto, potremmo ricorrere a quelli che sono gli insegnamenti universitari, a quella che è la nostra esperienza professionale; potremmo per ore continuare a trattare dei caratteri distintivi tra impresa ed azienda, citare giuristi, sottolineare, disquisire, proporre cioè in questa sede documentariamente una distinzione che pure direi essere *in re ipsa*. Ma poiché quel concetto di impresa è pacifico, l'indagine sarebbe superflua.

L'impresa, quindi, non è l'azienda: la quale azienda, nel nostro attuale sistema legislativo, si deve ravvisare come lo strumento per l'esercizio dell'impresa. Abbiamo cioè qualche cosa che si umanizza, che si incorpora con l'attività dell'uomo, con la sua genialità, con la sua intraprendenza, con la sua buona volontà, con la sua diligenza, con la sua capacità, ed è l'impresa; abbiamo un qualche

cosa che immediatamente riceve il riflesso da questa somma di virtù, di capacità, di idoneità, ed è l'azienda. I due concetti, non vi è dubbio, hanno una loro relazione; arrivo anche a dire che sono strettamente coordinati come mezzi affini: e questo porta a concludere che se precisiamo un concetto veniamo a precisare ovviamente anche l'altro.

Ho ricordato molto brevemente che cosa dobbiamo intendere in base ai testi legislativi per « impresa ». Qual è il concetto legislativo invece dell'azienda, di cui ho dato adesso, *en passant*, una sintetica, costruttiva rappresentazione come un qualche cosa che diviene dinamico, ma solo in quanto vi è il dinamismo dell'uomo? La definizione ci è data dall'articolo 2255, il quale dice che l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Se la lingua italiana ha il potere di rappresentare esattamente i concetti attraverso i vocaboli di cui è ricchissima, e se l'uomo può ricorrervi senza perplessità per rappresentare il concetto che vuole in quel momento proporre, ritengo che il legislatore (e non ha importanza che fosse fascista) sia stato veramente felice nel dirci che cosa è l'azienda: complesso di beni organizzati dall'imprenditore.

Mi pare che con la lettura di questo articolo (badate, del codice civile, quindi di un testo legislativo, che impone obblighi, qualificazioni di rapporti che si esprimono attraverso milioni di atti quotidiani estrinsecantisi nel mondo della produzione) non vi dovrebbe essere la possibilità di proporre punti interrogativi e di sollevare perplessità di sorta.

Ripeto il richiamo alla funzione strumentale dell'azienda. Secondo la definizione del codice civile che ho sopra richiamato, questo complesso di beni ci riporta (perché tutto è consequenziale in diritto) ad un'altra indicazione, a quella dell'articolo 810 dello stesso codice, secondo il quale i beni sono le cose che formano o possono formare oggetto di diritti. E noi sappiamo che i beni sono mobili ed immobili, materiali ed immateriali.

Non ho motivo di tacere, onorevole rappresentante del Governo ed onorevole relatore per la maggioranza, che vi sono state, da parte di giuristi, sottili disquisizioni. E se non sottilizzano i giuristi, non so davvero chi possa sottilizzare. Vorrei dire che è una loro virtù.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sottilizzano anche i filosofi.

GONELLA GIUSEPPE. No, i filosofi non sottilizzano, discendono in profondità alla ri-

cerca della verità. I filosofi tendono a considerare le cose sotto un aspetto universale, per scoprire l'unità superiore e avere una visione sintetica del mondo anche in rapporto all'uomo. I giuristi, invece, cioè i dotti in materia giuridica, sono coloro che sottilizzano, se si vuole, un po' per abito mentale, un po' per dovere ed un po' anche per quell'amore a sviscerare ciò che non ha aspetti universali, ma particolari e perciò a voler ricercare una verità, che non è filosofica, ma giuridica, perché non è loro compito innalzarsi ai vertici dei valori umani, ma scoprire le verità particolari o meramente tecniche che si attengono a un campo specifico: quello del diritto, al fine di cogliere e interpretare ciò che ha voluto il legislatore o quello che il legislatore dovrà o dovrebbe codificare. Con ciò ho molta stima per i giuristi e per gli avvocati (*Cicero pro domo sua*), perché senza avvocati e senza giuristi non vi sarebbe giustizia, e senza giustizia l'umanità non avrebbe ragion d'essere. Ma ritorniamo all'argomento.

Dicevo che vi sono giuristi che hanno voluto sottilizzare, che hanno cercato di immettere nel concetto di azienda un significato più ampio, comprendendovi i debiti, i crediti e i contratti. Ma i contratti non fanno parte dell'azienda, e ce lo dice l'articolo 2558, il quale recita: « Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale ». I contratti, dunque, sono un qualcosa che non si incorpora nell'azienda, perché vengono stipulati per l'esercizio di essa.

Neppure i crediti si può dire che si confondano con l'azienda, perché il successivo articolo 2559 parla di crediti « relativi » all'azienda ceduta, ed il successivo articolo 2560 nel primo comma parla di « debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ».

Quindi, i debiti, i crediti e i contratti sono certo suscettibili di essere ricollegati all'azienda, ma proprio per ciò appare evidente che si tratta di elementi che sono distinti dall'azienda stessa e sono da essa estrinseci. Si può invece ritenere che a far parte dei complessi di beni di cui parla l'articolo 2555 sia l'avviamento, che è un attributo dell'azienda, anzi un attributo necessario, perché è il risultato della valorizzazione di singoli elementi aziendali, i quali, specie attraverso l'apporto dell'avviamento, tendono ad avere un maggior valore che si incorpora nei vari beni organizzati a fini produttivi (è perciò un valore concreto, come ci ricorda l'articolo 2427 del codice civile).

Scusatemi tutte queste citazioni del codice, ma le debbo fare perché noi stiamo assumendo responsabilità di carattere legislativo, stiamo facendo una importante legge della quale alcuni sono convinti sostenitori, altri sono i grandi recenti convertiti e quindi non del tutto sinceri, ed altri, come noi, sono contrari, ma tutti abbiamo il dovere di essere quanto mai precisi e chiari. Ecco perché — e ne chiedo venia — mi debbo riferire tanto di frequente al codice civile, per fare appello ad una autorità ben più alta della mia.

Discutere, d'altronde, non significa sempre portare acqua al proprio mulino. Io ritengo che si abbia il dovere, nella discussione, di essere leali ed obiettivi, pur restando fedeli al proprio punto di vista. Nella discussione si debbono presentare e prospettare anche quelli che possono essere gli aspetti contrari alla propria tesi.

In funzione pertanto di questo *modus* che è per me morale, giuridico, politico, non esito a dare atto ai sostenitori di questo testo di legge che l'azienda va anche considerata nella valutazione e comprensione di specifici istituti, in relazione al godimento dell'azienda stessa. L'azienda va considerata anche nel caso in cui il suo godimento spetti a persona diversa dal suo titolare; ma quando viceversa l'azienda costituisce oggetto di godimento da parte del suo stesso titolare, allora va considerata nei suoi elementi isolati, e così quando è oggetto di rapporti giuridici riguardanti il trasferimento della titolarità dell'azienda stessa.

L'articolo 2556 del codice civile detta norme quanto mai precise a questo riguardo. Esso infatti recita: « Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda debbono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto ».

Non v'è dunque alcun dubbio, traverso una onesta esegesi, spoglia di qualsiasi artificio, che nella chiara e precisa dizione di questo articolo del codice civile sia da escludersi che il legislatore abbia voluto dare ad essa una considerazione unitaria *sub specie universitatis*; ed è da ritenersi altrettanto pacifico che ad essa sia stata data invece una concezione atomistica negli altri casi. Ritorniamo dunque ad una concezione distintiva fra alcuni istituti, per cui ad un determinato momento abbiamo una concezione e ad un altro ne abbiamo un'altra.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

È stato un bene o un male? Non è un argomento che possa formare oggetto di discussione in questa sede. A noi basta il rilevare che ci sono divieti — come quello della concorrenza per cinque anni in caso di trasferimento dell'azienda o sua cessione per usufrutto o affitto — posti a tutela dell'avviamento dell'azienda. Ma poiché l'avviamento si identifica col maggior valore dei singoli beni che concorrono a costituire il complesso aziendale, e quindi della organizzazione rivolta a finalità produttive realizzate dall'imprenditore, ne consegue che la norma non implica, ma anzi esclude ogni altra considerazione *sub specie universalitatis* del concetto di azienda e, invece, postula e ribadisce la considerazione dell'azienda come complesso atomistico di beni, anche se organizzato, anzi proprio perché organizzato. E, di fronte al fatto della organizzazione, abbiamo la precisa impostazione della concezione giuridica. Solo nel caso dell'usufrutto e dell'affitto dell'azienda, disciplinati dagli articoli 2561 e 2562, la legge muove da una considerazione unitaria del complesso aziendale.

Vi sono stati oratori che hanno voluto, come suol dirsi, spaccare il capello in quattro su questo problema, con osservazioni di carattere più che altro diletteantistico (senza con ciò offendere la loro maestria). Io devo qui esprimere la opinione mia, che è confortata da quella di molti insigni giuristi, che la considerazione dell'azienda *sub specie universalitatis* sia da riconoscersi in tutte le ipotesi di separazione tra la titolarità e il diritto di godimento sull'azienda medesima: epperò anche nei casi di sequestro e di possesso. Ma, appunto per questo, sul filo di una interpretazione rigorosa della legge e del diritto vigente, l'azienda, ogni qualvolta non sussista questa situazione giuridica, non può essere considerata se non nella specie dei suoi elementi singoli e distaccati, anche se organizzati.

Mi si potrebbe rivolgere l'obiezione che io dimentichi la Costituzione e quel suo articolo 43 che parla di « imprese o categorie di imprese », ecc. Ma sarebbe facile osservare agli eventuali oppositori « costituzionalisti » che la Costituzione non è un testo di legge positiva, ma una raccolta di precetti, che non può far testo di diritto perché il testo lo fanno *ante omnia* i codici e tutte le leggi aventi i caratteri che sono loro peculiari, non incorporate nei codici. L'osservazione quindi non potrebbe essere valida. Potrei anche osservare che la nostra Costituzione è stata elaborata in un momento par-

ticolarmente tumultuoso della vita nazionale e ne risente le conseguenze; ma questo potrebbe sembrare polemico e non voglio insistere.

L'onorevole Roberti ha ieri accennato alla legislazione inglese sulla nazionalizzazione. E bene ha fatto, perché essa non dispone in ordine al trasferimento delle imprese o di imprese, ma parla di trasferimento della « proprietà » e dei « diritti e degli obblighi » delle imprese elettriche. Vi è stato cioè uno scrupolo da parte del legislatore inglese nella scelta dei vocaboli (proprietà, diritti, obblighi) perché questa scelta potesse rappresentare esattamente la sostanza della legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche. Perché non imitare questo scrupolo?

Vorrei fare un'ultima osservazione. Per la verità storica ricordo che proprio noi italiani ci siamo trovati di fronte a qualche perplessità. Fu alle soglie e in tempo di guerra: quando venne promulgata, prima la legge 2 maggio 1938, n. 735, con la quale vi fu un ritorno al concetto generale dell'azienda, e qualche anno dopo, il completamento di quella, la legge, o meglio il decreto-legge del 4 febbraio 1942, n. 1100 che riguardava i sequestri dei beni degli stranieri. Eravamo anche allora, per altri motivi, in tempi tumultuosi; ma il legislatore era più scrupoloso, e forse, anzi credo, più saggio. Anche in quel momento così convulso della nostra storia il legislatore italiano non fu immemore della grande tradizione giuridica ereditata da Roma ed usò, a proposito del sequestro dei beni stranieri, non il termine di « imprese » ma quello di « aziende ». Quando si è riferito a beni di proprietà di cittadini di paesi nemici, il legislatore ha sempre e soltanto parlato di aziende o di beni, e mai ha usato il termine « impresa ». Né questa esclusione è stata fortuita, ma è stata anzi espressamente voluta, in quanto il legislatore voleva fare riferimento ai principi basilari che informano il nostro codice civile e l'ordinamento giuridico vigente.

Vorrei non avere dubbi che in sede di Commissione siano sorti dubbi e perplessità al riguardo. Se sono sorti, comunque, sono stati scavalcati per la fretta che ha caratterizzato l'iter di questo disegno di legge. È così accaduto che il relatore per la maggioranza, pur rivelando su altri punti una certa prudenza e dottrina, si è trovato, in questa materia, un po' vincolato e « fra color che son sospesi ». Ne è sorta una confusione, un caos, dal quale noi, poveri uomini, non pos-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

siamo sperare di far sortire, a somiglianza di Dio, l'ordine o l'armonia.

Il testo che ci sta dinanzi contiene troppi punti oscuri e lascia il campo aperto agli amministratori delle varie centinaia di enti cui il provvedimento darà vita; darà carta bianca, ove non venisse emendato, ai parenti, ai congiunti, agli amici di parlamentari, scaduti e non scaduti, cui sarà affidata la responsabilità della conduzione delle aziende nazionalizzate.

Si è detto che *pacta sunt servanda*, che gli impegni politici vanno mantenuti (e tanto più da un partito di ispirazione cristiana la cui fedeltà ai principi è ben nota); ma il rispetto della scadenza del 21 settembre non può legittimare l'elaborazione di un testo legislativo che non farebbe certo onore alla nostra tradizione giuridica.

Ecco perché sento, a questo punto, il bisogno di rivolgermi ai colleghi favorevoli per intima convinzione a questo disegno di legge, non già ai neoconvertiti (credo alle conversioni quando si accompagnano al sacrificio personale e all'abbandono di determinati privilegi, non già quando conducono al perseguimento di determinati interessi politici o personali; perché le « vie di Damasco » sono sincere quando si è nello stato d'animo di un san Paolo, non già quando la « conversione » ha per effetto un aumento di potere e la soddisfazione di interessi !); non mi rivolgo quindi ai convertiti, ma ai convinti in buona fede, se ve ne sono, della necessità di questa legge: a voi che cercate che la legge sia la migliore possibile, dico di accogliere gli emendamenti, da qualunque parte essi vengano, anche da questa tanto avversata destra, la quale ha invece solo la preoccupazione che le leggi abbiano un loro volto giuridico, anche se la matrice, come in questo caso, non è lodevole. A voi colleghi, al ministro onorevole Colombo, uomo preparato e uomo al quale voglio riconoscere un desiderio di ben operare per il paese, io dico: questi nostri emendamenti non hanno carattere defatigatorio, ma esprimono una nostra viva preoccupazione, e debbono richiamare in voi dubbi e perplessità. Date a quest'articolo di legge una terminologia giuridica, fate che questo disegno di legge sia esatto almeno nella sua terminologia giuridica, che chiarisca che cosa è, che cosa vuole e a che cosa si indirizza !

Mi sembra che quando si parla tanto di interesse del popolo italiano, e se ne parla con un tale ansito, quasi venisse negletto o annullato se questo provvedimento non si

approva in un così breve tempo; quando si parla di questo, mi sembra che dobbiamo avere il pudore e l'onestà verso noi stessi di cercar di tutelare veramente questo interesse, con la migliore nostra buona volontà. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa hanno proposto, all'articolo 14, di sostituire le parole: « il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* », con le altre: « il 1° gennaio 1963 ». Ritengo più opportuno che l'emendamento sia illustrato in questa sede. L'onorevole Biaggi Francantonio ha facoltà di svolgerlo.

**BIAGGI FRANCAANTONIO.** I decreti di attuazione richiederanno certamente un lasso di tempo che si può prevedere della durata di qualche mese, anche per ragioni connesse alla chiusura degli esercizi di bilancio delle attuali società elettriche.

Non occorre quindi che io mi dilunghi in minute spiegazioni per giustificare il termine da noi proposto del 1° gennaio 1963 come quello più ravvicinato. Per verità, riteniamo che nemmeno esso sia sufficiente; comunque, dal 1° gennaio 1963 dovrebbe decorrere, secondo noi, la validità della legge per quanto riguarda i trasferimenti.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bardanzellu, Preziosi Olindo, Cuttitta, Casalnuovo, Ferrari Pierino, Bonino e Chiarolanza hanno proposto, al n. 1, primo capoverso, di sostituire il primo periodo con il seguente:

« Delle imprese assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno trasferite all'Ente nazionale l'intero patrimonio e gli inerenti rapporti giuridici »;

al n. 1), primo capoverso, di sostituire le parole: « la restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti », con le parole: « la restituzione agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, dei beni non ritenuti »;

al n. 1), primo capoverso, di aggiungere, in fine, le parole: « ivi compresi gli impianti di produzione, trasporto, trasformazione dell'energia elettrica destinati a soddisfare fabbisogni inerenti le attività cui i beni non ritenuti si riferiscono »;

al n. 1), dopo il primo capoverso, di aggiungere il seguente:

« Saranno altresì previste le modalità per l'alienazione sul libero mercato oppure il

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

trasferimento ad enti pubblici od a società a prevalente partecipazione statale — secondo il criterio del massimo realizzo per l'ente — dei beni non ritenuti che non siano richiesti dagli aventi diritto »;

al n. 1, di sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, da un amministratore provvisorio nominato dall'ente, fino a quando l'ente stesso non disponga diversamente. In particolare, nel caso di imprese assoggettate a trasferimento che svolgano in via non principale anche attività diverse da quelle indicate al comma primo dell'articolo 1, l'operato dell'amministratore provvisorio è sottoposto al controllo del collegio sindacale eletto dagli azionisti di tali imprese »;

al n. 1), secondo capoverso, di sostituire le parole: « nominato dall'ente nazionale e fino a quando l'ente nazionale stesso non disponga diversamente », con le parole: « nominato dall'ente nazionale, per un periodo massimo di 360 giorni »;

al n. 3) di aggiungere, in fine, le parole: « dei beni trasferiti all'ente sarà redatto l'inventario, in concorso con gli amministratori responsabili, alla data del trasferimento delle imprese predette »;

al n. 4) di sopprimere il terzo capoverso »;

al n. 5), primo capoverso, di sostituire le parole da: « e l'ente autonomo per il Volturno », sino alla fine, con le parole: « e l'ente autonomo per il Volturno, sono soggetti a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) del presente articolo in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al presente numero 5) si applicano anche agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 »;

al n. 6), di sopprimere le parole: « purché il fabbisogno superi il 70 per cento della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta »;

al n. 6), di aggiungere il seguente periodo: « l'ente ritirerà, alle condizioni che saranno stabilite, tutta l'energia elettrica prodotta dalle imprese non soggette a trasferi-

mento, a norma del presente n. 6), eccedente il fabbisogno delle imprese stesse ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto di sopprimere il n. 7);

al n. 8) di aggiungere il seguente capoverso:

« Nei rapporti giuridici, oggetto del trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1, saranno compresi i debiti ed i crediti di natura fiscale, nonché i rapporti anche di carattere contenzioso con le amministrazioni dello Stato, con quelle degli enti locali e comunque con i terzi, afferenti gli esercizi precedenti il trasferimento, anche se sorti o maturati in data successiva allo stesso ».

L'onorevole Bardanzellu ha facoltà di svolgere questi emendamenti, unitamente al seguente emendamento, rinviato dall'articolo 1 al 4, presentato dagli onorevoli Preziosi Olin-do, Cuttitta, Casalnuovo e Bardanzellu:

« Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Alle imprese che esercitano le attività indicate al primo comma, sono espropriati e trasferiti all'ente nazionale il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i rapporti giuridici relativi secondo quanto previsto dal successivo articolo 4 ».

BARDANZELLU. L'articolo 4 riveste una particolare importanza non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche sotto il profilo giuridico e morale, come quello che regola il trasferimento delle attività elettriche delle imprese espropriande all'« Enel ».

È da premettere che l'industria elettrica italiana — come lo stesso relatore di maggioranza riconosce — è stata ed è una delle più efficienti d'Europa. Grazie ad essa, l'Italia ha realizzato le più grandi centrali del mondo; ha fatto fronte adeguatamente alle esigenze di una grande nazione civile in sviluppo; ha assicurato un alto grado di coordinamento unitario del settore; ha raggiunto l'unificazione delle tariffe dalle Alpi alla Sicilia. Anche il Mezzogiorno dispone ormai di una capacità produttiva superiore ai fabbisogni; si è raggiunto il coordinamento della produzione, della distribuzione e della interconnessione. La rete italiana è soddisfacentemente collegata a quella degli altri paesi europei.

Come ho già ricordato nel mio intervento in sede di discussione generale, il Governo lasciò ai privati il grave compito di varare ulteriori programmi di sviluppo fino al 1977;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

ed essi si misero all'opera, certi che entro tale termine avrebbero potuto, come si dice, « rientrare » nell'operazione.

Ora, con queste « nuove frontiere » — che, con l'accurata eloquenza di ieri dell'onorevole Degli Occhi, possiamo definire del pialto —, con questo disegno di legge che costerà duemila miliardi, senza profitto per il popolo italiano, il Governo ha smentito i suoi impegni e ripaga con l'esproprio i privati che hanno adempiuto ai loro. Sono essi i primi ad essere sacrificati al Moloch della svolta a sinistra. Non hanno scelta, bisogna che si rassegnino. Ma il terremoto che si scatena nel campo dell'energia elettrica, se ha distrutto gli enti privati produttori di energia, non ha travolto nelle sue macerie le leggi vigenti (non sappiamo fino a quando) a tutela e a garanzia del giusto diritto.

È vero che l'esproprio che ora si perpetra è un atto di forza che incide sul diritto di proprietà, per il che eleviamo la nostra ferma protesta; ma, comunque, esso riguarda le sole attività elettriche, non si estende alle altre che i privati esercitavano congiuntamente.

Il relatore per la maggioranza dichiara che la legge-delega dovrà determinare le modalità per l'effettuazione del trasferimento e per la separazione e la restituzione agli interessati di quanto non sia attinente ad attività elettriche. L'articolo 4 stabilisce i criteri e indica i principi direttivi per attuare questi trasferimenti.

A noi par giusto che questi criteri siano illuminati da spirito di comprensione e da larghezza di vedute così da far pesare meno sugli espropriandi l'atto di forza che il Governo sta per compiere su di essi, o, meglio, contro di essi.

I rilievi giuridici svolti ieri, nel suo eloquente discorso, dall'onorevole Roberti, e stamane dall'onorevole Giuseppe Gonella, documentano la superficialità in genere e la confusione in specie dei principi giuridici sui quali questo disegno di legge è stato imperniato. Né so come il Governo potrà rimediare agli errori di diritto in cui la Commissione è incorsa nella stesura degli articoli, e in specie alla confusione fatta tra il concetto di impresa e quello di azienda: errori che appesantiscono soprattutto gli articoli che ci accingiamo a discutere.

Io, anche a nome del mio gruppo, ho presentato vari emendamenti all'articolo 4 con la speranza di renderlo meno farraginoso e più aderente alla realtà delle cose ed ai principi del diritto.

Mantengo, fino a quando non sarà mutata, la terminologia del testo governativo, ivi compresa quella assai impropria usata per le imprese e le aziende.

E vengo ora agli emendamenti. L'ultimo da lei letto, signor Presidente, che ha quale primo firmatario l'onorevole Preziosi Olin-do, può considerarsi assorbito dal mio emendamento al n. 1, primo capoverso. Esso risponde infatti alla medesima esigenza: che cioè le norme sui trasferimenti, che sono fra quelle fondamentali del disegno di legge, abbiano la massima chiarezza e precisione di dettato.

Il testo che propongo di sostituire, invero, indica le cose che l'ente deve ritenere senza aver prima definito esplicitamente l'oggetto del trasferimento. Occorre che si chiarisca prima che cosa viene trasferito in sede di prima attuazione della legge, per poi precisare che cosa non va ritenuto dall'ente.

Oggetto del trasferimento dovrebbe essere il complesso dei beni organizzati e dei rapporti giuridici relativi alle attività di cui al comma primo dell'articolo 1: in sede logica, pertanto, non si porrebbe neppure il problema di distinguere tra cose da ritenere e cose da restituire.

Per necessità di ordine pratico si può ammettere che, per le imprese che esercitano in via esclusiva le attività in questione, venga trasferito all'ente l'intero patrimonio, senza distinzione fra i cespiti e i rapporti attinenti all'esercizio dell'attività elettrica e quelli ad essa estranei.

L'emendamento da me proposto realizza un più logico coordinamento tra il primo capoverso del numero 1°) e il successivo, nel quale si prescrive che nella legge delegata siano previste « le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione o la restituzione... dei beni non ritenuti »: separazione e restituzione che in tanto possono aver luogo, in quanto il trasferimento iniziale comprenda l'intero patrimonio.

Vengo al mio secondo emendamento, sempre al n. 1), primo capoverso, dell'articolo 4.

Le attività non elettriche gestite sotto la ragione sociale delle società espropriate possono avere carattere economicamente e finanziariamente complementare dell'attività elettrica, di guisa che, una volta isolate, possono venire a mancare l'interesse e la stessa possibilità di esercitarle.

In ogni caso, il trasferimento delle attività elettriche costituisce un fatto nuovo e violento, indipendente dalla volontà della società colpita dal provvedimento, che viene a rompere una

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

armonia ed un equilibrio organizzativo su cui era basata la decisione di gestire anche attività non elettriche.

Non si può, in linea di principio, stabilire l'obbligo per la società di riprendere quanto l'ente non può ritenere. Sarebbe perciò equo prevedere che la restituzione sia subordinata all'accettazione delle società interessate, restando all'ente, in caso di rifiuto da parte delle stesse, l'alternativa dell'alienazione delle predette attività sul libero mercato oppure del trasferimento ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione statale quando queste, nel quadro della propria organizzazione, possano assicurarne una gestione economica.

In ogni caso, le modalità di alienazione dei beni non ritenuti dovranno dare tutte le garanzie che la soluzione adottata assicuri all'ente il massimo realizzo, sì che delle relative operazioni non si avvantaggino terzi, privati o pubblici, con indebito lucro.

E passo al terzo emendamento al n. 1°), primo capoverso, che propone di aggiungere, alla fine, le parole: «ivi compresi gli impianti di produzione, trasporto, trasformazione dell'energia elettrica destinati a soddisfare fabbisogni inerenti le attività cui i beni non ritenuti si riferiscono».

Spesso talune attività industriali, collaterali all'attività principale, sono sorte e possono sussistere nelle stesse condizioni in cui vengono esplicate le analoghe attività delle imprese che fanno fronte al fabbisogno di energia elettrica inerente ai processi produttivi con propri impianti di produzione. Si tratta di quelle imprese che vengono denominate autoproduttrici di energia elettrica. Un'impresa che si dedichi alla produzione di energia elettrica in via non esclusiva si può considerare l'insieme di due imprese, sia pure gestite sotto la medesima ragione sociale, delle quali la prima eserciti in via esclusiva le attività predette, che diventano riservato dominio dell'ente, e l'altra organizzi diversi processi produttivi, il cui fabbisogno di energia elettrica venga coperto con propri impianti di produzione.

Le imprese di questo secondo tipo, quando gestite autonomamente, sono state escluse dal trasferimento (n. 6°) dell'articolo 4), perché, secondo quanto è scritto nella relazione governativa, non vi è alcun motivo per turbare l'equilibrio tecnico ed economico di imprese che si sono date una struttura produttiva capace di soddisfare il proprio fabbisogno di energia. Lo stesso trattamento dovrebbe es-

sere riservato, per le medesime ragioni, a imprese che si trovano di fatto nelle stesse condizioni e ne differiscono soltanto per un aspetto formale, cioè quello di essere gestite sotto la stessa ragione sociale da una società che eserciti in via non esclusiva le attività di cui al primo comma dell'articolo 1. Altrimenti si attuerebbe una discriminazione ai danni di quelle imprese che oggi costituiscono una attività di minore rilievo delle società espropriate, ma che rappresentano un nucleo sul quale potrà concentrarsi la futura attività delle stesse. Gli indennizzi percepiti dalle società espropriate potranno essere investiti in nuovi impianti, fonti di reddito, attenuando così il danno che potrà provenire dalla nazionalizzazione ai risparmiatori.

Occorre favorire la conversione delle società espropriate dalla gestione elettrica a nuove iniziative industriali, e non creare i presupposti di lacune legislative che metterebbero in crisi proprio quelle attività industriali che potrebbero costituire la base di partenza per una nuova redditizia gestione.

Per quanto riguarda il nostro emendamento al secondo capoverso del n. 1°), bisogna dire che la gestione provvisoria delle imprese assoggettate a trasferimento ha carattere eccezionale, e la sua funzione è quella di assicurare l'ordinaria amministrazione durante il periodo transitorio che va dalla decisione di trasferimento delle imprese al momento dell'assunzione diretta da parte dell'ente dei compiti previsti dalla presente legge. Di qui la necessità di porre precisi limiti all'attività degli amministratori provvisori, ai quali devono essere demandati solo gli atti relativi all'ordinaria amministrazione, in attesa che l'ente provveda alle misure necessarie per la riorganizzazione e il coordinamento del settore.

Per questi motivi l'emendamento propone in primo luogo di precisare che i poteri degli amministratori provvisori sono quelli di ordinaria amministrazione. Inoltre, la legge prevede che per le imprese assoggettate a trasferimento, che svolgono collateralmente anche attività non elettriche, l'ente ritenga in un primo momento l'intero complesso dei beni salvo poi restituire ai proprietari quelli destinati a tale attività. Perciò è opportuno che gli atti degli amministratori provvisori vengano sottoposti al controllo di un organo che la legge prevede di norma a tutela dei diritti degli azionisti, proprio per salvaguardare, fra l'altro, gli interessi connessi a tale attività. L'emendamento propone pertanto di sottoporre l'operato degli amministratori prov-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

visori al controllo di un collegio sindacale eletto dagli azionisti.

Quanto all'altro emendamento, sempre al secondo capoverso del n. 1<sup>o</sup>), il progetto di legge lascia indeterminata la durata in carica degli amministratori provvisori, i quali, pure dovrebbero esercitare tutti i poteri di gestione fino a quando l'ente stesso non disponga diversamente. Ciò potrebbe pregiudicare la continuità dell'approvvigionamento dell'energia elettrica nel paese. La nuova struttura che dovrà sostituirsi a quella in atto dovrà trovare, senza inutili indugi, un assetto definitivo.

Si parla, in più punti del disegno di legge, di amministratori straordinari provvisori, ma non si stabilisce un termine invalicabile entro il quale l'ente dovrà raggiungere la sua organizzazione definitiva, che sola può offrire la garanzia che dalla legge si attende. Un amministratore provvisorio deve restare in carica il tempo strettamente necessario perché l'ente possa organizzarsi e funzionare, e non più. Lasciare a tempo indeterminato la gestione delle singole aziende in mano agli amministratori provvisori, dopo l'eliminazione di quei legami finanziari e di gruppo che oggi uniscono tra loro le società elettriche, significa compromettere la funzionalità del sistema e creare confusione e perplessità, laddove i promotori del disegno di legge tendono ad un più efficace coordinamento strutturale. Se si vuole che la riforma rechi minor danno al paese, si deve imporre all'ente di risolvere i suoi problemi organizzativi entro un termine stabilito — e crediamo sia adeguato quello di un anno — sufficiente per superare le obiettive difficoltà e per disporre al più presto di un sistema efficiente capace di rispondere alle esigenze del paese.

Alla fine del n. 3<sup>o</sup>) noi proponiamo di aggiungere le parole: « Dei beni trasferiti all'ente sarà redatto l'inventario, in concorso con gli amministratori responsabili, alla data del trasferimento delle imprese predette ».

Sembra opportuno che, proprio qui dove si affronta uno degli aspetti di carattere pratico inerenti al trasferimento delle imprese, sia stabilito il principio che fra le modalità del trasferimento sia compresa la redazione dell'inventario dei beni e della organizzazione posseduti dalle imprese, da redigere in concorso con gli attuali responsabili delle società espropriande, anche a discarico di responsabilità nei confronti dei soci.

Proponiamo poi di sopprimere il terzo capoverso del n. 4) (per questa soppressione ho

il conforto della adesione dell'onorevole Colasanto, che è tecnico della materia e mi conforta nelle mie convinzioni). Il capoverso in questione contiene una discriminazione, nei confronti di una amministrazione di Stato, che viola un principio inderogabile del nostro ordinamento: a parità di condizioni oggettive, tutti i soggetti devono avere uguale trattamento. Se il legislatore ha riconosciuto che non esistono motivi per turbare l'equilibrio tecnico ed economico delle imprese che si sono messe in condizioni di soddisfare direttamente il proprio fabbisogno di energia elettrica, non si vede perché per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato debbano valere concetti diversi.

La norma di cui al successivo n. 4), a sua volta, non prevede discriminazioni a seconda del soggetto giuridico che gestisce le imprese cui si applica, e in questo spirito deve essere applicata. Si lascino alle ferrovie, come a qualsiasi autoproduttore, i loro impianti: se esse sono in grado di assicurare caratteristiche di gestione migliori di quelle dell'ente, ne potranno trarre i corrispondenti vantaggi, ma per l'energia che vorranno acquistare dall'ente dovranno essere praticate le stesse tariffe e condizioni generali di fornitura previste per chiunque altro. Altrimenti, attraverso gli accordi particolari che la norma in questione vorrebbe prevedere, si finirebbe con il dare alle ferrovie la possibilità di riversare sull'ente una parte del proprio *deficit*, il che non è serio.

Ciò che oggi viene concesso alle ferrovie difficilmente potrà essere in futuro negato ad altri enti pubblici, con quale vantaggio per la gestione dell'« Enel » lascio a voi immaginare.

Ecco la ragione per cui la soppressione di questo terzo capoverso credo sia assolutamente necessaria.

Il nostro emendamento sostitutivo al n. 5) si propone di modificare un testo che è in contrasto con i fini dichiarati della legge. Se l'obiettivo immediato, come afferma la relazione del ministro Colombo, è quello di assicurare le condizioni per un esercizio unitario del sistema elettrico nazionale e, in particolare, per l'attuazione di uno stretto collegamento fra impianti generatori e impianti di trasporto, per eliminare investimenti non necessari ed impieghi irrazionali di energia, non si comprende come le eccezioni che si vogliono introdurre per le aziende municipalizzate e per gli enti regionali possano ricondursi a questa affermata volontà di unificazione e coordinamento del settore elettrico.

Per quanto riguarda le aziende municipalizzate, è noto che tra esse figurano aziende di grandi dimensioni che dispongono di importanti impianti idroelettrici, collegati con i centri di consumo mediante linee di trasporto ad alta tensione. Questi impianti e queste linee verrebbero sottratti al controllo dell'ente, impedendo in tal modo quella più razionale unificazione del sistema elettrico italiano che si asserisce di voler attuare. Oggi, sul piano tecnico, si attua una collaborazione fra aziende municipalizzate ed imprese private. La situazione verrebbe a capovolgersi quando le aziende municipalizzate si troveranno a competere con l'ente. I conflitti fra enti pubblici e fra diverse amministrazioni dello Stato sapete bene a che conducano: si risolvono sempre in sperperi di patrimonio.

Non si riesce poi a comprendere come, sul piano tecnico, la sopravvivenza degli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale possa conciliarsi con le esigenze del coordinamento cui si mira.

A questo punto faccio una eccezione che riguarda la regione sarda. Perché?

COCCO MARIA. È una questione sentimentale.

BARDANZELLU. No, non è una questione sentimentale ma una questione giuridica, e spiegherò perché.

Lo statuto speciale della Sardegna, che è una legge costituzionale, attribuisce una competenza legislativa primaria alla regione sarda per quanto riguarda la produzione e distribuzione dell'energia elettrica, da qualunque fonte provenga. Quindi non può una legge particolare, come l'attuale, senza che sia prima modificata la legge costituzionale, statuire su un argomento di esclusiva competenza regionale.

Le aziende municipalizzate si trovano ad operare in condizioni di privilegio, perché, agendo nei centri urbani più importanti, hanno minori costi di distribuzione. La loro nazionalizzazione alleggerirebbe i problemi relativi alla gestione economica dell'ente medesimo.

Sempre al n. 6), noi proponiamo poi di sopprimere le parole: « purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta ».

La norma sancita in questo capoverso tende a garantire una disponibilità di energia al minimo costo e adeguata per quantità e

prezzo. Se l'ente saprà garantirla a condizioni più convenienti, le imprese in questione preferiranno approvvigionarsi dall'ente.

L'esclusione non costituisce una deroga al monopolio dell'ente, dato che l'energia prodotta dall'autoproduttore e non richiesta per la copertura dei propri fabbisogni sarà ceduta all'ente stesso, e non potrà costituire oggetto di distribuzione diretta. Tale considerazione fa apparire inutile la limitazione prevista per le imprese esistenti, consistente in un rapporto minimo, pari al 70 per cento, tra il fabbisogno annuale e l'energia prodotta in media nel triennio 1959-1961, con la conseguenza che, per evitare il trasferimento, le imprese saranno costrette a produrre solo l'energia occorrente per il proprio fabbisogno o poco più.

Rimarrebbe in tal modo inutilizzata la potenza esuberante dei macchinari in caso di produzione termoelettrica, venendosi ad incoraggiare l'inutilizzazione del potenziale energetico nazionale.

Per quanto riguarda, poi, il nostro emendamento aggiuntivo al n. 6), esso mira a garantire agli autoproduttori la possibilità di utilizzare direttamente l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto all'autoconsumo. È una necessità generale quella di assicurare lo sfruttamento di tutta l'energia elettrica che può rendersi utilmente disponibile. Si tratta di quantitativi di energia non utilizzabili *in loco*, ma che, affluendo sulle reti del distributore, possono vantaggiosamente integrare il diagramma. Se si nazionalizzano il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, è evidente che lo sfruttamento di quella rimasta disponibile presso gli autoproduttori non può essere assicurato se non imponendo all'ente l'obbligo del ritiro delle eventuali eccedenze.

In Francia, l'ente di Stato ha l'obbligo di ricevere sulle proprie reti l'energia prodotta dagli impianti dei produttori autonomi che risultino in eccedenza rispetto all'autoconsumo. Si dovrà, senza dubbio, prevedere che le condizioni di acquisto da parte dell'ente siano stabilite tenendo conto della potenza della fornitura, nonché della continuità e della qualità dell'energia elettrica. Ma ciò dovrà essere stabilito in modo generale e non discriminatorio.

Vengo al nostro emendamento soppressivo del n. 7). Nei limiti dei 15 milioni di chilowattore di energia prodotta o immessa ogni anno in rete rientrano circa 1.500 imprese, le quali distribuiscono all'utenza, in complesso, poco più di mezzo miliardo di chilowattore.

Ne emerge nitidamente l'inadeguatezza del limite previsto ai fini della efficienza del servizio. L'esistenza dei piccoli distributori poteva avere una giustificazione sul piano economico in passato per il servizio dei centri isolati in zone difficili, ma non ha più ragione nella situazione odierna. Si stava già verificando, da parte della maggiori imprese, un graduale assorbimento di queste piccole aziende, incapaci di sussistere economicamente se non a scapito della qualità del servizio e del rispetto delle regolamentazioni tariffarie. Le loro ridotte dimensioni non consentono, infatti, di disporre di tecnici qualificati e di interpretare esattamente le complesse disposizioni tariffarie.

Non v'è dubbio che, se in luogo della nazionalizzazione si fosse voluto studiare un perfezionamento dell'attuale organizzazione del sistema elettrico, si sarebbe dovuto affrontare tra i primi proprio il problema dei distributori minori, perché non è ammissibile la distinzione tra cittadini di prima categoria che, agli effetti del servizio elettrico, vivono in zone ove operano le maggiori aziende, e cittadini di seconda categoria che sono costretti a fruire del servizio di queste imprese minori senza sufficienti garanzie sul piano tecnico e tariffario. A dispetto di tutto ciò, nel disegno di legge si prevede l'esclusione dalla nazionalizzazione proprio di queste imprese. Mentre, poi, per le aziende municipalizzate l'esclusione è subordinata ad una richiesta delle interessate, e si stabilisce che il servizio dovrà essere effettuato in concessione, le imprese minori vengono lasciate libere di agire a loro piacimento nelle zone di rispettiva competenza.

Se si ricorda che le aziende maggiori presero col Governo e mantennero l'impegno di allacciare gratuitamente tutti i centri ancora sprovvisti del servizio elettrico con popolazione non inferiore a 200 abitanti (con prospettive di abbassare tale limite a 100 abitanti), — ed era questa la speranza di nuclei abitati di certe lande deserte della mia Sardegna: speranza, anche questa, che pare ormai tramontata — e se si ricorda che alle predette iniziative non si sono potute associare per incapacità tecnica e finanziaria le imprese minori, non si spiega come la loro esclusione possa conciliarsi con l'asserita finalità di risollevarlo delle zone depresse (ove tali imprese prevalentemente operano) e con la pretesa che tutti possano disporre dell'energia elettrica.

Centri situati nelle zone dove operano queste piccole imprese dovrebbero rinunciare a ogni speranza di essere allacciati, in quanto

queste ultime non avrebbero alcun interesse a sviluppare i consumi per non avvicinarsi alla zona pericolosa dei 15 milioni di chilowattore, al di là della quale vi è la nazionalizzazione. E da prevedere che prima o poi l'ente sarà costretto, per ragioni politiche, se non economiche, a cedere l'energia a queste imprese a condizioni di favore rispetto a quelle già previste dalla vigente regolamentazione tariffaria, col risultato che l'ente incontrerà maggiori spese, e le piccole imprese maggiori dispersioni di mezzi e di servizi.

Vi è, infine, il nostro emendamento aggiuntivo al n. 8). Esso si ricollega al criterio che ha indotto il legislatore ad introdurre nella legge le precisazioni di cui al n. 8). Nel n. 1) dell'articolo 4, si è affermato il principio che l'ente riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettro-commerciali e ad esso faranno capo i relativi rapporti giuridici. Ne discende che le superstiti società espropriate restino del tutto estranee, una volta divenuta operante la legge, al settore elettrico, e che il loro residuo contenuto patrimoniale (a meno che non esistano altre attività) sarà limitato ai crediti verso l'ente, con ripercussioni anche fiscali che sono oggetto di una serie di disposizioni, le quali non risolvono però tutti gli aspetti. Per quanto attiene, in particolare, al disposto del citato n. 1), manca una esplicita precisazione quanto ai debiti e crediti di natura fiscale e a tutti i rapporti, anche di carattere contenzioso, con l'amministrazione finanziaria dello Stato e degli enti locali, e comunque con i terzi, afferenti gli esercizi anteriori al trasferimento, anche se sorti o maturati in data successiva allo stesso.

Si deve osservare che i rapporti fiscali o hanno prodotto già i loro effetti, ed allora hanno inciso sul bilancio della società esproprianda, o non li hanno ancora interamente prodotti, ed allora hanno sì inciso solo in parte o per niente sul bilancio, ma i loro effetti previsti devono considerarsi già scontati in sede di valutazione del patrimonio della società ai fini dell'indennizzo. Le imprese elettriche sono quindi trasferite all'ente compresi questi rapporti di natura fiscale, ed è bene che ciò sia precisato, così come viene precisato che sono trasferite le concessioni e le autorizzazioni ricordate nel n. 8).

Ho accennato, all'inizio, agli imprenditori privati colpiti economicamente a morte da questo disegno di legge. Questo esproprio rappresenta una violazione del diritto per quanto riguarda il principio della proprietà privata. E siccome non vi sono ragioni di utilità gene-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

rale che possano giustificare questa violazione da parte del Governo dei diritti dei privati, io dico: giacché violazione ha da esservi, cercate almeno di colpirli il meno duramente possibile in sede di trasferimento dei beni all'ente. Questa è la ragione per cui levo ora, anche a nome del mio gruppo, la mia protesta e la mia voce, sperando che questi emendamenti, che servono ad attenuare il danno che deriverà agli imprenditori privati, siano accolti per quel senso di illuminata umanità che, nonostante la svolta a sinistra, credo ancora alberghi nell'animo dei nostri governanti. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bozzi, Trombetta, Alpino, Marzotto, Biaggi Francantonio, Cortese Guido, Colitto, Cantalupo, Papa, Palazzolo e Badini Confalonieri hanno proposto al n. 1°), di sostituire il primo capoverso con i seguenti:

« 1°) per le imprese assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sarà trasferito all'Ente l'intero complesso di beni e di rapporti giuridici, ad eccezione della sede sociale e di quant'altro è indispensabile per il funzionamento della società. I beni non attinenti all'esercizio di dette attività, che siano richiesti entro un mese dalla data del trasferimento, saranno restituiti agli aventi diritto ed in mancanza saranno posti ai pubblici incanti o trasferiti ad enti pubblici o società a prevalente partecipazione statale. Le azioni non quotate in borsa emesse da altre società assoggettate a trasferimento saranno trasferite dall'Ente alle società emittenti, che le annulleranno e ridurranno il proprio capitale in corrispondenza al valore nominale delle azioni stesse.

Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e per la restituzione o alienazione di quanto non abbia attinenza con l'esercizio delle attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BOZZI.** Mi si consenta di esprimere anzitutto un senso di amarezza nel constatare lo scarso interessamento del Governo a questo dibattito così importante. Prego comunque il sottosegretario di riferire al ministro (che forse è impegnato in cose più importanti!) il mio punto di vista. Ringrazio il relatore, diciamo così *pro tempore*, onorevole Berry per l'amabilità di essere presente in questo momento.

A proposito del trasferimento, non ripeterò le cose dette dagli onorevoli Roberti e Gonella (del Movimento sociale: indispensabile precisazione!) in ordine al cattivo uso che in questa legge viene fatto della parola « impresa ». Il Governo e la Commissione hanno evidentemente usato questa espressione per un omaggio all'articolo 43 della Costituzione, nel quale si parla appunto di imprese determinate o di categorie di imprese. Noi saremmo stati più lieti se l'omaggio alla Costituzione non si fosse limitato a un tale esposto nominalistico, ma fosse stato di sostanza.

Nel numero 1°) dell'articolo 4 si disciplina il trasferimento delle imprese. Io penso che sia difficile immaginare una procedura più macchinosa di quella alla quale è ricorso il disegno di legge. Si distinguono, come è noto, due tipi di imprese (adottiamo pure, per intenderci, questa parola): quelle esclusivamente o prevalentemente elettriche (articolo 4, n. 1°) e quelle che tali non sono (articolo 4, n. 2°); chiamiamo imprese miste questo secondo gruppo di aziende.

Per le imprese della prima categoria è stato congegnato questo meccanismo: si ha un trasferimento totale, di quello che il disegno di legge chiama il « complesso organizzativo », dai soggetti privati all'ente. In un successivo momento l'ente individua, in questo complesso organizzativo di beni e di rapporti giuridici, la parte che deve ritenere allo scopo di assolvere i compiti istituzionali fissati nell'articolo 1, e la parte che deve invece restituire al soggetto privato. Si ha quindi la fattispecie giuridica di un doppio trasferimento coattivo, dal privato all'ente pubblico e da questo al privato.

A questo punto si prospettano due profili di incostituzionalità. Il primo profilo di incostituzionalità sta in questo: l'espropriazione coattiva di quanto risulterà poi non essere necessario all'ente è fuori della Costituzione, è fuori dell'articolo 43, è fuori della legge generale per l'espropriazione a fini di pubblica utilità; non ha, insomma, fondamento, tanto è vero che in un secondo momento l'ente riconosce l'esigenza di dover restituire la parte che non gli serve.

Ma, connesso con questo, vi è un altro aspetto di incostituzionalità, che non credo sia stato prospettato in quest'aula. Dato il sistema si ha un trasferimento coattivo, cioè un'espropriazione, sia pure temporanea, di tutto il complesso aziendale dal soggetto privato all'ente pubblico; ma, per la parte che sarà poi restituita, il testo della Commissione non prevede un indennizzo. Ora, è un principio co-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

stituzionale che non vi può essere espropriazione, ossia privazione della proprietà o dell'uso di essa, sia pure temporanea e limitata nel tempo, senza indennizzo; la legge deve, dunque, prevedere anche per questi beni, sottratti alla disponibilità del soggetto privato, un indennizzo, se vuole essere conforme alla Costituzione.

Mentre, come abbiamo visto, per le imprese esclusivamente o prevalentemente elettriche si ha un passaggio coattivo di tutto il complesso aziendale all'ente con successivo scorporo, per le imprese miste, lo scorporo avviene prima del trasferimento, o meglio si individua giuridicamente nell'atto medesimo del trasferimento. La stessa operazione di scorporo nel caso del n. 1°) dell'articolo 4 è fatta dall'ente diventato proprietario del tutto; nel caso delle imprese del n. 2°) dello stesso articolo viene fatto contestualmente al trasferimento. Però è chiaro che l'operazione ha la stessa sostanza, è cioè un procedimento attraverso il quale si individuano le cose che servono allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, escludendole da quelle che a questa attività non giovano e quindi devono restare nella disponibilità dei privati.

È un'operazione identica ma che, nel sistema macchinoso di questa disciplina, è affidata a due soggetti diversi con conseguenze e discipline giuridiche completamente differenti. Avremo occasione di tornare su questo punto; intanto lo accenno come premessa. È chiaro: nel caso del n. 1°) dell'articolo 4 la restituzione è effettuata dall'ente, cioè da un soggetto di diritto pubblico, attraverso un atto amministrativo e quindi impugnabile; viceversa, nel caso delle imprese del n. 2°) dell'articolo 4 lo scorporo è fatto dal Governo investito di funzione legislativa, cioè mediante atto sostanzialmente legislativo e non impugnabile in via giudiziaria ma per la via eccezionale del ricorso alla Corte costituzionale. Questo aspetto è di una gravità enorme: qui non vi è un principio regolatore, vi è l'arbitrio. Ma su questo ulteriore aspetto avrò occasione di ritornare quando illustrerò il nostro emendamento al n. 9°) dello stesso articolo 4.

La formulazione del n. 1°) dell'articolo 4 determina un'incertezza straordinaria; ne ha accennato poco fa il collega Bardanzellu. Noi dobbiamo dire che cosa è trasferito all'ente e dobbiamo dire che cosa deve essere restituito ai privati.

Il nostro emendamento, quindi, tende in primo luogo a dare un chiarimento dal punto di vista giuridico, a soddisfare l'esigenza pre-

liminare di precisazione dell'oggetto del trasferimento. Noi apportiamo inoltre al sistema attuale taluni temperamenti sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e del relatore.

Un primo correttivo è questo. Le società, nel sistema foggiano dal disegno di legge, non vengono estinte ma continuano a funzionare. Se il sistema prevede ciò, mi sembra indispensabile assicurare a queste società che sopravvivono quel tanto di mezzi che è indispensabile per la loro vita; altrimenti si fa una dichiarazione platonica. Se voi trasferite tutto, diventa soltanto un *flatus vocis*, una ombra vuota senza corpo questa sopravvivenza della società alla quale togliete il mezzo elementare fianco della sede sociale per svolgere le residue attività. Né è chiaro nel sistema se l'ente, nel periodo in cui tratterà il complesso dei beni aziendali, prima della restituzione di quelli non attinenti al settore elettrico, potrà gestire *medio tempore* per conto dei privati. È un punto oscuro della legge: si ha la sopravvivenza di società sprovviste delle cose attraverso le quali un minimo di funzione può essere svolto; e voi le private di tali mezzi. Ecco perciò il nostro primo emendamento che deriva, più che dal senso del diritto, dal senso comune, e tende ad eliminare un grave inconveniente.

La schema prevede al n. 1°) lo scorporo successivo e rende obbligatorio il trasferimento ai soggetti privati delle cose che non servono all'ente, sicché il privato subisce una espropriazione generale ed esorbitante rispetto ai fini dell'ente, in quanto gli vengono tolte anche le cose che all'ente non servono, e poi è costretto a riacquistare la proprietà di queste cose.

Ora noi proponiamo, seguendo (potrei sbagliare nella citazione, perché non ho avuto modo di consultare i testi) il sistema francese, un emendamento che non intacca il sistema, ma che lo rende, vorrei dire, più umano o, se non volete far ricorso all'umanità, lo rende economicamente meglio confacente. Cioè noi diciamo: questa restituzione di quanto non serve all'ente per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali, può avvenire se e in quanto il privato ne faccia richiesta entro un certo termine. Questo correttivo, ripeto, non altera le linee del sistema: il privato farà una valutazione che non è arbitraria, ma sarà una valutazione della possibilità di impiegare i mezzi residui ai fini di un certo processo produttivo. Se ne avrà convenienza, sarà il primo a chiedere la restituzione; se non l'avrà, perché gli volete accollare questa attività che non

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

serve più alla produzione, che poteva essere strettamente complementare all'attività elettrica, e che, avulsa da questa, potrebbe non servire più?

Noi proponiamo, in conseguenza, delle alternative: quei beni che l'ente non può trattenerne per sé, in quanto esso non può svolgere altra funzione se non quella fissata dall'articolo 1, noi proponiamo che si vendano all'asta o si diano, eventualmente anche gratuitamente, alle aziende a partecipazione statale; si immettano cioè in un ciclo produttivo nel quale possono avere una funzione. Si tratta di un correttivo che mi sembra potrebbe essere accettabile.

Vorrei aggiungere che questa nostra proposta, che pone l'accento sulla consensualità, elimina uno degli aspetti dei vizi costituzionali da me prospettati, perché se il privato richiede la restituzione, evidentemente viene meno in lui l'interesse a ricorrere davanti alla Corte costituzionale: è egli stesso che ha aderito a questa situazione. Ed è questo un argomento che, unito agli altri, mi sembra suggerisca l'accoglimento dell'emendamento.

Infine vi è un altro aspetto che non appare chiaro. Si può dare il caso di diverse aziende, di diverse imprese, tutte assoggettate al trasferimento coattivo, e che nel portafogli di una di esse vi siano azioni di altre imprese soggette al trasferimento. In questo caso, nel sistema del disegno di legge si stabilisce un qualche cosa di farraginoso, di inutilmente macchinoso e lento. Infatti, l'« Enel » dovrebbe restituire queste azioni all'impresa, la quale poi, a sua volta, le dovrebbe restituire alla società titolare delle azioni stesse. Si tratta, come si vede, di un inutile passaggio.

Noi proponiamo di accorciare la strada: l'« Enel » restituisce direttamente le azioni alla società emittente, la quale le annulla. È un accorgimento che non sconvolge nulla: ha soltanto un carattere contabile ed amministrativo.

Ovviamente, noi abbiamo riferito questa possibilità soltanto alle azioni non quotate in borsa, poiché per le altre si potrebbero profilare degli inconvenienti nei confronti dei risparmiatori, i quali potrebbero veder svanire talune aspettative o talune situazioni in vista delle quali essi avevano fatto ricorso al risparmio.

Onorevoli colleghi, questo emendamento non tocca le nostre ragioni di principio contro questo tipo di nazionalizzazione che riteniamo inutile e dannosa ed, anzi, l'esame di questa struttura complicata, farraginoso ed irto di contrasti, che darà luogo ad infiniti litigi

nelle varie sedi giudiziarie, ci convince che, anche nel merito, il provvedimento è mal costruito. Dicevo, questo nostro emendamento ha un valore di collaborazione, perché se la volontà politica è di fare questo ente, ebbene, la maggioranza ha il diritto di imporre la sua volontà (non so quale sia questa maggioranza, né se esista ancora; è un discorso, questo, politico che non è il momento di affrontare), ma cerchiamo dal punto di vista della tecnica giuridica di creare il minor male possibile. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Alpino, Marzotto, Biaggi Francantonio, Colitto, Bignardi, Cortese Guido hanno proposto, al n. 1°), primo capoverso, dopo le parole « rapporti giuridici », di aggiungere le parole: « anche insorgenti con le connesse attività e passività per la parte afferente i rapporti ritenuti »; nonché, allo stesso capoverso, di sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Saranno previste le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti, nonché quelle per la separazione dei beni che non abbiano attinenza con l'esercizio delle attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 e per la loro restituzione, entro un mese dal trasferimento, agli aventi diritto che abbiano optato per la restituzione stessa ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** I nostri emendamenti richiedono poche parole di illustrazione. Il primo capoverso parla solo di rapporti giuridici; ecco perché noi proponiamo due opportune — a noi sembrano tali — precisazioni e cioè: rapporti giuridici anche insorgenti, con le relative attività e passività. Può, infatti, sorgere il dubbio che la ritenzione del rapporto giuridico possa non essere completa come in realtà, invece, bisogna che sia, proprio in funzione di quel concetto di ritenzione di tutto il complesso organizzato dei beni e dei rapporti giuridici.

Per quanto concerne il secondo emendamento, sempre al n. 1°), primo capoverso, si tratta di applicare il concetto dell'opzione, cioè di lasciare che la società, che deve essere trasferita, possa dire qualche cosa e giudicare intorno ai beni che le si vogliono restituire. Non ripeto qui tutte le ragioni esposte dall'onorevole Bozzi a questo proposito. Sembra chiaro che l'introduzione di questa scelta, di questa opzione, non solo rappresenti qualche cosa di giuridicamente corretto, che elimini tutti gli inconvenienti che diversamente si incontreranno sul piano delle contestazioni

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

e sul piano della legittima difesa degli interessi degli espropriandi, ma anche sotto il profilo di un giudizio pratico circa la futura possibilità delle aziende, per la parte destinata a rimanere, di svolgere determinate attività. Sono esse, sostanzialmente, che sono chiamate a giudicare quello che potranno fare sulla scorta di eventuali beni o eventuali rapporti che l'ente intende restituire.

Quindi, il criterio di ammettere l'opzione della azienda, di giudicare se ritenere o respingere quei beni che l'ente vorrebbe restituire, sembra un concetto che facilita e migliora la struttura giuridica e che probabilmente facilita e migliora l'articolazione pratica della legge.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Limoni, Canestrari, Prearo e Perdonà hanno proposto di aggiungere al n. 1°), in fine, le parole:

« Per la nomina degli amministratori provvisori l'Ente nazionale si atterrà esclusivamente a criteri di competenza e rispetterà le norme di cui al n. 4°) dell'articolo 3 »; di aggiungere, al n. 4°), secondo capoverso, dopo le parole: « secondo le norme dell'ordinamento dei singoli enti », le parole: « La nomina degli amministratori straordinari avverrà secondo criteri di competenza e nel rispetto delle norme di cui al n. 4°) dell'articolo 3 »; di sostituire, al n. 5°), i primi due capoversi con i seguenti:

« Gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 e l'Ente autonomo per il Volturmo sono esclusi dall'obbligo di trasferire le imprese all'« Enel », salvo che non ne facciano esplicita richiesta.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'« Enel » sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3), in quanto applicabili ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sostituire il n. 7°) con il seguente:

« Non sono soggette a trasferimento all'« Enel » le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 20 milioni di chilowattora per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'« Enel » allorché l'energia prodotta oppure immessa in rete avrà per due anni consecutivi superato i 20 milioni di chilowattora per anno, salvo che i comuni in cui esse operano o anche uno solo di essi non chiedano la tra-

sfornazione dell'impresa a sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 ».

L'onorevole Limoni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**LIMONI.** Non mi soffermerò ad illustrare il primo emendamento in quanto esso è stato accettato già dall'onorevole ministro ed incorporato nell'articolo 3.

Il n. 5°) dell'articolo 4 stabilisce che di massima le aziende municipalizzate vengano assorbite dall'« Enel ». Tuttavia, se entro due anni ne faranno domanda e sarà consenziente il ministro dell'industria e del commercio, possono ottenere di esercitare l'attività menzionata all'articolo 1. In altri termini, possono restare in vita ed esercitare le loro funzioni, ma sotto forma di concessione da parte dell'ente.

Il nostro emendamento tende invece a conservare il diritto primario delle aziende municipalizzate. Infatti le aziende municipalizzate sono già esse stesse una forma di pubblicizzazione del servizio e perciò noi non ravvisiamo la ragione per la quale debbano essere assorbite dall'« Enel ». Sopprimere le municipalizzate o umiliarne l'autonomia significa ferire una tradizione di socialità sorta spontaneamente dal seno delle comunità minori: comuni e province; significa, secondo le nostre previsioni, andare contro gli interessi collettivi locali in quanto queste aziende municipalizzate hanno sempre avuto lo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi nell'uso di questo bene. Non abbiamo poi fiducia che gli utenti saranno avvantaggiati il giorno in cui le municipalizzate siano state soppresse ed inglobate nell'ente nazionale. Se agli autoproduttori sono stati concessi i diritti che la legge concede, cioè di continuare ad autoprodurre e ad autorifornirsi, non vediamo la ragione per la quale le municipalizzate, che in fin dei conti sono autoproduttrici o autodistributtrici, non debbano avere lo stesso diritto.

Chiediamo pertanto che le municipalizzate siano esenti dall'essere incluse nell'« Enel », salvo che esse stesse non ne facciano domanda.

Il terzo emendamento riguarda le imprese che producono oppure immettono in rete nell'ambito di un comune o di un gruppo di comuni un quantitativo di energia non superiore a 20 milioni di chilowattora per anno. Il testo della Commissione ha emendato quello del Governo portando la disponibilità da 10 a 15 milioni. Noi chiediamo che questo limite sia elevato almeno a 20 milioni, perché

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

quando è stato fissato il limite di 10 milioni prima, e di 15 poi, per la produzione di queste piccole centrali oppure per il volume di distribuzione di quelle piccole imprese locali, ci si è riferiti nell'indagine agli anni 1959 e 1960, anni particolarmente favorevoli, per la piovosità, alla produzione di energia elettrica da parte di quelle piccole imprese. Ora, non sempre gli anni sono come il 1959 e il 1960, ma vi sono anche quelli come il 1962, quando il prolungarsi della siccità impedisce una produzione così cospicua come è avvenuto in quegli anni. Quindi prendere come limite di produzione quello degli anni 1959 e 1960 ci pare fuori luogo. Se mai bisognerebbe fare una media prendendo a riferimento un numero di anni molto maggiore.

Un altro chiarimento vorrei chiedere e gradirei che la Commissione mi desse una precisa risposta. Quando si dice: « abbiamo prodotto oppure immesso in rete », significa che nel caso di una piccola impresa che è nello stesso tempo produttrice ed in parte acquirente di energia presso un'altra produttrice, i 20 milioni di chilowattore si riferiscono solo alla produzione ed altri 20 milioni all'immissione in rete per la distribuzione? È in questo senso che vorremmo fosse inteso il testo della Commissione e quindi anche quello risultante eventualmente dall'approvazione del nostro emendamento.

Perché teniamo a difendere queste piccole imprese produttrici? Perché si tratta di solito di imprese controllate dalle amministrazioni comunali, imprese costituite da cooperative di utenti che autoamministrano questo servizio a costi quanto minori possibili, con grandi vantaggi per gli utenti. Non vorremmo pertanto che con il provvedimento che si va a varare fosse leso questo vantaggio che i cittadini si sono procurati con la loro iniziativa. È per questo che invitiamo la Camera ad approvare i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti al n. 2° dell'articolo 4.

Gli onorevoli Alpino, Trombetta, Marzotto, Biaggi Francantonio, Colitto, Bignardi e Cortese Guido hanno proposto, al n. 2°, di aggiungere, in fine, le parole: « anche insorgenti con le connesse attività e passività, per la parte afferente i rapporti ritenuti ».

Gli onorevoli Alpino, Trombetta, Biaggi Francantonio, Bozzi, Colitto, Cantalupo, Papa, Badini Confalonieri, Ferioli e Capua hanno proposto di aggiungere il seguente capoverso:

« Per tali imprese il trasferimento riguarderà la sola parte dei suddetti beni e rap-

porti non utilizzabili per altri processi produttivi che le imprese stesse continuino ad esplicare nei limiti e con le modalità previsti al n. 6° del presente articolo ».

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Il primo di questi emendamenti è identico a quello che ho già illustrato al n. 1°): riguarda sempre quella integrazione del concetto di rapporti giuridici con le connesse attività e passività ed il concetto di rapporti giuridici insorgenti. Lo ripetiamo perché vale tanto nel caso del n. 1°), cioè delle imprese a prevalente attività elettrica, quanto in quello di cui al n. 2°), cioè delle imprese nelle quali l'attività elettrica non è prevalente, imprese miste, come le ha chiamate il collega Bozzi.

L'altro emendamento tende a precisare meglio l'enucleazione, dal complesso dei beni trasferiti, di quei beni che, sia pure nel campo elettrico, potranno integrare l'attività della azienda che rimane. Si tende a chiarire che la parte di beni, organizzati anche nel campo elettrico, che può diventare un tutto unico e completare l'attività residua dell'azienda, deve essere lasciata all'azienda, la quale viene in questo senso ad essere considerata come autoproduttrice, e comunque debbono, questi beni, essere esonerati ai sensi e con le modalità già previste proprio per il caso specifico degli autoproduttori al n. 6°).

PRESIDENTE. Passiamo al n. 3°). L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sopprimerlo. Poiché non è presente si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Alpino, Trombetta, Biaggi Francantonio, Bozzi, Cantalupo, Ferioli, Colitto, Palazzolo, Bignardi e Papa hanno proposto di sostituire le parole: « alla data del 31 dicembre 1961 », con le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Al n. 3°) si afferma, e non poteva essere altrimenti, che le aziende, agli effetti della distinzione che se ne fa al n. 1°) e al n. 2°), verranno classificate; perché è chiaro che ad un certo momento ci si domanda quali saranno le caratteristiche, ma soprattutto i limiti che determineranno la classificazione in un tipo o nell'altro. Il n. 3°) prevede che la classificazione delle imprese da trasferire viene fatta

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

in base alla loro consistenza e configurazione alla data del 31 dicembre 1961.

A noi sembra che questa data sia quanto meno arbitraria. Può essere una data di avvicinamento rispetto a quella già prevista, ma a noi pare che agli effetti di una buona classificazione delle imprese non sia il caso di rifarsi ad una data presa così empiricamente, ma ci si possa rifare alla fotografia attuale e cioè al momento dell'entrata in vigore della legge, perché, dal 1961 all'entrata in vigore della legge, alcune aziende, che potevano alla data del 31 dicembre 1961 essere classificate nel n. 1°) dell'articolo 4, potrebbero successivamente, e precisamente alla data di entrata in vigore della legge, essere classificate, invece, al n. 2°) dell'articolo 4. Passa, cioè, molta acqua sotto i ponti fra il 31 dicembre 1961 e la data di entrata in vigore della legge.

Non si vede perché, agli effetti della classificazione, ripeto, delle imprese di cui ai nn. 1°) e 2°) dell'articolo 4, debba prendersi una data così empirica. Il nostro emendamento tende invece a sostituire la data proposta, del 31 dicembre 1961, con la data di entrata in vigore della presente legge, il che sembra anche più corretto sotto il profilo giuridico.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Trombetta, Biaggi Francantonio, Colitto e Papa hanno proposto, al n. 4°), primo capoverso, di sostituire le parole: « che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa », con le altre: « che rimasero attribuiti ai medesimi per motivi di pubblico interesse ed in base a criteri di semplificazione amministrativa ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** Il n. 4°) prevede che vengano trasferiti quei complessi organizzati per la produzione elettrica che fanno capo a gestioni di enti pubblici.

A questo punto, nel testo originario, per dire che, quando sono stati scorporati questi loro beni elettrici organizzati, gli enti pubblici « possono » rimanere in vita per svolgere altre funzioni, si usa il verbo al presente e si aggiunge: « adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa ».

A noi pare che l'uso della formulazione « rimangono attribuiti ai medesimi » suoni come negativa di una possibile eliminazione di questi residui enti.

Noi sosteniamo invece il concetto che se, dopo che si sono svirilizzati, attraverso l'in-

corporazione da parte dell'« Enel » dei loro complessi organizzati nel campo della produzione e distribuzione elettrica, rimane loro qualcosa da svolgere, essi possano rimanere, ma in funzione di un concetto di utilità. Ed allora proponiamo di adottare una dizione diversa da quella del testo e precisamente laddove si dice nel testo del disegno di legge « che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa », proponiamo: « che rimasero attribuiti ai medesimi per motivi di pubblico interesse ed in base a criteri di semplificazione amministrativa ».

Concludo dicendo che secondo noi non basta il concetto di semplificazione amministrativa per giustificare il permanere di residui di gestione...

**BERRY.** Sono enti misti.

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** ...non basta questo concetto ed introduciamo il concetto di utilità di pubblico interesse per farli permanere, per farli sopravvivere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colasanto ha proposto di sopprimere il terzo capoverso del n. 4°).

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Alpino, Trombetta, Cantalupo, Cortese Guido, Bozzi, Marzotto, Ferioli, Colitto e Papa hanno proposto, al n. 4°) di sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui detta amministrazione ha partecipazione, rientrano nella disciplina prevista dalle disposizioni di cui al successivo n. 6) del presente articolo ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** Il nostro concetto è di considerare le imprese elettriche facenti capo all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, come autoproduttrici. Tali in effetti possono e debbono essere considerate, giacché queste imprese producono certamente molto meno di quanto le ferrovie dello Stato consumano, dato che esse attingono anche ad altre fonti produttrici di energia elettrica.

Non si vede quindi perché, essendosi giustamente prevista al n. 6°) la figura dell'autoproduttore, la si debba poi invece ignorare quando si tratta dell'autoproduttore per eccellenza, ossia della ferrovie dello Stato. di

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

cui tra l'altro, nel caso specifico, l'autoproduzione diventa un qualche cosa di integrante e che ad un certo momento può veramente costituire una garanzia di continuità, di sicurezza del servizio.

Noi proponiamo quindi che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, nelle sue espressioni produttrici di energia elettrica, siano considerate un autoprodotto, quale in realtà esse sono. Ciò anche perché riteniamo che il funzionamento stesso delle ferrovie dello Stato, confortato da una produzione autonoma e quindi da una gestione e da una disponibilità autonoma di energia elettrica, possa essere avvantaggiato.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Marchesi, Busetto, Dami, Failla, Giorgio Napolitano, Granati, Longo, Kuntze, Natoli, Raffaelli, Soliano e Sulotto, hanno proposto di aggiungere alla fine del n. 4<sup>o</sup>) le parole: « a favore della quale saranno mantenuti i prezzi e le modalità di forniture in atto al 31 dicembre 1961 nei limiti delle quantità di energia consumata nel 1961 ».

L'onorevole Marchesi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MARCHESI.** Devo dire sinceramente che non sono mancate perplessità nel nostro gruppo circa l'opportunità di trasferire all'« Enel » le attività di produzione dell'energia elettrica attualmente esercitate dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze dei propri servizi. Analoghe perplessità, d'altronde, si sono manifestate in altri gruppi, come provano gli emendamenti Colasanto.

Ci si è preoccupati delle conseguenze che il trasferimento potrebbe avere sulla vita interna dell'azienda che, come è noto, è da annoverare fra i maggiori consumatori di energia.

È prevalso il parere, su cui il nostro gruppo è concorde, che le superiori esigenze di una direzione unitaria della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica scongiolino dal sottrarre al costituendo ente complessi produttivi di considerevole importanza, quali quelli esercitati dall'amministrazione ferroviaria e dagli enti in cui essa ha partecipazioni. La volontà di non dare adito a condizioni che possano comunque rendere meno efficace l'azione dell'ente, è stata in noi determinante. È però nostro desiderio che l'azienda statale ferroviaria, per il ruolo che essa ha nella vita economica del paese (ruolo che il Parlamento le ha recentemente riconosciuto votando la legge 27 aprile 1962, n. 211, che destina 1.500 miliardi al suo ammodernamento ed al suo potenziamento) non debba subire,

né oggi né in prospettiva (per quanto è dato a noi di prevedere), alcun danno economico, nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali, dalla perdita delle sue centrali elettriche e di quelle delle società a cui essa è collegata. Questo desiderio, che risponde ad una valutazione di preminente interesse nazionale, ha suggerito il nostro emendamento.

Secondo consumi e prezzi riferiti all'esercizio 1960-61, le ferrovie di Stato annualmente consumano 2 miliardi e 719 milioni di chilowattora, 506 milioni di chilowattora vengono forniti dalle sei centrali di proprietà delle ferrovie al prezzo di 2,50 al chilowattora; 1200 milioni dalla società Larderello, di cui l'azienda possiede la maggioranza del pacchetto azionario, al prezzo di 2,90 al chilowattora; 400 milioni dai due consorzi ai quali la azienda partecipa come proprietaria di un terzo dei rispettivi pacchetti azionari, e precisamente: 130 milioni dal consorzio termoelettrico siciliano al prezzo di lire 7,70 al chilowattora e 270 milioni dal consorzio Bouthié al prezzo di lire 5,20. I residui 613 milioni sono acquistati da società private a lire 8 il chilowattora. Il prezzo medio, date le varie provenienze delle forniture, è di lire 4,44 per chilowattora. Il valore complessivo del consumo per anno è pari a 12 miliardi e 50 milioni. Il 71 per cento dell'energia immessa dall'azienda ferroviaria nell'esercizio, come risulta da queste cifre, viene prodotto direttamente dalle sue centrali oppure viene acquistato da società in cui l'azienda stessa ha partecipazione azionaria. È attualmente in costruzione a Monastero un'altra centrale che avrà una produzione presumibile di 300 milioni di chilowattora.

Le ragioni che hanno fin qui sollecitato la azienda ferroviaria a rendersi autosufficiente sono intuibili; e si rendono in ogni caso evidenti nella differenza fra il prezzo unitario praticato dalle società private (8 lire) e quello delle centrali gestite in proprio o della stessa Larderello. Considerata la loro situazione di bilancio, notoriamente pesante, le ferrovie hanno assoluta necessità di contrarre al massimo i costi di esercizio e devono operare in tal senso prevalentemente in ordine alle forniture che si prestano in misura maggiore ad un contenimento della spesa senza riduzione degli indispensabili consumi.

Il primo periodo del n. 6<sup>o</sup>) dello stesso articolo 4 stabilisce che « non sono soggette a trasferimento le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese consorziate

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 ». A questa norma generale si contrappone, come *ius singulare*, l'eccezione che stiamo esaminando e che, come ripeto, ha sollevato legittimi dubbi in più di qualcuno a cagione delle conseguenze negative che si teme possa avere l'azienda ferroviaria. Sinceramente ci auguriamo che la costituzione dell'« Enel », eliminata la speculazione privata, migliori sensibilmente il mercato della energia elettrica e che tale miglioramento giovi alla stessa azienda ferroviaria che, grazie allo sforzo da essa compiuto, già oggi beneficia di prezzi speciali.

Riteniamo però che sia doveroso, atteso l'alto consumo di energia elettrica delle ferrovie e la sua alta incidenza sui costi di esercizio, e considerata l'entità degli espropri inidennizzabili a cui è soggetta, garantire all'azienda ferroviaria in questa stessa legge istitutiva che, comunque, i prezzi e le modalità di fornitura in atto al 31 dicembre 1961 non subiranno un peggioramento.

Questo trattamento, del resto, già la legge prevede a favore della società per azioni Terni al successivo n. 6°) di questo articolo. Nessuno riuscirebbe a comprendere le ragioni di un diverso trattamento fra la Terni e l'azienda ferroviaria. A chi volesse obiettare che le nostre preoccupazioni sono fuori luogo perché non vi è ragione di temere a danno delle ferrovie alcun peggioramento di prezzi o di modalità, rispondiamo subito che allora non ha alcun senso neppure la clausola riguardante la Terni e pertanto va anch'essa soppressa. L'emendamento propone di adottare l'identica dizione che si è adoperata per la Terni. Esso dice: « ...a favore della quale... », il che significa semplicemente che i prezzi e le modalità di fornitura in vigore al 31 dicembre 1961 devono rappresentare il limite superiore, senza pregiudizio, degli eventuali miglioramenti che l'ente sia in grado di concedere.

Onorevoli colleghi, contraddiremmo noi stessi se, dopo aver votato nel marzo scorso una legge impegnativa per il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie, mentre ci accingiamo, per fini di interesse generale, a espropriare l'azienda che le gestisce di un grosso patrimonio costituito in funzione dell'esercizio, non convenissimo sulla necessità di stabilire in modo chiaro nella legge che tale espropriazione non creerà per l'azienda stessa condizioni più difficili in ordine a quel progresso che per essa auspicammo pochi mesi or sono.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sopprimere il n. 5°); subordinatamente, di aggiungere al primo capoverso del n. 5°), in fine, le parole: « l'Ente è tenuto, entro due mesi, a decidere in ordine alle richieste di concessione ».

Gli stessi deputati hanno proposto, al n. 5°), terzo capoverso, di aggiungere, dopo le parole: « con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 », le parole: « nonché ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale istituiti con legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ».

L'onorevole Delfino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DELFINO. La ragione del primo emendamento può essere desunta dagli obiettivi di coordinamento che la legge di nazionalizzazione vuole raggiungere, in vista di un collegamento sempre più stretto fra impianti generatori e quelli di trasporto. Si può inoltre considerare che vi sono delle grosse aziende municipalizzate, che hanno importanti impianti idroelettrici e che sono collegate ai centri di consumo da lunghe linee di trasporto ad altissima tensione. Queste linee di trasporto sarebbero sottratte al controllo e quindi a un indirizzo unitario da parte dell'« Enel ». Vi è poi da considerare che fino ad oggi la coesistenza fra le aziende municipalizzate e quelle private ha permesso alle prime di avere alle proprie spalle gli organi dello Stato, i quali si sono sempre orientati verso una protezione delle aziende municipalizzate. Noi troveremo invece domani in potenziale contrasto un ente nazionalizzato e un ente municipalizzato, per cui le condizioni di vita delle aziende municipalizzate non potrebbero continuare ad essere quelle di oggi. Vi è inoltre da considerare che alcune aziende municipalizzate operano in grossi centri di consumo e, pertanto, possono conseguire utili notevoli. Sottrarre dunque all'azienda nazionalizzata questi grossi centri urbani e quindi questi utili sicuri, inciderebbe negativamente nel nuovo ente che avrebbe meno mezzi a disposizione per sviluppare la sua politica nei centri minori. Città come Milano, Torino e Roma, che hanno un consumo notevole e ovviamente un costo

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

di distribuzione inferiore, vengono sottratte all'« Enel », il che costituirà un motivo di debolezza per il nuovo ente. Ove sottraessimo all'« Enel » queste grandi aziende municipalizzate, l'ente, come già è stato osservato nella relazione di minoranza dell'onorevole De Marzio, non potrebbe realizzare uno degli obiettivi che la nazionalizzazione si prefigge.

Qualora però la maggioranza insistesse nel voler sottrarre alla nazionalizzazione le aziende municipalizzate, un nostro emendamento subordinato rispetto al primo prevede un diverso congegno per quanto riguarda le decisioni circa le domande di concessione fatte dalle predette aziende. Per tale decisione non è previsto alcun termine, mentre noi chiediamo che esso sia fissato in due mesi, per evitare che l'attività del settore sia soggetta a ulteriori ritardi. Va infatti tenuto presente che le aziende municipalizzate hanno due anni di tempo per chiedere la concessione e che, nel frattempo, l'« Enel » non potrà elaborare completamente i suoi programmi di attività. A loro volta le aziende municipalizzate potrebbero andare incontro a ritardi ove si facesse tardare la decisione dell'« Enel » sulle domande di concessione, in merito alle quali il testo originario della Commissione non fissa alcun termine. Di qui il nostro emendamento tendente a far obbligo all'« Enel » di decidere entro due mesi sulle domande presentate.

Resta il fatto che, ove il n. 5°) dell'articolo 4 venisse mantenuto nel testo della Commissione, l'« Enel » non potrebbe impostare prima di due anni un serio programma di lavoro in importanti regioni come la Sicilia e il Piemonte.

D'altra parte, sembra opportuno precisare i criteri in base ai quali il Ministero dell'industria e del commercio autorizzerà o meno le concessioni. Tali criteri non vengono in alcun modo stabiliti dalla legge e non sembra trattarsi di una materia la cui disciplina sia da riservarsi soltanto ai decreti delegati: non è ammissibile una tale indeterminazione in una legge-delega.

Per i motivi esposti riteniamo che il nostro emendamento soppressivo del n. 5°) o almeno quello presentato in via subordinata debba essere approvato, proprio per realizzare le finalità che la legge si propone.

Il terzo emendamento che ho l'onore di svolgere, e di cui sono il primo firmatario, mira ad estendere anche ai concorsi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, istituiti in base alla legge 29 luglio 1957, n. 634, la

facoltà di ottenere la concessione per la produzione in proprio di energia elettrica.

La Commissione ha ritenuto di esonerare dalla nazionalizzazione i complessi industriali organizzati con un certo ciclo che, per loro esigenze produttive, producono e consumano in proprio l'energia elettrica indispensabile alla loro attività. In questo modo diamo anche un vantaggio a grossi complessi industriali del nord. È giusto infatti mantenere questo equilibrio anche delle spese di produzione che consenta loro un maggiore sviluppo, del quale beneficierà tutta l'economia. Però, nel momento in cui vogliamo cercare di eliminare lo squilibrio concedendo incentivi e vantaggi all'industria del sud, costituendo nuclei di sviluppo industriale i quali hanno determinate possibilità di acquisto di aree, di costruzione di rustici con contributo dello Stato, noi crediamo che occorra dare ai consorzi la possibilità di costruire proprie centrali da utilizzare ai fini industriali dei complessi installati nelle aree e nei nuclei. In particolare questo per quanto riguarda l'energia termoelettrica che può essere prodotta dalle fonti di energia rinvenute nella sua Lucania, onorevole ministro, nel mio Abruzzo e in Sicilia; gli idrocarburi, infatti, non sono soltanto materia prima ma soprattutto fonte di energia trasformabile in energia termoelettrica.

Con il n. 6°) noi diamo un vantaggio all'industria del nord; se non dessimo questa possibilità di potenziamento anche al sud, creeremmo nuovi squilibri. Credo che in questo modo i compiti dell'« Enel » possano essere facilitati. Dando la possibilità a questi consorzi di produrre energia e quindi di erogarla ai minimi costi possibili ai complessi che vengono installati, noi risolviamo uno dei problemi dell'« Enel ».

Potremmo risolvere questo problema dando a determinate iniziative un prezzo di energia inferiore a quello di altre iniziative? Quali saranno i criteri in base ai quali l'« Enel » farà ciò? Non saranno criteri che potranno apparire per lo meno discriminatori?

Abbiamo constatato come lo sviluppo industriale possa dipendere esclusivamente o prevalentemente e dalla quantità e dal prezzo dell'energia; la maggioranza ci ha risposto che questi sono fattori indispensabili per lo sviluppo del sud.

Ad un'azienda pubblica quale l'« Enel » diventa difficile poter attuare un prezzo ed una tariffa differenziata. Tale criterio non è sancito nemmeno nella legge; si è rimasti nel vago. Non sappiamo con la legge vigente, con la configurazione dell'ente, in quale misura si

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

potrà dare corso a prezzi diversi nel nord e nel sud. Diventerà difficile tenere fede all'impegno assunto di fornire al sud energia sufficiente a prezzi adeguati.

Con il nostro emendamento, ripeto, dando la possibilità a questi consorzi di sviluppo industriale di produrre energia o di averla in concessione per poterla poi cedere ai nuovi complessi industriali, possiamo risolvere il problema di dare energia sufficiente e ad un prezzo adeguato, quindi differenziato, agli industriali del sud. Pertanto l'emendamento, che forse può trovare più esatta collocazione in altro articolo della legge, ma che comunque vuole esprimere un'esigenza ed offrire una soluzione a questo problema, è stato da me illustrato nella speranza che il ministro dell'industria — meridionale e meridionalista nelle sue intenzioni e nei suoi atti — lo accetti e lo valuti in relazione alle esigenze da cui è stato suggerito.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Alpino, Cortese Guido, Colitto, Trombetta, Marzotto, Biaggi Francantonio, Palazzolo, Bozzi, Ferioli, Bignardi, Cantalupo, Badini Confalonieri, Capua e Papa hanno proposto di sopprimere il n. 5°).

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** La presenza dell'onorevole Riccardo Lombardi mi suggerisce una premessa all'illustrazione dell'emendamento.

Il mio gruppo è d'accordo con la tesi dell'onorevole Lombardi: le municipalizzate dovrebbero essere nazionalizzate. A nostro parere, non vi è ragione per non nazionalizzarle. Se partissi dal proposito di fare lunghi discorsi, potrei intrattenere la Camera per ore su questo argomento; ma siccome dobbiamo badare al sodo, credo che bastino poche parole per esprimere il nostro concetto, il nostro convincimento.

Le municipalizzate furono istituite, a suo tempo, per avere un termine di paragone, per avere indirettamente un calmieramento dell'attività privatistica nel campo della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica. Il giorno in cui entriamo nell'ordine di idee di nazionalizzare questa attività, non si vede perché si dovrebbe continuare a mantenere in vita la municipalizzazione, che evidentemente è un istituto di secondo grado rispetto a quello della nazionalizzazione, che è un istituto di primo grado, cioè estensivo e completo. Senza calcolare che il giorno in cui l'ente cominciasse ad avere (come certamente avrà, se il nostro emendamento non

sarà accolto) diramazioni politiche autonome (la cui autonomia poi finirà per essere maggiore o minore a seconda dei casi, poiché vi sarà la municipalizzata più forte e quella meno forte, quella con un peso politico maggiore accanto a quella con un peso politico minore), tutto questo non favorirebbe certamente quella gestione unitaria e quella politica energetica che l'« Enel » si ripromette di attuare.

Questi fondamentalmente sono gli argomenti che ci hanno indotto a chiedere la soppressione del n. 5°). In altri termini, non riteniamo opportuno il mantenimento delle municipalizzate: proponiamo il loro inglobamento nell'« Enel », in modo che la costruzione sia completa ed unitaria.

In linea subordinata, qualora il nostro emendamento soppressivo fosse respinto, proponiamo che si sopprima (con un emendamento che sarà svolto dall'onorevole Palazzolo) il terzo capoverso del n. 5°), che riguarda gli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e in particolare l'Ente siciliano di elettricità.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Natoli, Busetto, Dami, Failla, Granati, Longo, Napolitano Giorgio, Kuntze, Raffaelli, Soliano e Sulotto hanno proposto di sostituire il n. 5) con il seguente:

« 5°) non sono soggette a trasferimento le imprese costituite a norma del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, l'Ente autonomo Volturino, l'Ente siciliano di elettricità istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 giugno 1947, n. 2, e gli enti costituiti dalle regioni a statuto speciale.

Saranno stabilite le norme per coordinare con l'« Enel » le modalità di esercizio delle attività di cui all'articolo 1 allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'ente dalla presente legge.

Le regioni e gli enti locali potranno comunque trasferire all'« Enel » l'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1 contro corresponsione del relativo indennizzo, da determinarsi ai sensi del n. 4°) dell'articolo 5 ».

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**NATOLI.** Dopo la presentazione dell'emendamento di cui è primo firmatario il collega onorevole Laconi, questo emendamento può essere considerato ad esso subordinato e non ha quindi bisogno di lunga illustrazione.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

Noi proponiamo di sostituire il n. 5° dell'articolo 4 che tratta, come è noto, della sorte di alcune particolari aziende produttrici e distributrici di energia elettrica nel quadro del provvedimento generale di nazionalizzazione e, precisamente, delle aziende municipalizzate, delle aziende istituite da regioni aventi statuto speciale e dell'ente autonomo per il Volturno.

Come è facile osservare, la sorte di queste aziende nel passaggio dal testo originario presentato dal Governo al testo approvato dalla maggioranza della Commissione, a nostro modo di vedere, ha subito un certo peggioramento.

Infatti, mentre in un primo tempo veniva riconosciuta a questo gruppo di aziende la possibilità di diventare concessionarie dell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 della legge, qualora ne avessero fatta richiesta, nel testo approvato dalla Commissione questa possibilità è stata subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'industria.

Francamente non abbiamo compreso perché si sia voluto introdurre questa ulteriore clausola di carattere restrittivo. Noi pensiamo che sia giusto estendere a queste aziende, data la portata del provvedimento di nazionalizzazione, una disciplina di carattere generale, nazionale, per quanto riguarda il settore produttivo. Tuttavia, siamo dell'opinione che la collocazione di queste aziende, nell'ambito dell'operazione complessiva di nazionalizzazione del settore elettrico, debba essere realizzata garantendo ad esse una reale facoltà di opzione. A tal fine noi abbiamo preso in considerazione un emendamento che è stato preparato (come è certamente a conoscenza dei colleghi e del Governo) dalla Federazione delle aziende elettriche municipalizzate, introducendovi, però, una modificazione. Secondo la nostra opinione non si ravvisa da un punto di vista tecnico né da un punto di vista economico l'esigenza che questo gruppo di aziende conservi autonomia nel campo della produzione. Esse dovranno essere, per quanto riguarda le attività produttrici, incorporate nell'ente.

Diversa invece è la questione per quanto riguarda i problemi della distribuzione dell'energia elettrica. È questa la ragione per cui abbiamo emendato il testo proposto dalla Federazione delle aziende elettriche municipalizzate nel suo ultimo comma, là dove abbiamo voluto sottolineare che gli enti locali, che controllano tali aziende, hanno la

facoltà di trasferire all'« Enel » alcune delle attività previste all'articolo 1. Con questo ci riferiamo in particolare alle attività relative alla produzione elettrica. Per quanto riguarda la distribuzione, non vi è dubbio, secondo noi, che i problemi relativi sono talmente connessi con l'attività generale di governo e di sviluppo delle città che volerli separare dagli organismi che a questa provvedono non può non creare nuovi problemi, difficili da risolversi.

La distribuzione dell'energia elettrica è uno degli elementi fondamentali della complessa attività di urbanizzazione che sta alla base dell'espansione delle città; essa è naturalmente connessa con l'attività complessa dei comuni volta alla installazione di altri servizi ed è con questa attività strettamente legata, anche per motivi di carattere economico. Non vi è dubbio che la progettazione e l'esecuzione di opere diverse di urbanizzazione, che prevedano l'installazione di servizi diversi, risultano notevolmente più economiche quando esse siano realizzate complessivamente che non se esse debbano essere sezionate o realizzate in tempi diversi da parte di enti diversi.

D'altro canto, è proprio l'ente locale, eventualmente attraverso l'azienda che esso ha creato e che controlla, che può più sensibilmente rispondere, attraverso l'estensione della rete di distribuzione cittadina, alle esigenze che provengono appunto dallo sviluppo delle città.

Per tali ragioni noi riteniamo che nel campo della distribuzione dell'energia elettrica siano vive e presenti fondamentali esigenze, collegate a interessi locali, che riguardano non soltanto i singoli utenti, ma anche il razionale ed economico sviluppo delle collettività. Tali esigenze consigliano che tale importante attività sia senz'altro lasciata sotto il controllo degli enti locali e delle aziende agenti nel settore elettrico che essi hanno creato e controllano.

Queste le ragioni per le quali il nostro gruppo ha fatto proprio e propone all'approvazione dell'assemblea l'emendamento suggerito dalla Federazione nazionale delle aziende elettriche municipalizzate, dopo averlo modificato in modo che esso risulti operativo ed efficace per quanto riguarda soprattutto, vorrei dire esclusivamente, le funzioni inerenti alla distribuzione dell'energia elettrica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Laconi, Pirastu, Polano, Natoli, Failla, Nannuzzi, Da-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

mi, De Pasquale, Tognoni e Caprara hanno proposto, al n. 5°), di sostituire il primo capoverso con il seguente:

« 5°) le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e gli enti regionali di elettricità della Sardegna e della Sicilia potranno ottenere dall'Ente, purché ne facciano richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'esercizio di tutte le attività menzionate nell'articolo 1 nell'ambito del territorio rispettivamente del comune, consorzio di comuni, regione ».

L'onorevole Laconi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LACONI. Devo fare, innanzi tutto, una precisazione sul testo del mio emendamento. Non è esatto che io lo abbia presentato con l'intenzione di farne soltanto un comma sostitutivo del primo capoverso. L'approvazione del mio emendamento farebbe decadere una serie di disposizioni che sono contenute in altre parti del n. 5°). Per esempio, farebbe cadere l'ipotesi di una rielezione della domanda di concessione che è prevista dal comma successivo.

Comunque, a prescindere da questo, desidero chiarire che ho presentato l'emendamento per tentare di armonizzare la legge sulla nazionalizzazione con le disposizioni e con la situazione giuridica esistente, con particolare riferimento alla questione degli enti regionali e dei poteri delle regioni a statuto speciale. Non ignoro naturalmente che la Commissione ha discusso lungamente su questo tema e che questa discussione ha dato anche luogo a conclusioni che figurano nella relazione. Mi sembra, però, che la questione sia stata vista in quella sede soltanto da un punto di vista politico e amministrativo in relazione all'esistenza di determinati enti regionali, e che sia sfuggito invece all'esame della Commissione il profilo giuridico e costituzionale.

In realtà, per esaminare esattamente il problema che abbiamo davanti a noi, occorre anzitutto chiedersi qual è la situazione dal punto di vista giuridico, qual è la distribuzione delle competenze fissate dagli statuti, i quali, come è noto, sono leggi costituzionali. È noto che la situazione è differente da regione a regione. Ho fatto un esame dei quattro statuti delle regioni a statuto speciale e mi sono reso conto del fatto che non ve ne sono di simili da questo punto di vista. Credo però che convenga partire, in questa analisi, dal caso limite, quello della Sardegna.

In Sardegna esiste un ente elettrico regionale, l'EN.SA.E., creato con legge regionale, che gestisce centrali termoelettriche, esercita attività di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, ecc. Il testo del disegno di legge elaborato dalla Commissione concede alla regione sarda la possibilità di conservare questo ente. Ma in realtà questa concessione non ha valore sul piano pratico. L'ente elettrico sardo, infatti, per quanto disponga di una centrale termoelettrica e di una rete di distribuzione dell'energia, rappresenta allo stato attuale piuttosto una affermazione politica della regione e un impegno a favore — se mi si consente il neologismo — della pubblicizzazione del settore che non una realtà economica che eserciti un peso effettivo ed abbia una propria autosufficienza. Per dirne una, è noto che l'EN.SA.E. non gestisce in questo momento centrali idroelettriche, perché gli unici impianti idroelettrici a carattere pubblico, quelli del medio Flumendosa, sono gestiti da un ente statale e sottratti alla competenza dell'EN.SA.E. Sarebbe quindi assurdo mantenere in vita l'ente nelle sue strutture attuali.

Ora, la cosa può apparire non grave, dato che, ormai risolto attraverso la nazionalizzazione il problema della estromissione dei grandi gruppi privati ed unificato il settore nel quadro di un ente pubblico, i motivi di intervento che suggerirono la costituzione dell'ente regionale sono, in parte, venuti meno.

La questione però si presenta in modo diverso se si tiene conto del fatto che dietro l'esistenza dell'EN.SA.E. esiste una situazione giuridica particolare della Sardegna. In Sardegna infatti, la competenza legislativa in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, spetta alla regione, ed il Parlamento ha solo la facoltà di fissare determinati principi informativi che devono indirizzare la legislazione regionale. Questa è la situazione giuridica. Sarà un caso particolare, se si vuole, ma anche il caso di una sola regione non può essere ignorato, se è vero, come ogni momento si dice, che viviamo in uno Stato di diritto.

Naturalmente, il fatto che lo statuto riservi alla regione sarda la potestà legislativa, sia pure entro i principi ad essa fissati con legge dello Stato, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica, non esclude certo la Sardegna da una riforma economica e sociale in questo settore; anzi lo statuto è esplicito da questo punto di vista, stabilendo che questa facoltà, come tutte le

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

altre, debba essere esercitata nel rispetto delle riforme economiche e sociali che vengono deliberate dallo Stato.

Ciò però non significa che una riforma economica e sociale possa annullare la potestà legislativa e amministrativa della regione. Tanto è vero che perfino all'articolo 43 della Costituzione sono offerte diverse possibilità al legislatore: non si parla soltanto di un'avocazione allo Stato di determinate imprese o settori, ma si contempla l'eventualità della avocazione anche ad enti pubblici. Il che vuol dire che l'articolo 43 lascia la strada aperta sia ad una soluzione centralizzata sia ad una decentrata.

Al momento in cui questa scelta deve essere operante per la Sardegna subentra la lettera dello statuto, la quale indica la soluzione decentrata ed esclude quella centralizzata, in quanto attribuisce alla regione determinati poteri sia legislativi sia amministrativi che possono essere revocati soltanto con legge costituzionale.

Quale dovrebbe essere, quindi, nei confronti della Sardegna almeno, il provvedimento da adottarsi? La legge dovrebbe limitarsi a fissare i principi e dovrebbe dare mandato alla regione, nella sfera delle sue potestà legislative, di integrare questi principi attraverso una legge perfetta.

Ora, io credo che nessuno di noi, almeno nessuno di coloro che sono favorevoli alla riforma, voglia aprire oggi la questione in questi termini, per evidenti motivi di opportunità politica. Io stesso mi sono astenuto dal sollevare la questione in una sede che sarebbe stata più propria, cioè quella delle pregiudiziali di carattere costituzionale alla legge, per timore che una presa di posizione di questo genere potesse essere confusa con altre e potesse dare adito al sospetto che noi vogliamo assecondare in qualche modo l'offensiva condotta da diverse parti, sia nel Parlamento sia nel paese, sulla questione della costituzionalità della legge. Ovviamente la questione che pongo è di tutt'altro genere. Essa si riferisce ai modi attraverso i quali questa riforma deve essere attuata. Per questo motivo, volendo limitare il problema e volendo risolverlo, direi, più in fatto che in diritto, ho posto la questione soltanto in sede di emendamento al n. 5°).

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Se il problema di diritto esiste, ella non lo risolve.

LACONI. Ella ha perfettamente ragione. Infatti stavo per dirlo alla fine del mio inter-

vento. È difficile che ella possa contestare il problema di diritto.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho una opinione diversa, che esprimerò a suo tempo, sperando di vincerla.

LACONI. Non è questione di opinione. Certo, in base all'articolo 2 dello statuto si può sostenere che il Parlamento può condizionare i poteri della regione attraverso la emanazione di riforme di struttura. Ma le ripeto che, nel caso delle nazionalizzazioni, l'articolo 42 della Costituzione prevede esplicitamente l'avocazione ad «enti pubblici». Esiste quindi la possibilità di ottenere la riforma rispettando pienamente lo statuto sardo.

Comunque io mi rendo conto del fatto che nella situazione in cui viene maturando questa riforma è indispensabile compiere ogni sforzo per tentare talvolta di trovare su certi problemi anche soluzioni di compromesso.

Io penso che la Commissione avrebbe dovuto esaminare questo problema in tutta la sua portata, ed avrebbe dovuto spiegare la posizione assunta anche nella relazione. Tra l'altro, su questa materia vi è stato un pronunciamiento del consiglio regionale sardo, e vi è perfino chi parla di un ricorso alla Corte costituzionale. Io credo tuttavia che l'essenziale sia di risolvere il problema almeno in linea di fatto. E a tal fine ho presentato un emendamento per dare una soluzione unitaria al problema degli enti regionali ed anche, per quanto la cosa possa essere discutibile, a quello delle aziende municipalizzate. Certo con ciò, lo ripeto, non si risolve integralmente la questione costituzionale. Credo però che sarebbe ancor peggio ricorrere a qualche cavillo avvocatesco ed eludere del tutto il problema. Ciò significherebbe veramente violare la Costituzione sia nella lettera sia soprattutto nello spirito.

Io spero che il buonsenso prevalga. Credo sia noto che la stessa maggioranza regionale ha sottoposto ai deputati sardi ed al Governo una certa gamma di soluzioni, quale più avanzata, quale meno. Io mi sono limitato a sottoporre all'attenzione della Camera e del Governo l'ultima di tali soluzioni, la subordinata minore, quella cioè che risolve il problema in termini di concessione, di una concessione però non discrezionale, ma che è obbligatoria e riguarda tutto il settore.

Se dovessi esprimere il mio pensiero (è vero che non si riesce mai ad ottenere cose che sembrano di elementare buonsenso), di-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

rei che questo problema, che è serio e reale e domani può far sì che la legge presti il fianco a ricorsi alla Corte costituzionale anche da parte di forze interessate a creare ostacoli e ritardi, dovrebbe richiamare l'attenzione della Commissione. Penso che se, prima di giungere al voto, ci fosse un incontro del Comitato dei nove, magari col ministro, non sarebbe difficile trovare una soluzione sulla quale si possa ottenere il consenso generale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colasanto ha proposto, al n. 4°), di sopprimere il terzo capoverso; al n. 5°), primo capoverso, di aggiungere, dopo le parole: « gli enti locali che esercitano », le parole: « e che eserciteranno »; al n. 5°), primo capoverso, di aggiungere, dopo le parole: « l'Ente autonomo per il Volturno », le parole: « nonché le società cooperative di produzione e di distribuzione, con finalità mutualistiche »; allo stesso n. 5°), primo capoverso, di aggiungere, dopo le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge », le parole: « o dalla costituzione di nuove imprese del genere sopra mentovate ». Ha inoltre proposto al n. 6°), di sopprimere l'ultimo periodo, e, subordinatamente, di sostituirlo con i seguenti:

« Resta parimenti escluso dal trasferimento quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 attualmente esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per esigenze dei propri servizi. A questa Azienda saranno trasferite, con norme analoghe a quella della presente legge, le quote di partecipazione detenute da privati nella società Larderello, costituita dalla Azienda medesima, con sua preponderante partecipazione, per lo sfruttamento delle forze endogene toscane a norma del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il relativo onere sarà assunto da detta Azienda a carico dei fondi che è stata autorizzata a procurarsi con legge 27 aprile 1962, n. 211; saranno invece trasferite all'Ente, con indennizzo, le partecipazioni di minoranza che detta Azienda ha in altre imprese di produzione.

Fra l'Azienda delle ferrovie dello Stato e l'Ente saranno stabilite particolari convenzioni per scambi, trasporti e cessioni reciproche di energia e per il coordinato utilizzo di tutte le linee di trasporto e distribuzione della prima e del secondo nonché per concer-

tare l'ulteriore sfruttamento possibile da parte di entrambi delle risorse geotermiche toscane ».

Egli ha infine proposto, al n. 7°), di aggiungere le parole: « Entrambi questi limiti sono elevati a 20 milioni di chilowattore per le società cooperative mutualistiche fra utenti »; e, dopo il n. 7°), di aggiungere il seguente:

« 7°-bis) L'Ente potrà affidare ad enti pubblici e privati e specialmente a cooperative mutualistiche la distribuzione dell'energia in determinati centri abitati, come pure in determinate zone a carattere prevalentemente agricolo ».

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**COLASANTO.** Raccomando l'approvazione del mio primo emendamento al primo capoverso del n. 5°): se ammettiamo la possibilità di mantenere l'autonomia delle attuali aziende municipalizzate, non vedo il motivo per il quale questa stessa autonomia non debba essere accordata ad aziende municipalizzate che potrebbero costituirsi in prosieguo di tempo. La data di costituzione non dovrebbe essere motivo di discriminazione fra le aziende municipalizzate dei comuni italiani.

Correlativamente, un altro emendamento intende stabilire che, ove si costituissero nuove aziende municipalizzate, queste devono avere un certo lasso di tempo per chiedere ed ottenere anch'esse le concessioni.

Allo stesso n. 5°) propongo che le concessioni, da dare su parere favorevole del ministro dell'interno alle municipalizzate e all'Ente autonomo per il Volturno, possano essere estese anche alle aziende cooperative con finalità ed organizzazione mutualistiche. Abbiamo, specialmente in campo agricolo, una discreta quantità di cooperative di distribuzione. Nel nord abbiamo anche cooperative di produzione. Tenuto conto di quello che ad un ente delle dimensioni dell'« Enel » potrebbe costare il cambio di una lampadina o la semplice sorveglianza e manutenzione di una linea campestre, credo conveniente per tutti utilizzare le cooperative per tali incombenze. Si tratta di linee e d'impianti che hanno una utilizzazione molto limitata ed esigono una manutenzione estremamente costosa, rispetto al loro reddito.

Finalmente, al n. 4°), ho proposto di sopprimere l'ultimo periodo, relativo alle ferrovie dello Stato. Non ci possiamo macchiare

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

della vergogna di lasciare agli autoproduttori privati la possibilità di utilizzare direttamente la loro energia e di negare tale possibilità alle ferrovie dello Stato.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. D'accordo.

COLASANTO. Ai privati autoproduttori si lascia la disponibilità dell'energia prodotta, purché ne consumino direttamente almeno il 70 per cento. Perché non usare lo stesso trattamento alle ferrovie dello Stato che consumano oltre il 90 per cento della loro produzione?

Oltre a tale considerazione vi sono esigenze dell'esercizio ferroviario da tener presenti. Le linee primarie delle ferrovie dello Stato sono linee di distribuzione ad alta tensione, le quali fanno capo alle sottostazioni di trasformazione e conversione. In alcune centrali di produzione vi è pure il macchinario di conversione. Mantenendo la formulazione della Commissione, negli stessi locali, in un medesimo vano dovrebbero operare quelli dell'« Enel » e quelli dell'azienda ferroviaria. Nella stessa stanza, nello stesso ambiente, a fianco del quadro col quale si comandano i treni v'è quello col quale si comandano le linee primarie; cioè il quadro dei comandi delle linee che dovrebbero passare all'« Enel ». Dovrebbero lavorare, gomito a gomito, agenti con trattamenti economici e giuridici molto diversi, con scarse possibilità di coesione. Il servizio dei treni potrebbe risentirne le conseguenze.

Ma vi è anche un aspetto di linearità di indirizzo economico. Pochi mesi or sono abbiamo approvato una legge con cui si danno 1.500 miliardi alle ferrovie per ammodernarle e potenziarle. Molti di noi non hanno ritenuto sufficiente tale stanziamento, e a breve distanza di tempo incominciamo a impoverirle. Ora vogliamo depauperarle di tutto il patrimonio degli impianti elettrici di cui sono proprietarie direttamente o a mezzo di società da esse costituite. Si tratta di beni del valore di 150-180 miliardi.

La manutenzione delle linee comprese in questo insieme di impianti è fatta spesso dalle stesse squadre che curano la manutenzione delle linee secondarie di contatto. In molti casi gli stessi pali sostengono la linea primaria e la linea secondaria di contatto che alimenta direttamente i treni. Vi è quindi anche un problema di organizzazione dell'utilizzazione del personale ai fini della redditività complessiva, oltre che della stessa regolarità dell'esercizio ferroviario.

Qui sorge il problema della Larderello, da cui le ferrovie prelevano molto più di un miliardo di chilowattore all'anno.

L'energia costa metà del prezzo medio corrente: la Larderello è stata costruita dai ferrovieri e i loro impianti onorano il nostro paese. Se le ferrovie dovessero acquistare l'energia dall'« Enel » al prezzo medio attuale di mercato, dovrebbero aumentare le passività di 10-12 miliardi, che dovrebbero essere reintegrati dal Tesoro.

Il mio emendamento prevede: 1°) che del bacino della Larderello si possa anche togliere alle ferrovie quanto da esse non ancora utilizzato; 2°) che fra l'« Enel » e le ferrovie si possano fare accordi per utilizzare nel miglior modo possibile e nell'interesse del paese tanto le rimanenti fonti energetiche toscane quanto tutte le linee primarie.

Con gli emendamenti al n. 7°) chiedo infine che l'ente in determinate zone possa affidare la distribuzione di energia ad enti pubblici e privati e segnatamente a cooperative mutualistiche; e che per le cooperative si elevi a 20 milioni di chilowattore il limite di non trasferibilità all'ente.

PRESIDENTE. La onorevole Maria Cocco ha proposto di aggiungere, al n. 5), primo capoverso, dopo le parole: « le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 », le altre: « L'Ente autonomo del Flumendosa ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COCCO MARIA. L'Ente autonomo del Flumendosa si trova in una particolare situazione, in relazione ai compiti istitutivi ad esso assegnati e che consistono principalmente nella utilizzazione delle acque del medio e del basso corso del fiume a fini potabili, di irrigazione e di industrializzazione.

Di qui la complessa natura giuridica dell'ente, che non ha come suo compito principale la produzione di energia elettrica; la presenza di centrali idroelettriche, infatti, ha soltanto lo scopo di utilizzare le acque raccolte negli invasi e che risultano in eccedenza rispetto alle altre finalità dell'ente. La stessa relazione di maggioranza riconosce che la produzione di energia elettrica dell'ente del Flumendosa rappresenta qualcosa di inscindibile dalla sua attività e dalle sue finalità.

Va tenuto presente che l'eventuale cessione degli impianti idroelettrici del Flumendosa all'« Enel » o, eventualmente, all'Ente sardo di elettricità, costituirebbe un magro affare, dal punto di vista economico, poiché in base ad una convenzione attualmente vigente l'ente del Flumendosa cede all'Ente sardo, al prezzo

di tre lire al chilowattora, l'energia non utilizzata ai fini di elevazione delle acque e di immissione delle stesse nei canali. Ove gli impianti del Flumendosa venissero nazionalizzati, non potrebbe essere mantenuto tale prezzo di tre lire, ma esso salirebbe, si presume, almeno a lire 6,50 rappresentanti il costo di pura produzione dell'energia termoelettrica, dato che la maggior parte dell'energia prodotta in Sardegna e facente capo all'Ente sardo è appunto termoelettrica.

Per queste ragioni mi auguro che, anche in base alle considerazioni svolte nella relazione, il Governo voglia esprimere parere favorevole all'accoglimento del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bucalossi ha proposto di aggiungere, al n. 5°), primo capoverso, dopo le parole: « ministro per l'industria e il commercio », le altre: « quando l'impresa locale, per la sua dimensione e per la sua efficienza, assicuri un servizio rispondente alle finalità della presente legge ».

Poiché l'onorevole Bucalossi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Romita ha proposto di aggiungere, al n. 5°), dopo il primo capoverso, il seguente:

« Comuni, province e loro consorzi potranno ottenere dall'Ente, con le medesime modalità, la concessione della sola produzione di energia elettrica da consegnare all'Ente, quando gli impianti relativi a tale attività facciano parte integrante di progetti intesi a realizzare altre finalità di preminente interesse pubblico come: l'approvvigionamento di acqua potabile, l'irrigazione e gli altri usi agricoli, la navigazione interna, la sicurezza igienica e sanitaria, e la vendita dell'energia costituisca l'indispensabile ed insostituibile mezzo di finanziamento di tali progetti ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**ROMITA.** L'emendamento riguarda quella che in termine tecnico è definita utilizzazione a scopo multiplo dei bacini imbriferi. Si tratta, in sostanza, della regolazione di interi fiumi mediante invasi, canalizzazioni e altre opere, realizzata con scopi diversi, che possono andare dall'approvvigionamento di acqua potabile all'irrigazione, alla navigazione interna, alla difesa igienico-sanitaria delle zone rivierasche quando per mezzo degli invasi sia possibile assicurare una maggiore diluizione delle eventuali sostanze inquinanti immesse nel corso d'acqua.

A questi scopi, presenti insieme o separatamente, si aggiunge quasi sempre anche l'utilizzazione delle acque per produzione di forza motrice, in quanto è naturale ed economicamente conveniente utilizzare le portate, gli invasi e i salti disponibili.

Questa utilizzazione idroelettrica è però, di solito, di secondaria importanza rispetto alle altre finalità, assolutamente preminenti. Essa è realizzata non a scopo di lucro, ma allo scopo di fornire un mezzo quasi insostituibile di finanziamento per la realizzazione degli altri obiettivi: irrigui, di alimentazione di acqua potabile o di navigazione interna.

Sono situazioni verificatesi molto spesso nel passato da noi e all'estero. All'estero abbiamo un magnifico esempio americano di questa utilizzazione a scopo multiplo dei corsi d'acqua nella *T.V.A.*, la quale ha realizzato la regolazione del fiume Tennessee, producendo una grande quantità di energia che è servita a giustificare economicamente le opere di regolazione del corso d'acqua.

Realizzazioni sono già state attuate in Italia e altri progetti sono in corso o si stanno studiando. Sono a conoscenza personalmente dei progetti che si riferiscono al fiume Tanaro e interessano le province di Alessandria, di Asti, di Cuneo, di Imperia e di Savona. Le opere previste hanno lo scopo di usare le acque del fiume per l'irrigazione e per fornire acqua potabile alle popolazioni, e permetteranno di irrigare oltre 75 mila ettari nelle province citate.

Per la realizzazione di questo grandioso piano di irrigazione, che verrebbe a rendere più produttiva una estesa plaga agricola, che particolarmente in estati asciutte come questa soffre gravemente per mancanza di acqua, è stato costituito un consorzio fra le cinque province, consorzio che sta per dare il via alle iniziative necessarie per portare a compimento la soluzione di questo problema. Il consorzio fonda la possibilità di finanziare la realizzazione delle opere irrigue e di quelle relative dall'approvvigionamento di acqua potabile esclusivamente o quasi sulla produzione e la vendita di energia elettrica. Una produzione e una vendita che non hanno assolutamente scopo di lucro, ma esclusivamente lo scopo di rendere economicamente fattibile la complessa opera di utilizzazione delle acque del fiume Tanaro.

In riferimento a questa e ad altre situazioni esistenti nel nostro paese, mi sono permesso di presentare l'emendamento, col quale ai consorzi di province e comuni, che hanno il fine di attuare la regolazione a scopo mul-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

tiplo dei corsi d'acqua, di cui la produzione di energia è un sottoprodotto economico ma non l'obiettivo principale, si concede la possibilità di realizzare gli impianti idroelettrici necessari e di produrre energia, quando questa sia elemento insostituibile per mettere a punto un piano finanziario accettabile per la realizzazione del complesso delle opere.

Non mi sembra che vi siano alternative a questa soluzione, se vogliamo raggiungere gli scopi che questi consorzi si prefiggono. Si potrebbe pensare di affidare globalmente all'« Enel » l'esecuzione sia delle opere irrigue sia di quelle idroelettriche: ma l'« Enel » non può né deve, a norma della legge, occuparsi di irrigazione.

Si potrebbe d'altra parte pensare alla realizzazione separata da parte dell'« Enel » dell'aspetto idroelettrico di questi progetti, e da parte dei consorzi dell'aspetto irriguo. Ma, a parte il fatto che l'aspetto idroelettrico a sé stante potrebbe non essere economicamente conveniente, nel senso che l'« Enel » potrebbe più utilmente investire i propri capitali in altri impianti, in quanto gli impianti in questione si giustificerebbero soltanto con la stretta connessione con la restante utilizzazione dei corsi d'acqua, resta la circostanza che la migliore soluzione tecnica di questi progetti si ha quando la progettazione è fatta in modo univoco e sotto un'unica direzione, tenendo conto e delle esigenze idroelettriche e delle esigenze irrigue. Solo in questo modo si può realizzare quell'efficiente coordinamento tra le diverse esigenze, che sarebbe di difficile attuazione una volta che gli impianti fossero stati progettati, costruiti ed eserciti da un ente e l'irrigazione fosse invece affidata alla gestione di un altro ente.

Si può sollevare l'obiezione (ed io mi sono preoccupato di questo) che, se cominciamo ad allargare le maglie della nazionalizzazione, uno degli scopi del provvedimento, e cioè quello dell'unificazione del sistema di produzione, potrebbe venire meno. Già è stata criticata la concessione fatta alle aziende municipalizzate. Ma, appunto per questa ragione, nell'emendamento mi sono preoccupato di precisare che possono venir concesse a questi consorzi non tutte le attività di cui all'articolo 1 della presente legge (vale a dire produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica), ma esclusivamente la produzione di energia.

L'energia sarà ritirata dall'ente ai morsetti degli alternatori dei consorzi; e sarà l'ente ad immetterla poi nella propria rete di distribuzione, secondo una considerazione

globale delle esigenze e delle richieste, sicché non si avrà assolutamente nessuna ripercussione sull'unificazione del servizio di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica. Il prezzo di vendita dell'energia all'« Enel » sarà fissato da quel Comitato dei ministri che regolerà la vita dell'« Enel », tenendo conto degli scopi particolari, tipicamente sociali, che hanno le attività di questi consorzi.

Per queste ragioni; perché l'emendamento va incontro alla necessità, profondamente sentita, di facilitare la soluzione di problemi che, come quelli del Tanaro, sono allo studio da quarant'anni, che oggi dovrebbero venire a soluzione e rischiano invece di essere ritardati di altri quarant'anni; per il fatto che l'emendamento si preoccupa di evitare qualunque influenza negativa sugli scopi di unificazione e di coordinamento del servizio di produzione dell'energia elettrica che sono propri del provvedimento di nazionalizzazione, mi auguro che l'onorevole ministro vorrà accettarlo.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Palazzolo, Alpino, Trombetta, Capua, Biaggi Francantonio, Marzotto e Colitto hanno proposto, al n. 5°), di sopprimere il terzo capoverso.

L'onorevole Palazzolo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**PALAZZOLO.** Affinché non sorgano dubbi di interpretazione sulla portata dell'emendamento di cui brevemente vi parlerò, desidero ribadire ancora una volta che noi liberali siamo contrari alle nazionalizzazioni: a quelle in atto e a quelle che verranno, sempreché il corpo elettorale non fermi in tempo i nazionalizzatori sulla via della mecca degli enti.

Ci siamo indotti a presentare questo emendamento per la regola del « minor male », in confronto a quell'altra in voga del « tanto peggio, tanto meglio ». Oltre tutto, l'emendamento ha il vantaggio di accorciare il lunghissimo articolo 4 della legge, senza con questo voler fare la concorrenza all'onorevole Togni che ha inventato la nuova scienza del coordinamento, per cui i 19 articoli della legge sono stati ridotti a 14.

L'emendamento è semplicissimo: sopprimere il terzo capoverso dell'articolo 5. Tocca a noi prestare a voi nazionalizzatori il filo conduttore, una specie di filo di Arianna, in questo labirinto della vostra logica che, per fortuna, è senza Minotauri.

Non vi siete nemmeno accorti che questo articolo è in contraddizione con lo scopo da voi confessato (che quelli reconditi non li avete confessati) dell'unificazione di tutto il settore

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

dell'energia elettrica, che poi ripartite in mille rivoli attraverso le concessioni regionali, che finirebbero per creare contrasti fra lo Stato e le regioni. Solo con la vostra logica potete immaginare un'economica e razionale unificazione attraverso il dedalo delle incompetenze e delle insufficienze regionali, che oggi si limitano a cinque regioni a statuto speciale, ma che domani diventeranno venti repubblicette, se davvero attuerete l'ordinamento regionale che avete promesso all'onorevole Lombardi e al partito socialista.

Questi sono i frutti della politica di centro-sinistra, politica che non so che cosa abbia di centro perché è tutta di sinistra, una volta che vuole, nello stesso tempo, per colmo di ironia, la nazionalizzazione e le regioni, come dire la tela di Penelope, la fatica di Sisifo oppure un discorso dell'onorevole Moro. Scegliete voi!

Ora, solo con una politica del genere si può concepire di affidare all'E.S.E. la concessione e la distribuzione dell'energia elettrica in Sicilia. Non sapete nemmeno che l'E.S.E. non ha una rete di distribuzione e produce appena 100 mila chilowattore di energia elettrica all'anno e ha soltanto mille utenti, mentre l'« Enel » disporrà di tutta la rete della Società generale elettrica siciliana, che ha un milione e 300 mila utenti e, con l'apporto delle società private Tifeo e Termoelettrica, produce tanta energia elettrica da bastare alle necessità della Sicilia, e da essere anche esportata nel continente attraverso l'elettrodotto che passa per lo stretto di Messina.

Ebbene, nonostante tutto questo, l'assemblea regionale siciliana, che è nata per sperperare il denaro dello Stato e della regione, aveva ideato per l'E.S.E. una inutile rete parallela a quella della Generale elettrica che l'« Enel » — voglio sperare — si asterrà dall'attuare.

Non bisogna infine dimenticare che l'E.S.E. non può riscuotere alcuna fiducia. Questo ente è stato creato dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dell'agricoltura col preciso scopo di creare bacini elettrici ed irrigui, per provvedere in parte al fabbisogno dell'energia elettrica dei privati e dell'industria ed in parte alle necessità dell'agricoltura. Orbene, non un solo ettaro delle riarse campagne della Sicilia questo ente ha irrigato in quindici anni di esistenza e nonostante i sessanta miliardi che ha avuto.

Nel bilancio del 1961 l'onorevole Costarelli ha detto appunto che l'E.S.E. aveva prodotto 100 mila chilowattore ed altri 77 mila ne ha preso per quota parte che gli spettava

come partecipazione alla Termoelettrica siciliana. Questi sono i fatti descritti nella relazione. Inoltre ha costruito un impianto sul fiume Platani che è costato 5-6 miliardi. Una commissione presieduta dal commendatore Santoro — e qui entra in causa il ministro dell'industria — fu delegata dal ministro di stabilire il prezzo dell'energia. Quella commissione stabilì che l'energia elettrica non doveva costare più di 80-90 lire: invece l'E.S.E. produce l'energia a 500 lire il chilowattora. L'agricoltura non ha avuto alcun beneficio e voi sapete quanto le terre arse siciliane ne avrebbero avuto bisogno, specialmente le campagne di Marsala. È vero che adesso è venuto incontro alla Sicilia il signor Danilo Dolci, con lo sciopero della fame, ma fino a questo momento l'irrigazione delle terre non si è vista. Si è visto soltanto lui, che è sempre floridissimo e pasciutissimo: meno mangia e più si ingrassa!

L'onorevole Colombo per le sue doti veramente eccelse è stato scelto dai nazionalizzatori, cioè dai suoi compagni di cordata governativa, per tranquillizzare l'opinione pubblica allarmata per assicurare che non si sarebbero fatte altre nazionalizzazioni. Non so quanti ci hanno creduto; ma una certa categoria di persone vi ha creduto. L'onorevole ministro non ha considerato che le sue assicurazioni non possono valere molto con i socialisti alle calcagna e con i comunisti di rincalzo. Ella, onorevole Colombo, passerà alla storia come il responsabile della nazionalizzazione. Comunque può aspirare alle attenuanti generiche, se accetterà il nostro emendamento. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Scalia e Sinisio hanno proposto al n. 5°), terzo capoverso, di sopprimere le parole: « e all'Ente siciliano di elettricità istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 »; e di aggiungere, in fine le parole: « Le norme delegate definiranno compiti e funzioni dell'Ente siciliano di elettricità istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, quale organo decentrato dell'« Enel » per la Sicilia, modificandone a tal fine, ove e in quanto necessario, le norme istitutive ».

Gli stessi deputati hanno, altresì, proposto di sostituire il n. 7°) con il seguente:

« 7°) l'« Enel » potrà, nei modi che saranno previsti dalla legge delegata, consentire mediante atto di concessione la prosecuzione delle attività distributive alle imprese che non

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di quindici milioni di chilowattore per anno, sempre che sia stata accertata la loro efficienza. In tal caso, per la durata della concessione, gli impianti della ditta concessionaria non sono soggetti a trasferimento »;

di sostituire al n. 7°) il primo periodo con il seguente:

« Non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 5 milioni di chilowattore per anno »; nonché, sempre al primo periodo, di sostituire le parole: « oppure immesso », con le altre: « e immesso ».

L'onorevole Scalia ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SCALIA. Si tratta di due gruppi di emendamenti. Il primo gruppo riguarda la situazione delle regioni a statuto speciale, con particolare riferimento all'Ente siciliano di elettricità. È stata prevista dall'articolo 4 che stiamo trattando l'assimilazione, quanto al trattamento, dell'E.S.E. e dell'Ente sardo di elettricità alle aziende municipalizzate; si potrà cioè chiedere entro due anni la concessione, e la concessione, secondo determinate norme, potrà essere data.

Mi sono subito preoccupato e ho manifestato queste mie gravi perplessità nel corso del mio intervento in sede di discussione generale. Perché? Esporrò brevemente le due ipotesi possibili e le loro conseguenze.

La prima ipotesi è che la concessione sia accordata, la seconda che sia negata. Nel primo caso avremmo la coesistenza nella stessa regione a statuto speciale di due enti, l'ex Società generale elettrica della Sicilia, divenuta « Enel », e l'E.S.E. che sopravviverebbe: nel qual caso, oltre ad avere una grossa confusione nell'ambito della stessa regione, si avrebbe anche che i due enti opererebbero contemporaneamente, nonostante le argomentazioni benevole dell'onorevole Palazzolo, attraverserebbero cioè le stesse zone, con duplicazioni di reti in taluni comuni. Evidentemente tutto questo implicherebbe una confusione che non è certamente auspicabile e verrebbero frustrati i fini generali della legge.

In definitiva, o si crede in questo che stiamo per fare o non si crede, ed io nell'« Enel » credo fermamente per i fini che vuole realizzare, cioè i minori costi, una politica unitaria dell'energia, una serie di cose che dovrebbero risolversi in un beneficio per gli utenti del-

l'energia stessa. Ma il giorno in cui si lasciasse sopravvivere, accanto all'« Enel », l'E.S.E., il quale ultimo diventerebbe, come dire?, artigianale al cospetto del primo, sono convinto che avremmo neutralizzato per la regione siciliana il perseguimento di quegli obiettivi di carattere generale che intendo riaffermare.

In questa ipotesi, sono convinto che si riaffermerebbe l'esigenza del campanile, cioè la tendenza a lasciare tutto inalterato, perché si perderebbero le finalità di carattere generale e, almeno per quanto riguarda la Sicilia, questo provvedimento non si risolverebbe in un beneficio.

Ma voglio ammettere anche la seconda ipotesi, cioè che la concessione non fosse accordata il giorno in cui l'amministrazione regionale avanzasse una richiesta in tal senso. In questo caso avremmo che tutto un cumulo di competenze e di privilegi acquisiti attraverso l'opera svolta da questo ente e dai suoi tecnici verrebbe accantonato per cominciare *ab imis fundamentis* un'opera che potrebbe essere invece regolarmente proseguita. Inoltre, per me il testo è peggiorativo, perché mentre per le aziende municipalizzate si sa che sarà richiesta la concessione, nel caso delle regioni si dice che la richiesta potrà essere avanzata dalle amministrazioni regionali.

Onorevole ministro, mi permetta di dirle che alla base della richiesta non deve stare prima una motivazione politica e poi una motivazione tecnica, semmai il contrario. Il giorno in cui trasferiamo all'amministrazione regionale in tutta la sua complessità politica, nella sua eterogeneità e nella sua mutazione continua, il diritto di chiedere la concessione, non avremo fatto altro che trasformare una richiesta e una decisione che dovevano essere tecniche in una richiesta e in una decisione di carattere politico, non so con quanto giovamento per l'economia e per le finalità istituzionali della regione siciliana e della regione sarda.

Infine, sempre su questo punto, vi è un aspetto giuridico che vorrei sottolineare e un conseguente quesito pratico che l'attuale testo crea ma non risolve. Vorrei chiedere preliminarmente se l'entrata in vigore della legge comporta automaticamente, cioè *ope legis*, lo scioglimento dell'E.S.E. o il passaggio dell'azienda a gestione commissariale o meno. In caso positivo, cioè se l'entrata in vigore della legge comporta automaticamente lo scioglimento dell'E.S.E., come può una domanda rivolta all'« Enel » far divenire

l'ente oggetto di concessione? Occorrerebbe portare la questione in sede legislativa.

La presente legge non provoca lo scioglimento dell'E.S.E.? Ma allora la sua legge istitutiva resta in vigore; ed a che cosa serve allora la domanda, una volta che tali norme continueranno a definire compiti e funzioni dell'ente siciliano? Altro effetto non può avere che quello di un accordo, un compromesso per affidare all'E.S.E. sul piano pratico lo svolgimento di determinati compiti per conto dell'« Enel » in Sicilia, ma non certo quello di attribuire all'E.S.E. funzioni nuove nè di menomare quelle attribuitegli dalla legge istitutiva, che rimanendo in vigore non può essere modificata certo dall'« Enel », né dalla regione, né infine dal Governo, perché tale delega esso non riceve, neanche implicitamente, dalla presente legge.

Conseguentemente, sul piano pratico, è pertanto evidente che con l'attuale testo legislativo l'ente in parola non potrebbe divenire « tutto » per quanto si attiene al settore elettrico in Sicilia, né scomparire, né continuare a fare tutto ciò che ha fatto.

Ecco il motivo per cui mi sono permesso di presentare due emendamenti su questo punto, il primo che è evidentemente soltanto strumentale, il secondo che prevede fin d'ora la sorte dell'E.S.E. nel senso di farne l'organo decentrato dell'« Enel » per la regione siciliana. Qualcuno potrebbe preoccuparsi che ciò rompa l'unicità di direzione, ma proprio all'articolo 3, n. 5°), è detto che « l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione »: quindi non si esclude neanche un decentramento in materia di produzione.

Circa il secondo gruppo di emendamenti, debbo dire che mi sono preoccupato del fatto che esiste in Sicilia una miriade di aziende distributrici, vecchie, cadenti, la cui sopravvivenza farebbe da diaframma all'attuazione della politica dell'ente. Ho qui l'elenco di tutte queste aziende: sono appena 74! Esse hanno tutte bilanci deficitari ed operano un vero e proprio strozzinaggio in materia di energia elettrica.

Ho prospettato pertanto tre soluzioni. La prima è che l'« Enel » possa dare concessioni ad aziende efficienti fino ad un massimo di 15 milioni di chilowattore. Ove questa non fosse accettata, ho proposto che il limite di esenzione automatico della legge venga abbassato da 15 a 5 milioni di chilowattore. Ove neanche questa fosse accettata ho pro-

posto di sostituire al n. 7°) le parole: « oppure immesso » con le parole: « e immesso ».

Capisco che le aziende produttrici e distributrici vengano esentate, ma non capisco perché questa legge dovrebbe esonerare dalla nazionalizzazione quelle aziende distributrici di energia elettrica che rappresentano soltanto dei puri e semplici diaframmi di sfruttamento, perché sono aziende cadenti che sfruttano il personale in maniera indecente pagandolo al di sotto di qualsiasi condizione di equa retribuzione ed esercitano uno strozzinaggio vero e proprio nella distribuzione di energia.

FAILLA. Sono d'accordo!

SCALIA. Ed allora dico: posso capire che l'azienda produttrice e distributtrice, che ha una sua funzione, un suo interesse, una sua necessità di sopravvivere, sia esentata. Solo allora si rende comprensibile quello che andiamo ad approvare; in caso diverso dovrei dire, onorevole ministro, che dopo aver fatto il grande sforzo di creare questo grande quadro, che è l'« Enel », fra l'ente e l'utente, avremmo lasciato un diaframma costituito dalla piccola centrale di Giarre o di Acicastello, che dovrebbe pensare a continuare a sfruttare ed a lucrare sulla distribuzione dell'energia per poter continuare a sopravvivere.

Per queste ragioni, mi auguro che possa essere accettato almeno l'ultimo emendamento del secondo gruppo.

#### Presentazione di un disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della sanità, il disegno di legge:

« Disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri e sulla dimissione degli aiuti, assistenti e ostetriche ospedaliere ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pellegrino, Failla, Speciale, Ferretti, Russo Salvatore, Li Causi, Laconi, Pirastu, Polano e Busetto han-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

no proposto di aggiungere, al n. 5°), terzo capoverso, in fine, le parole:

« I presidenti delle regioni autonome a statuto speciale, nei limiti e per gli effetti dei rispettivi statuti, partecipano comunque al Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 della presente legge, quando questo delibera su materie per le quali gli statuti speciali prevedono la partecipazione dei presidenti regionali al Consiglio dei ministri ».

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PELLEGRINO. Con il nostro emendamento non chiediamo di rompere le linee fondamentali del disegno di legge in esame. Noi proponiamo soltanto che, nello spirito dello statuto regionale siciliano e dello statuto regionale sardo, l'istituendo Ente per l'energia elettrica venga a svolgere la sua attività e perseguire i fini in queste regioni rispettando i loro diritti costituzionali.

Devo ricordare che gli statuti della regione siciliana e della regione sarda prevedono la partecipazione di loro rappresentanti ai lavori di organi costituzionali o di organi centrali statali, allorché questi trattino di materie interessanti queste regioni.

L'articolo 21 dello statuto siciliano, nello stabilire le funzioni del presidente della regione, dispone, tra l'altro: « Col rango di ministro partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione ». Mentre l'articolo 22 dispone che « La regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante... alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato e alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti... che possono comunque interessare la regione ».

Quindi, è statuito il diritto di queste regioni a partecipare con voto deliberante alle sedute di quegli organismi e di quei comitati che si occupano di materie che le riguardano.

Ora, la materia elettrica passa all'« Enel » ed evidentemente l'ente si dovrà muovere secondo le direttive che saranno stabilite dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 1, che la Camera ha già approvato.

Ovviamente il Comitato dei ministri si occuperà anche dell'attività dell'« Enel » in Sicilia, però, *inaudita altera parte*, cioè senza che la regione siciliana ed anche la regione sarda possano essere ascoltate, mentre sono parti interessate, e verrebbero a subire una politica — quella elettrica — che è elemento

fondamentale per il proprio sviluppo economico e sociale, senza poter dire la propria opinione, cosa che per quanto riguarda la Sicilia, in modo particolare, è potuta avvenire attraverso l'E.S.E.

In tal modo, dal punto di vista democratico, la legge non costituirebbe un passo avanti ed è questo il significato dell'emendamento che noi presentiamo. E poiché non pensiamo esistano motivi tecnici né giuridico-costituzionali che inducano a non accoglierlo, noi nutriamo fiducia che esso venga approvato, anche perché in caso contrario si verrebbe a non tener conto dei diritti delle regioni a statuto speciale e si conculcherebbero le loro prerogative autonomistiche.

L'approvazione di questo emendamento è nell'auspicio di tutti i siciliani tanto da essere stato precipuamente segnalato al Parlamento ed al Governo dal presidente stesso della regione siciliana.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marengi e Lucifredi hanno proposto, al n. 5°), di aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Le disposizioni di cui al presente n. 5°) si applicano anche ai consorzi tra comuni e province, costituiti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che siano titolari di concessioni idroelettriche o promiscue ».

Subordinatamente, hanno proposto di aggiungere il seguente capoverso:

« Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, che siano titolari di concessioni idroelettriche o promiscue ».

L'onorevole Marengi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MARENGHI. È spiacevole constatare come un provvedimento di enorme importanza per l'economia del nostro paese (quale quello oggi in discussione) non tenga nella dovuta considerazione il caso dei consorzi tra comuni e province, costituiti a norma della legge comunale e provinciale, i quali siano titolari di concessioni idroelettriche o promiscue, che non abbiano ancora impianti in funzione (pur essendo alla vigilia dell'inizio dei lavori) per le opere in programma. Si tratta in genere (e ci riferiamo in modo speciale al caso del consorzio ligure-piacentino Trebbia-Aveto, che riunisce Genova e Piacenza nello sfruttamento di un importante bacino imbrifero),

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

di enti che si propongono non già di distribuire l'energia elettrica, ma soltanto di produrla (ed in proporzioni modeste, anche se superiori al limite di 10 milioni di chilowattora annui) al fine di finanziare opere aventi anche scopo irriguo e potabile, vale a dire per rendere possibile il raggiungimento di finalità di pubblico interesse, le quali non sarebbero raggiungibili senza i proventi dell'utilizzazione idroelettrica.

Sono diversi i casi di questo tipo, ma, a quanto ci risulta, quello che interessa le province di Genova e Piacenza è il più significativo in quanto, a seguito del disegno di legge in esame, viene oggi a trovarsi in questa strana e grave situazione: esso è alla vigilia dell'inizio dei lavori per la costruzione di un impianto idroelettrico ed irriguo per il quale ha ottenuto regolare concessione: si tratta di due serbatoi intercomunicanti dell'invaso di 52 milioni di metri cubi, che consentiranno di produrre 90 milioni di chilowattora l'anno e di irrigare 30 mila ettari di terreno nella pianura piacentina, con immensi vantaggi per l'economia agricola della zona.

Naturalmente, detto consorzio ha predisposto un piano finanziario in cui il reddito della produzione di energia elettrica serve a finanziare l'opera, che ha anche finalità irrigua, tanto che per essa è riuscito ad ottenere il contributo dello Stato nella misura massima consentita del 60 per cento del costo delle dighe: si tratta di un contributo di quasi 3 miliardi. Gli altri elementi del piano finanziario consistono in un contributo degli agricoltori che ritrarrebbero beneficio dall'opera ed in un contributo del comune di Genova, a titolo di compenso per vantaggi potabili già ottenuti. Tutto era predisposto per l'inizio, entro l'anno, dei lavori, attesi da oltre 40 anni dalle popolazioni interessate.

Ora, a nostro avviso, il disegno di legge in oggetto, ignorando il caso di detti consorzi, in quanto non li considera come esenti dal trasferimento all'« Enel » né come soggetti al trasferimento stesso (dato che essi non hanno ancora impianti in funzione, li pone in una situazione di grave incertezza.

Noi riteniamo che, come l'articolo 4 al punto 5°) prevede un certo trattamento per le municipalizzate e per gli enti regionali, lo stesso trattamento dovrebbe essere previsto anche per i consorzi tra comuni e province che non siano costituiti a norma del testo unico sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, bensì a norma del testo unico della legge comunale e provinciale.

Ben conoscendo i riflessi negativi che scaturirebbero dalla mancata previsione del caso in esame, sentiamo il dovere di chiedere che alla fine del n. 5°) dell'articolo 4 venga aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al precedente n. 5°) si applicano anche ai consorzi tra comuni e province, costituiti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che siano titolari di concessioni idroelettriche o promiscue ».

Ma, per estremo senso di responsabilità e in via del tutto subordinata, noi chiediamo che venga almeno previsto il trasferimento all'« Enel » di tutto il complesso dei rapporti giuridici di questi consorzi, o almeno di quelli che, come il sopracitato del Trebbia-Avelo, hanno già concessioni in atto, piani finanziari, e che sono oggi alla estrema vigilia della realizzazione delle opere relative. È il minimo che per ragioni ovvie di logica e di giustizia noi possiamo chiedere.

In caso contrario, cioè se la legge non prevedesse il subingresso dell'« Enel » in tutti i rapporti giuridici di questi enti, si avrebbero incalcolabili danni dovuti al ritardo e forse al totale abbandono dei relativi progetti e programmi. Infatti le concessioni di cui essi sono titolari decadrebbero e, quand'anche dette concessioni fossero successivamente riprese dall'« Enel », non si può ignorare: 1°) che si tratta di concessioni relative ad opere aventi scarso interesse idroelettrico; 2°) che l'« Enel », pur riprendendo dette concessioni, non subentrerebbe affatto nella titolarità dei vari addendi dei piani finanziari predisposti dai consorzi (sempre che esso non succeda ad essi in tutti i rapporti giuridici); 3°) che si perderebbe comunque parecchio tempo, con grave danno per le esigenze che le opere mirano a soddisfare; 4°) che, venendo meno il loro scopo per il decadere dalle concessioni, non potrebbe aversi lo scioglimento di detti consorzi ed il conseguente licenziamento dei dipendenti.

Tutto ciò considerato, nell'autentico ed effettivo interesse generale, noi riteniamo che non si possa prescindere dal prevedere almeno l'integrale subingresso dell'« Enel » in tutti i rapporti giuridici dei consorzi tra comuni e province, costituiti in base al testo unico delle leggi comunale e provinciale e che siano attualmente titolari di concessioni idroelettriche o promiscue, pur non avendo ancora impianti in funzione.

È questione di giustizia! Non è possibile ignorare quali sarebbero gli effetti negativi di un mancato accoglimento di questa nostra

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

proposta: noi abbiamo in coscienza sentito il dovere di esporli in tutta obiettività e franchezza. Non è pure pensabile che comuni e province, in quanto utenti irrigui e potabili, debbano oggi risentire danno dalla statizzazione dell'energia elettrica.

Confido nel benevolo accoglimento dei nostri emendamenti da parte del Governo e della Camera.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DE PASQUALE: « Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (4124);

AMADEO ALDO: « Modifica della legge 24 luglio 1962, n. 1104, sul divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » (4125).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Approvazioni in Commissione.**

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (Affari esteri):

« Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (Approvato dalla III Commissione del Senato) (4005);

« Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco » (Approvato dalla III Commissione del Senato) (4006);

« Contributo per il 1959 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A.) » (Approvato dalla III Commissione del Senato) (4007);

« Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.) » (Approvato dalla III Commissione del Senato) (4035);

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

« Indennità ai tecnici radiologi che accompagnano il medico provinciale nelle ispezioni agli impianti radiologici e di radioterapia » (Approvato dalla XI Commissione del Senato) (3932).

**Deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. La X Commissione (Trasporti) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

AMODIO ed altri: « Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale » (4001).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle 14,20, è ripresa alle 17).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Gli onorevoli Failla, Bussetto, Dami, Granati, Kuntze, Longo, Napolitano Giorgio, Natoli, Raffaelli, Soliano e Sullotto hanno proposto di aggiungere, in fine, al n. 5°), il seguente capoverso:

« Nei casi in cui l'attività distributiva sarà esercitata dalle aziende ed enti pubblici di cui ai commi precedenti, essa sarà estesa alla intera zona geografica in cui detti enti ed aziende operano, compreso il settore eventualmente gestito da imprese soggette ad esproprio in base alla presente legge ».

L'onorevole Failla ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FAILLA. I miei colleghi di gruppo hanno già chiarito che l'emendamento principale del gruppo comunista al n. 5°) è quello Laconi. Ma, in via subordinata all'emendamento Laconi, si pone l'emendamento Natoli, illustrato questa mattina.

La proposta da me formulata come comma aggiuntivo al n. 5°) deve considerarsi collegata all'emendamento Natoli; ma può considerarsi valida sia che l'emendamento Natoli sia approvato, come mi auguro, sia che venga mantenuto il testo della Commissione.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

Il principio ispiratore di questo emendamento è stato affermato da una larga maggioranza della Commissione speciale ed è del resto riecheggiato nella relazione De' Cocci, la quale dice che « nei casi degli enti che possono ottenere dall'Ente nazionale la concessione delle attività di cui all'articolo 1, ma che attualmente si trovino nella situazione di effettuare la distribuzione dell'energia elettrica in zone geografiche o città nelle quali coesiste una rete di distribuzione di un'impresa privata (che come tale sarà assorbita dall'ente), dovrà a suo tempo esaminarsi la possibilità di concedere la nuova distribuzione interamente all'ente pubblico che attualmente vi partecipa, se esso presenta la richiesta di ottenere la concessione, con il passaggio a detto ente della parte di rete di distribuzione che attualmente appartiene alla impresa privata ».

Si deve riconoscere che le espressioni del relatore per la maggioranza sono purtroppo vaghe e non corrispondono alla volontà che si espresse con chiarezza in seno alla Commissione speciale. Proprio questa genericità di espressioni usate dal relatore ha dato luogo, anche da parte di colleghi della democrazia cristiana, intervenuti nel corso della discussione generale, ad interpretazioni contrastanti con quello che secondo noi è lo spirito cui si sono informati i lavori della Commissione. Ci parrebbe quindi opportuno inserire al riguardo nella legge una norma chiara e inequivoca.

Su un punto mi sembra vi sia addirittura l'unanimità della Camera (come è confermato dalla presentazione di numerosi emendamenti dettati dalla medesima esigenza, pur se prevedono diverse soluzioni) e cioè sul fatto che sia necessario garantire l'unità della gestione, almeno di certi servizi, e che è da scartarsi l'ipotesi che in una stessa città o zona geografica possano coesistere due diverse attrezzature di distribuzione, due reti di elettrodotti, due organizzazioni aziendali facenti capo a diversi enti pubblici.

Né si tratterebbe di un caso isolato, perché si può dire in tutte le regioni, dal Piemonte alla Sicilia, dalla Lombardia alla Sardegna, a fianco di aziende municipalizzate o di enti pubblici agiscono società private o comunque soggette ad esproprio.

Noi deputati comunisti proponiamo che, nel campo della distribuzione, la precedenza debba andare agli enti pubblici collegati con organi periferici di potere. Del resto ripeto è questa l'opinione espressa da una larga mag-

gioranza della Commissione e riflessa nella relazione di maggioranza.

Come ho detto, il mio emendamento, evidentemente, decadrebbe ove venisse accolto il nostro emendamento principale, quello Laconi; esso si collega, in via subordinata, all'emendamento Natoli ma può restare in vita anche nel caso in cui la Camera desse voto favorevole al testo della Commissione. In tal caso il principio dell'unico concessionario avrebbe vigore dopo che fosse assunta la decisione se accordare o meno all'ente locale o all'azienda municipalizzata la concessione di determinate attività di cui all'articolo 1 della legge, mentre attraverso questo emendamento noi affermiamo lo stesso principio per la sola attività di distribuzione.

In altri termini, la nostra proposta non si pone in contrasto con l'esigenza dell'impostazione unitaria che si vuole attribuire alle altre attività dell'« Enel » e principalmente alla produzione, ma vuole in sostanza rappresentare una garanzia di articolazione del sistema e di partecipazione democratica dal basso alla direzione della vita dell'ente.

Una garanzia per altro non certamente organica quale quella che sarebbe stata offerta dall'approvazione da parte della Camera degli emendamenti presentati dall'onorevole Bussetto all'articolo 3 della legge: la nostra difesa delle aziende municipalizzate, degli enti regionali, trae maggiore vigore e ragione d'essere proprio dal fatto che le nostre proposte relative ad una articolazione democratica delle strutture dell'ente sono state respinte dalla Camera.

Non mi soffermerò a confutare l'intervento che l'onorevole Palazzolo ha stamane dedicato all'Ente siciliano di elettricità: la storia vera dell'E.S.E. è la storia degli ostacoli posti dai governi succedutisi dal 1947 ad oggi nei confronti di questo ente, storia che potrebbe risultare veramente edificante. Per esempio, il fondo di dotazione dell'E.S.E. non è stato mai corrisposto per intero, ma soltanto per metà, si da costringere l'ente a sospendere l'esecuzione delle opere con evidente maggiorazione dei costi di produzione.

Se è vero che da questo tipo di politica nei confronti di questo ente scaturiscono alcune deficienze anche gravi che si riscontrano nella vita dell'E.S.E., le cifre e le informazioni fornite dall'onorevole Palazzolo non corrispondono per nulla al vero. Egli ci ha fornito dati assolutamente inesatti o arretrati di almeno dieci anni. Del resto un intervento identico a quello di poco fa l'onorevole Palazzolo lo fece cinque o dieci anni fa: dob-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

biamo dare atto al collega del gruppo liberale di avere compiuto uno sforzo di aggiornamento dei lazzi e delle barzellette; non ha compiuto però lo stesso sforzo per quanto riguarda le cifre e i dati prospettati alla Camera.

Un apprezzamento diverso è doveroso fare dell'intervento, sempre su questa materia, che abbiamo ascoltato da parte del collega Scalia. Il suo intervento suscita in me non solo dissenso ma anche doloroso stupore. Egli in sostanza propone di ridurre l'E.S.E. ad una pura e semplice articolazione dell'« Enel », cioè — dopo che la maggioranza della Camera ha respinto i nostri emendamenti all'articolo 3 — ad un organismo puramente burocratico che escluderebbe in via assoluta ogni ruolo dei poteri regionali e la partecipazione alla direzione delle aziende elettriche su scala regionale dei rappresentanti dei lavoratori dell'isola, come invece oggi è sancito nella legge istitutiva dell'ente.

Questo e non altro potrebbe significare una delega in bianco al Governo, come propone l'onorevole Scalia; delega che lascerebbe al Governo, senza che noi dettassimo alcun principio orientativo, la facoltà di modificare una legge così importante per lo sviluppo non solo economico ma democratico della Sicilia. L'onorevole Scalia ha saltato a piè pari, semplicemente ignorandole, le argomentazioni dell'onorevole Laconi, largamente valide anche per la Sicilia. Si tratta di problemi costituzionali delicatissimi a cui noi Assemblea politica non possiamo che sforzarci di dare una soluzione politica adeguata.

In questo senso si colloca anche l'emendamento illustrato stamani dal collega Pellegrino che muove non solo da preoccupazioni di rispetto formale di precise norme costituzionali, ma anche da determinate preoccupazioni politiche.

Ai colleghi siciliani e in particolare all'onorevole Scalia devo ricordare che, per quanto riguarda specificamente l'E.S.E., vi fu nella Commissione speciale un sensibile travaglio, essendosi partiti da un testo governativo che, forse al di là delle intenzioni dell'estensore, sopprimeva puramente e semplicemente l'ente stesso. Devo ricordare che la revisione e il miglioramento, se pure relativo, della parte riguardante l'E.S.E., ha preso le mosse da un'iniziativa del gruppo comunista mentre purtroppo i colleghi siciliani della democrazia cristiana vollero rimanere del tutto estranei a questa travagliata discussione.

Noi consideriamo pertanto l'emendamento Scalia come peggiorativo rispetto allo stesso testo — già insoddisfacente per noi — che fati-

cosamente è stato varato in Commissione. In tutta franchezza, non ho capito perché l'onorevole Scalia vorrebbe sottrarre agli enti locali — ai comuni, alle province, ai consorzi dei comuni e più ancora alle regioni, munite di poteri legislativi primari — una partecipazione alle decisioni sul futuro degli enti regionali, e vorrebbe invece che l'iniziativa sulle richieste delle concessioni previste dal testo in esame, partisse direttamente dai consigli d'amministrazione degli enti e delle aziende, con il pericolo di cadere in patriottismi di aziende e di enti, o comunque in questioni particolaristiche che potrebbero viziare un giudizio sugli interessi reali di quella determinata città o di quella determinata regione.

Del resto, ci chiediamo che cosa voglia dire l'accento, indistintamente ricorrente nell'intervento dell'onorevole Scalia, al rinvio di queste decisioni in sede politica (e l'assemblea regionale è appunto una sede politica) per una parte almeno delle decisioni relative al futuro di questi enti. Dovremmo davvero ritenere che l'onorevole Scalia considera problemi della natura di quelli di cui stiamo discutendo in maniera tale da ridurli semplicemente a considerazioni tecniche e non essenzialmente politiche.

Mi auguro che la sensibilità politica dell'onorevole Scalia, legato a un'organizzazione di lavoratori, e anche la sua sensibilità di siciliano (direi di siciliano con la « esse » maiuscola), cioè non legato a visioni o a beghe particolaristiche, ma proveniente da una esperienza autonomistica viva e irriducibile, anche se travagliata, lo inducano a ritirare il suo emendamento. Se invece dovesse insistere, il mio gruppo si batterà altrimenti fino in fondo, contro il suo accoglimento da parte della Camera. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Sarti, Sabatini, Baldi, Bima, Piccoli, Amadeo, Cocco Maria, Pavan, Colleoni, Lucifredi e Romita hanno proposto di sostituire all'emendamento Marengi, le parole: « costituiti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 », con le parole: « costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue ».

L'onorevole Sarti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**SARTI.** Vi insisto e rinuncio allo svolgimento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Audisio, De Pasquale, Diaz Laura, Pirastu, Laconi, Bigi, Calasso, Conte, Montanari Silvano, Brighenti

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

e Bartesaghi hanno proposto di sostituire, all'emendamento Marenghi, le parole: « costituiti a norma », sino alla fine, con le parole: « costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue ».

L'onorevole Audisio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AUDISIO. Io non sono convinto che le parole espresse nel nostro emendamento siano da sole sufficienti ad illustrare la situazione abbastanza grave che si sta verificando in alcune zone della nostra penisola. So che parlare di grandi problemi generali riesce spesso più facile che non riferirsi direttamente a situazioni concrete. Tuttavia, tenterò brevemente di puntualizzare un problema che per numerosi colleghi di questa Camera sta determinando, sotto certi aspetti, una situazione in cresciuta.

Con la grande maggioranza dei colleghi, io sono favorevolissimo alla impostazione del problema della nazionalizzazione dell'energia elettrica, così come è stata presentata nel testo che stiamo discutendo, pur augurandomi che gli emendamenti presentati dal mio gruppo possano venire accolti. Non posso, tuttavia, nascondermi le preoccupazioni profonde che sento per quelle situazioni che vengono a determinarsi in seguito all'approvazione dello articolo 4, al n. 5°), così come attualmente formulato, senza tener conto della realtà nella quale ci troviamo ad operare.

Stamane, un collega, mi pare l'onorevole Romita, nell'illustrare il suo emendamento ha fatto un riferimento specifico ad una particolare situazione, che io conosco concretamente e sulla quale voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro: quella del Consorzio interprovinciale ligure-piemontese per la utilizzazione del bacino montano del Tanaro.

Ella sa, signor ministro, che da quarantacinque anni le amministrazioni provinciali delle cinque province di Alessandria, Cuneo, Asti, Imperia e Savona, stanno lavorando insieme per portare a termine gli studi in materia. Le cose non furono mai facili, le difficoltà apparvero quasi insormontabili, finalmente si addivenne all'approvazione dei punti essenziali ed il consorzio del Tanaro dal maggio 1952 ha potuto dedicarsi all'approntamento degli strumenti operativi. Ecco perché le giuste esigenze che l'emendamento Romita pone in rilievo devono essere valutate.

Io non entrerò, per ora, nel merito dell'emendamento Romita, ma prego vivamente il ministro di venirci in aiuto, tenendo pre-

sente che qui trattiamo una questione che non tocca minimamente interessi speculativi privati in quanto non vi sono monopoli o aziende private che siano interessate all'attività del consorzio, che è un ente pubblico.

Noi pensiamo che non si debba assolutamente consentire che quest'ingente mole di lavoro e i notevoli fondi spesi vadano perduti senza provvedere in sede legislativa alle necessarie rettifiche. Dico rettifiche perché noi ci ricollegiamo all'emendamento Marenghi in quanto lo consideriamo atto a superare le difficoltà che in questo momento stanno sorgendo.

Ella sa, signor ministro, che il Consorzio ligure-piemontese è interessato più che alla produzione dell'energia elettrica alla irrigazione di un vasto comprensorio di oltre 75 mila ettari di terra. Ella sa che il tratto Finale Ligure-Imperia non è provvisto di acqua potabile; solo con la realizzazione del grande lavoro di trasformazione del bacino montano sarà possibile fornire l'acqua potabile a questa zona. È da rilevare il condizionamento del piano d'irrigazione alla gestione dell'impianto idroelettrico in quanto i proventi ricavati dall'esercizio dei bacini idroelettrici sono indispensabili per poter continuare a sviluppare tutto ciò che attiene alla parte irrigua, alla parte sanitaria, alla parte igienica previste dai vari piani già approntati.

Alla luce del disegno di legge in esame, il consorzio del Tanaro potrà produrre energia elettrica soltanto se fosse considerato alla stregua di azienda municipalizzata. A questo punto sorge la domanda: può l'emendamento Romita soddisfare questa esigenza? In questo momento non saprei dare una risposta: tuttavia il consorzio assolve le sue funzioni come se fosse un'azienda municipalizzata. L'emendamento Marenghi, che ho attentamente esaminato e ritengo sia una base sulla quale è possibile senza dubbio istituire qualche cosa che salvaguardi tali legittimi interessi, tiene conto della sostanza delle questioni che sono state qui portate.

Pertanto, per mantenere integri i fini perseguiti dal consorzio del Tanaro, per salvaguardare e tutelare gli interessi collettivi attinenti all'economia agricola che il consorzio tutela, si appalesa opportuna ed indispensabile una intesa fra il consorzio del Tanaro e l'istituendo « Enel ». Questa è la linea secondo me più opportuna e efficace: stabilire cioè fin da oggi in sede legislativa che senza questa intesa non sarebbe più possibile continuare gli studi, i lavori e i sacrifici già iniziati dal consorzio.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

Penso perciò che l'onorevole ministro Colombo, che tratta sempre seriamente le questioni che gli vengono sottoposte, valuti nell'entità concreta quanto ho avuto modestamente l'onore di esporre per richiamare la sua attenzione su questo problema.

Secondo me, è necessario che le opere irriigue del Tanaro, siano tenute presenti nel piano di realizzazione dell'« Enel ». Se l'« Enel » non deve, secondo gli articoli già approvati in precedenza, provvedere ad altre opere che non siano quelle direttamente legate all'articolo 1 di questa legge, ecco la via: l'intesa fra l'« Enel » e il Consorzio interprovinciale piemontese-ligure venga già prevista da una nostra presa di posizione consapevole e responsabile.

Noi pensiamo pertanto che l'emendamento Marengi, opportunamente modificato con il mio subemendamento, risolve sodisfacentemente questo aspetto della questione, nel pieno rispetto degli indirizzi e dei principi che stanno alla base del provvedimento in esame.

Se potessi domani alla riunione straordinaria del consiglio provinciale della mia città riferire che qui si è operato in questa direzione, con questi propositi, cioè salvaguardando i principi, e tenendo ben presente l'esigenza giusta e legittima di vaste zone della nostra terra, avrei fatto la mia parte di dovere e ne sarei sodisfatto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire al n. 6°), il primo periodo, le parole: « purché il fabbisogno superi il 70 per cento », con le parole: « purché il fabbisogno superi il 50 per cento »; di aggiungere al n. 6°), primo periodo, dopo le parole: « che producono », le parole: « trasportano e trasformano »; di sostituire, al n. 6°), primo periodo, le parole: « energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni », con le parole: « energia elettrica che può essere destinata a soddisfare fabbisogni »; di sostituire al n. 6°), secondo periodo, le parole: « non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta », con le parole: « per tre anni consecutivi non abbia superato il 50 per cento dell'energia prodotta »; di sostituire al n. 7°), primo periodo, le parole: « più di 15 milioni di chilowattore », con le parole: « più di 25 milioni di chilowattore »;

di sostituire al n. 7°), secondo periodo, le parole: « superato i 15 milioni di chilowattore per anno », con le parole: « superato i 25 milioni di chilowattore per anno ».

DELFINO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Il fatto che si sia lasciata agli autoproduttori la possibilità di continuare ad utilizzare l'energia da essi prodotta rientra in definitiva fra quelli che dovrebbero essere gli scopi generali della legge, cioè assicurare energia al minor costo possibile ed in quantità adeguata allo sviluppo economico nazionale. È appunto il caso di quelle imprese che sono riuscite con un loro ciclo di produzione a procurarsi l'energia ad un minimo costo. D'altronde, ci sembra che questa deroga dalla norma generale di nazionalizzazione non possa essere valutata come una deroga al monopolio dell'« Enel », perché l'energia che non sarà consumata direttamente da queste aziende non potrà essere venduta direttamente agli autoproduttori medesimi, ma dovrà essere ceduta all'ente di Stato.

Sotto tale aspetto ci pare strana, direi superflua, questa limitazione determinata dalla percentuale di consumo. Se l'energia non potrà essere venduta direttamente, ma dovrà essere ceduta all'« Enel », non si vede perché la norma riguardi solo le imprese con fabbisogno eccedente il 70 per cento dell'energia prodotta. Riteniamo, inoltre, che questa limitazione possa essere pericolosa sotto diversi aspetti, ed è per questo che chiediamo che la percentuale venga abbassata al 50 per cento.

Quali sono, a nostro avviso, i pericoli? La costruzione di impianti idroelettrici richiede tempi di attuazione indubbiamente diversi da quelli che determinano l'aumento o la diminuzione di una produzione aziendale. Non è cioè che possano andare insieme un aumento di produzione di manufatti ed un aumento di produzione elettrica. Anche la produzione di manufatti dipende da varie situazioni di mercato che non possono essere tenute continuamente al livello della produzione di energia elettrica. Allora potrebbe accadere che, se per una contrazione nella produzione di manufatti, l'azienda avesse un consumo di energia inferiore al 70 per cento, una parte di energia non sarebbe prodotta, cioè nei bacini idroelettrici sarebbe eliminata una parte di acqua o nelle centrali termoelettriche non entrerebbero in funzione determinati impianti. In sostanza, potrebbe accadere che gli autoproduttori fossero costretti in de-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

terminate situazioni a produrre meno energia rispetto al normale fabbisogno, e la minore quantità di energia prodotta andrebbe a danno dell'« Enel ».

Riteniamo, quindi, che non potendo gli autoproduttori vendere direttamente l'energia, ma dovendola vendere all'« Enel », è opportuno, anche per i fini della programmazione, stabilire la percentuale al limite inferiore del 50 per cento, eventualmente fissando con maggior chiarezza l'obbligo di cedere energia ulteriore all'« Enel ». Non mi sembra però che la legge sia molto chiara a questo proposito.

L'altro nostro emendamento riguardante la decorrenza è forse superato da un emendamento introdotto dalla Commissione, che a noi sembra accettabile. Per coloro i quali attualmente non vengono espropriati è previsto un termine di tre anni per valutare se abbiano o meno assorbito col loro fabbisogno il 70 per cento della produzione. Le imprese che hanno già programmato e hanno in corso di costruzione impianti che non sapevano di dover limitare sono ora in grado di prendere opportune decisioni.

Col nostro emendamento al numero 7°), proponiamo che quei 10 milioni di chilowattore portati a 15 dalla Commissione per le aziende escluse dalla nazionalizzazione, siano portati a 25. Già abbiamo l'impressione che questa esclusione cui si è ricorsi sia stato un mezzo piuttosto comodo da parte del nuovo ente per non prendere troppe « gatte da pelare » con queste aziende minori, le quali sono quelle che operano in condizioni di maggiore difficoltà, quelle che hanno i servizi più scadenti e quelle soprattutto che assicurano comunque la fornitura in quelle zone che devono essere maggiormente curate. Ora crediamo che fissare questo limite di 15 milioni di chilowattore significhi porre queste numerose piccole aziende in una situazione eccessivamente costrittiva evitando che essi sviluppino la potenziale producibilità di energia, mentre invece operano proprio in zone dove sarebbe opportuno aumentare questa offerta di energia. In conclusione: o si nazionalizza tutto o si eleva il limite. Non si vede altrimenti come si possa migliorare il servizio in quelle zone dove esso è peggiore.

Da informazioni che ci siamo fatto carico di assumere è risultato che le imprese che producono da 15 a 25 milioni di chilowattore annui non sarebbero più di 7 o 8: poche quindi quelle che verrebbero ad esser favorite, contro le 1.500 piccole imprese cui si darebbe una prospettiva di lavoro a vantag-

gio di quelle zone dove l'elettrificazione è deficitaria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Dami, Failla, Granati, Kuntze, Longo, Napolitano Giorgio, Natoli, Raffaelli, Soliano e Sulotto hanno proposto di sostituire al n. 6°), primo periodo, la parola: « elettrica », con la parola: « termoelettrica »; di sopprimere al n. 6°), primo periodo, le parole: « o da imprese consorziate o consociate »; di sostituire al n. 6°), primo periodo, la cifra: « 70 », con la cifra: « 80 ».

Gli onorevoli Soliano, Busetto, Dami, Failla, Granati, Kuntze, Longo, Napolitano Giorgio, Natoli, Raffaelli e Sulotto hanno proposto di sostituire al n. 6°), primo periodo, le parole: « imprese consorziate e consociate », con le parole: « imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961 ».

Gli onorevoli Busetto, Dami, Failla, Kuntze, Longo, Napolitano Giorgio, Natoli, Raffaelli, Soliano e Sulotto hanno proposto di sostituire al n. 6°), secondo periodo, la cifra: « 70 », con la cifra: « 80 »; di sostituire al n. 6°) il terzo periodo con il seguente: « Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato dei ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio della sola produzione di energia elettrica ove questa sia parte integrante di un ciclo produttivo ».

BUSETTO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Le nostre proposte sono rivolte a far sì che l'autoproduzione svolga la propria attività esclusivamente nel campo dell'energia termoelettrica, trasferendo quindi al nuovo ente per l'energia gli impianti idroelettrici che sono oggi di proprietà degli autoproduttori privati; inoltre, ad elevare all'80 per cento il livello di fabbisogno che gli stessi autoproduttori devono superare per non essere soggetti al trasferimento all'ente; in terzo luogo a far sì che siano considerate come società autoproduttrici di energia elettrica da destinare ai processi industriali dei propri stabilimenti, solo quelle società che si configurino come imprese a sé stanti, eliminando di conseguenza dal testo della legge la esclusione dal trasferimento all'ente delle imprese autoproduttrici « consorziate o consociate » come afferma il testo approvato dalla Commissione. In quarto luogo le nostre proposte sono rivolte a limitare al massimo grado l'autoproduzione nel futuro, stabilendo esplicitamente che a soggetti diversi dall'« Enel »

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

potrà essere consentito l'esercizio della sola produzione di energia — quindi della sola attività di produzione —, ove questa si presenti come parte integrante di un ciclo produttivo.

A noi pare che queste nostre proposte rispondano ad esigenze di rilevante importanza. Innanzi tutto alla necessità di assicurare al nuovo ente il maggior numero degli impianti elettrici esistenti, cioè la quasi totalità degli impianti di produzione dei monopoli privati, proprio allo scopo di attuare le finalità stesse di una politica energetica nazionale di cui l'ente rappresenta lo strumento primario; finalità che significano: unicità del servizio nei diversi campi, coordinamento nazionale delle funzioni che devono avere gli impianti termici e gli impianti idroelettrici, abbassamento dei costi, nuovo regime di tariffe a favore dei comuni popolari. E questo importante complesso di obiettivi da raggiungere deve avere, ripeto, i suoi riflessi soprattutto nello stesso regime tariffario, che si ritiene debba essere perfezionato dall'ente a favore dell'utenza popolare nel nostro paese.

E per convincersi del fatto che la nazionalizzazione non sarebbe completa se non intaccasse il potere di cui dispongono gli autoproduttori privati, particolarmente nel settore idroelettrico, basterà ricordare che nella produzione globale di energia elettrica, ammontante nel 1961 a 60 miliardi 129 milioni di chilowattora, il settore dell'autoproduzione privata è stato presente con ben 11 miliardi 396 milioni di chilowattora, vale a dire con circa un sesto della complessiva produzione nazionale di energia elettrica.

Aggiungerò un altro dato che vale a dimostrare come all'interno dell'autoproduzione la concentrazione monopolistica sia assai elevata. È stato detto giustamente di recente che non si conoscono i dati relativi al numero di tutti gli autoproduttori esistenti in Italia: chi ha parlato di 400, chi di 550 e più. Si sa, però che un numero ristretto di imprese, otto grandi imprese, producono 6 miliardi 164 milioni di chilowattora nell'ambito dell'autoproduzione, cioè praticamente più del 50 per cento di tutta l'energia prodotta dal settore dell'autoproduzione.

Vi è poi un dato qualitativo importante, che si riferisce al rapporto che intercorre tra la sfera di intervento dell'autoproduzione e l'attività industriale nel nostro paese. Nel consumo di energia per l'attività industriale l'autoproduzione esercita un peso non indifferente dal punto di vista qualitativo, sul piano economico e, aggiungerei, anche sul piano politico. Basti pensare che il 39 per

cento del consumo totale di energia va alle imprese elettrosiderurgiche, un altro 85 per cento alle altre imprese elettrosiderurgiche, un 19 per cento alle imprese elettrochimiche, un altro 65 per cento alle imprese ancora elettrochimiche e percentuali elevate si raggiungono per le industrie della carta, per le industrie tessili, ecc.

Perché facciamo questa distinzione fra autoproduzione termoelettrica ed autoproduzione idroelettrica? A noi pare una distinzione di rilevante momento e di grande importanza. Innanzi tutto la maggior parte dell'autoproduzione nel nostro paese è di natura idroelettrica. È noto a tutti che la Montecatini, la Falck, l'Italcementi, la De Angeli-Frua, la società Burgo, la Snia-Viscosa, ecc., godono di un rilevante numero di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche ricevute dallo Stato. In secondo luogo gli impianti termoelettrici degli autoproduttori possono essere, sotto il profilo tecnico ed economico, inseparabili dagli impianti industriali delle stesse società o imprese, proprio per quei rapporti di connessione tecnica ed economica che in questo campo si stabiliscono. Basta guardare ad alcuni complessi autoproduttori di energia elettrica che utilizzano il calore dei fumi che escono dagli impianti di fabbricazione di determinate merci per convincersi come vi sia una interconnessione di ordine tecnico ed economico per cui, in particolari circostanze e per particolari cicli produttivi, può essere giustificata la presenza di un certo tipo di autoproduzione di natura termoelettrica.

Ma per la produzione idroelettrica le cose stanno in modo completamente diverso perché si tratta di impianti situati nelle zone di montagna, in generale a notevoli distanze dai grandi impianti industriali degli stessi autoproduttori che questa energia idroelettrica utilizzano. Questi autoproduttori hanno un numero rilevante di concessioni di derivazioni di acque e per molti anni.

Ora, se il nuovo Ente nazionale per l'energia che vogliamo creare e che vogliamo sorga come un ente robusto, capace non solo di vivere, ma, direi, di sopravvivere agli attacchi molto insidiosi che senza dubbio riceverà (non solo attacchi giornalistici, ma attacchi sul piano più concreto delle manovre di ordine finanziario, economico e politico), non entra in possesso di tutte le concessioni delle grandi derivazioni di acque e degli impianti di produzione e di trasporto che all'utilizzazione idroelettrica sono connessi, quali possono essere le conseguenze? Innanzi tutto una

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

prima conseguenza, sarà che l'ente si trasformerà (mi si permetta l'espressione) in una specie di banca per l'elettricità per questi grandi autoproduttori idroelettrici proprio perché questi ultimi, per il funzionamento dei loro stabilimenti, nel periodo invernale avranno bisogno di ricevere dall'« Enel » energia pregiata ed energia costosa.

In secondo luogo se l'« Enel » non entra in possesso di tutte le concessioni di grandi derivazioni di acque, esistenti nel nostro paese, non sarà possibile giungere a quel piano regolatore generale delle acque tante volte richiesto da più parti politiche proprio perché da più parti si fa sentire l'esigenza che questa grande risorsa nazionale, cioè la presenza dei numerosi corsi d'acqua in montagna, in collina ed in pianura sia utilizzata a fini di progresso sociale generale in tutti i campi per lo sviluppo equilibrato della nostra economia. Un progresso economico del nostro paese si potrà avere anche attraverso la giusta utilizzazione del patrimonio idrico.

Io parlo del modo con cui occorre elaborare ed attuare una politica generale degli usi congiunti delle acque per l'energia elettrica, per le irrigazioni, per il rifornimento idrico alle città, per la navigazione interna e così via, ed un collegamento poi necessario tra la pianificazione degli usi congiunti delle acque con le opere di sistemazione generale dei corsi d'acqua nel territorio nazionale, opere oltremodo necessarie proprio perché questo nostro patrimonio, questa risorsa non sia volta contro la vita stessa, contro la salute, l'incolumità, i beni economici privati e collettivi dei cittadini e della comunità (con tutte le conseguenze che ben conosciamo per il susseguirsi di disastri alluvionali nel nostro paese), ma sia tutta rivolta, direi, regolata per il progresso economico e sociale del nostro paese.

È evidente che se l'« Enel » non entrerà in possesso delle concessioni, si determinerà uno spreco di energia, la quale sarà adibita essenzialmente agli usi più poveri. A noi la cosa appare di grande rilievo ed importanza, proprio perché essa è connessa con il problema di una retta amministrazione del patrimonio idrico nazionale e, insieme, di una equa tariffazione. Vi è, infatti, la questione di contratti privilegiati che le stesse grandi industrie hanno sempre ottenuto per l'uso di notevoli quantità di energia elettrica a prezzi bassissimi da imprese elettrocommerciali.

Questo è avvenuto perché le grandi industrie, insieme autoproduttrici di energia elettrica, hanno, di fatto, barattato alcune conces-

sioni di grandi derivazioni d'acque pubbliche, con energia elettrica a bassissimo prezzo, direi, sottocosto, energia necessaria per la loro stesse attività industriali; concessioni, s'intende, che esse poi non hanno utilizzato per loro, ma hanno, a loro volta, concesso ad altre imprese elettrocommerciali. E ciò si è verificato con la piena complicità dei pubblici poteri.

Onorevoli colleghi, noi vogliamo cogliere questa occasione per denunciare di nuovo questo stato di cose, anche se già numerose altre volte abbiamo levato la nostra voce contro questa prassi inammissibile. Non è tollerabile che imprese private utilizzino un bene pubblico, qual è quello delle acque pubbliche, per farne moneta di scambio con altre imprese elettrocommerciali, per realizzare cioè in questo modo un risparmio privato, ossia una vera e propria monetizzazione a loro esclusivo vantaggio.

È evidente che se noi non realizziamo una completa nazionalizzazione del settore dell'autoproduzione per quanto attiene al campo idroelettrico, ci troveremo di fronte ancora una volta a questo grave ostacolo, e cioè a questi vecchi contratti privilegiati che investono una quantità di energia elettrica non trascurabile.

Vorremmo essere indotti a ritenere che ciò sia ragione sufficiente perché venga compresa ed accolta la proposta che sottoponiamo all'approvazione della Camera. Mi pare ovvio che, in caso contrario, si verrebbero a moltiplicare i danni e gli inconvenienti che ho ora prospettati, creando non solo un pericolo, ma predisponendo certe condizioni nella realtà politica ed economica del nostro paese che, indebolendo la vita del nuovo ente al suo sorgere, può certamente dare più coraggio e forza a tutti coloro che (non dimentichiamolo), anche se la legge sarà approvata nei due rami del Parlamento e vi sarà l'« Enel », non desisteranno dalla lotta che hanno intrapresa per ridiventare, domani, padroni del settore elettrico mediante la riprivatizzazione del settore. Dire questo non significa fare le cassandre, ma guardare in faccia la realtà e predisporre tutti gli strumenti che permettano al nuovo ente e alla nazionalizzazione di difendersi ed operare nell'interesse del paese.

Per la stessa ragione proponiamo che eventuali nuove concessioni per l'autoproduzione possano esser date, soltanto, per l'attività di produzione dell'energia elettrica (quindi esclusi il trasporto e la distribuzione); ma esclusivamente nel caso che quest'at-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

tività costituisca parte integrante di un ciclo produttivo. Sembra invece a me evidente che il testo al n. 6°), ultima parte, permetta che nel campo dell'autoproduzione il Comitato dei ministri possa agire con una facoltà tale da estendere quest'attività in modo indiscriminato e incontrollato. Perché questo non avvenga, proponiamo che sia tolto dal testo della norma l'espressione imprese « consorziate e consociate ».

In conclusione, le nostre proposte hanno questo valore e questi scopi: creare le condizioni per un'effettiva e più ampia nazionalizzazione del settore elettrico, salvaguardare il patrimonio idrico, le possibilità d'una pianificazione e programmazione degli usi congiunti di questo patrimonio, coordinata con un'attività sistematoria dei corsi di acqua naturali del paese; creare, infine, le condizioni, anche tecniche, per la gestione più economica, più unitaria e più seria di tutto il servizio elettrico nazionalizzato. Ci auguriamo pertanto che la Camera voglia prendere in considerazione queste nostre proposte. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Trombetta, Marzotto, Biaggi Francantonio, Colitto, Papa e Cantalupo hanno proposto di sostituire al n. 6°), primo periodo, le parole: « il fabbisogno superi il 70 per cento », con le parole: « il loro fabbisogno annuo attuale superi il 50 per cento »; di aggiungere al n. 6°), primo periodo, dopo le parole: « nel triennio 1959-1961 », le parole: « Non sono comunque soggette al trasferimento le imprese autoproduttrici che non abbiano immesso in rete per la vendita, mediamente nel biennio 1959-60, più di 15 milioni di chilowattore per anno »; di sopprimere al numero 6°) il secondo periodo; di sopprimere al numero 6°) l'ultimo periodo.

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** Il n. 6°) di questo articolo 4 investe un settore di estrema importanza ed io devo contestare a tal proposito diverse osservazioni e considerazioni testé svolte dall'onorevole Busetto. In qualsiasi circostanza nazionalizzatrice all'estero (e mi riferisco alla Francia e all'Inghilterra, che sono i casi di nazionalizzazione più vicini a noi nel tempo e geograficamente), il settore dell'autoproduzione è stato sempre gelosamente considerato, e non con la preoccupazione di essere avari nei suoi confronti, ma oserei dire quasi con la preoccupazione di essere generosi, specialmente se è vero, come sembra vero, che oggi il poter dare una

competitività ad un complesso industriale, chiamato a concorrere sul piano europeo ed internazionale in genere, significa proprio dargli anche la possibilità di prodursi l'energia elettrica. Questa, ripeto, è stata l'ambientazione che il problema ha ricevuto in altri paesi che prima di noi hanno nazionalizzato l'industria elettrica.

Noi partiamo dallo stesso concetto. D'altra parte, anche il Governo si è preoccupato di inquadrare molto chiaramente questo problema. Si tratta di vedere se, attraverso un dialogo sul piano tecnico, non sia il caso di ritoccare i limiti entro i quali il problema viene risolto dal decreto. Quali sono i limiti? Il consumo di almeno il 70 per cento dell'energia prodotta. Un primo nostro emendamento tende a ridurre questo limite dal 70 al 50 per cento.

Lo sviluppo industriale è in corso da qualche anno e sta cominciando a dare i suoi frutti. Determinati programmi produttivi industriali hanno cominciato a prender corso da un paio di anni. Normalmente la prima fase è quella di mettersi a posto con l'energia elettrica. Vi sono in Italia molti casi di imprenditori che, in vista di programmi produttivi di natura non elettrica, hanno cominciato ad avviare nei propri stabilimenti la produzione dell'energia elettrica necessaria al loro consumo. È chiaro che il programma si sviluppa proiettandosi nel futuro. Il 50 per cento si avvicina di più del 70 per cento alle necessità, cioè non esclude le aziende che ancora non hanno consumato ma che consumeranno in seguito.

Con un altro emendamento ci proponiamo di fissare il limite dei 15 milioni di chilowattore, affinché gli autoproduttori non nascano come funghi.

**LOMBARDI RICCARDO.** Si darebbe un premio agli impianti antieconomici.

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** In un quadro unitario, i piccoli produttori si concepiscono poco; tanto più che sono quelli più decentrati e forse sono chiamati a servire le zone più difficili.

**LOMBARDI RICCARDO.** L'autoproduttore ha una convenienza e un costo minore di fronte ad una organizzazione privatistica e regionalizzata dell'industria elettrica. Ma il suo costo, per definizione, è superiore a quello dell'azienda elettrica nazionale, perché l'azienda elettrica nazionale è in grado di fornire energia con un diagramma che può farsi coincidere con il diagramma di carico dell'azienda utilizzante, mentre l'azienda autoproduttrice non può avere il diagramma

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

di carico della sua utilizzazione combaciante con il diagramma di produzione. Ecco perché l'autoproduttore è costretto a vendere l'energia e a compensarsi così dell'errore economico commesso col produrre in proprio solo nella misura in cui può vendere a un prezzo in genere necessariamente più alto di quello offeribile da un grandissimo produttore estraneo quale sarà l'« Enel ».

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** Mi spiace di doverla contraddire, onorevole Lombardi, perché se sul piano teorico l'autoproduttore dovrebbe trovarsi svantaggiato, sul piano pratico non è così, in quanto egli riesce a equilibrare i suoi costi proprio attraverso la vendita dell'energia prodotta in eccedenza rispetto ai consumi.

In questo fatto non vi è nulla di strano perché è evidente che ogni ciclo produttivo presenta delle oscillazioni e che l'autoproduttore non può permettersi il lusso di produrre esattamente, sul piano energetico, il quantitativo di cui ha bisogno in un determinato momento.

Sul piano teorico (a questo riguardo posso convenire con lei, onorevole Lombardi) l'autoproduttore opera a costi antieconomici; ma poiché, sul piano pratico, esso deve pagare le conseguenze di suoi eventuali errori, ritengo che non convenga sconvolgere la situazione di fatto esistente e della quale la legge deve tenere conto con la maggiore aderenza possibile.

Oltre tutto, lo Stato non ha alcun particolare interesse a restringere l'autoproduzione. Se essa si rivelerà antieconomica, molti autoproduttori (me lo auguro di tutto cuore) finiranno col rinunziarvi, per rifornirsi dall'« Enel », se effettivamente questo saprà offrire prezzi più convenienti. In effetti in Francia si è verificato che, soprattutto in talune zone, gli autoproduttori abbiano preferito rinunziare a produrre in proprio, rivolgendosi per l'acquisto dell'energia all'ente nazionalizzato.

Per quanto riguarda poi le dimensioni delle aziende autoproduttrici, uno dei nostri emendamenti chiede che si stabilisca il limite di produzione di 15 milioni di chilowattore, al di sotto del quale non si dà comunque luogo al trasferimento. In altri termini noi chiediamo che venga fissato per gli autoproduttori lo stesso limite previsto per i piccoli produttori al n. 7° dell'articolo 4.

Proponiamo infine, con un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo del n. 6°, di escludere la « Larderello » dal novero delle

società sottoposte a trasferimento; ciò perché con altro emendamento noi abbiamo chiesto che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato sia considerata un autoproduttore.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bozzi, Trombetta, Alpino, Marzotto, Biaggi Francantonio, Cortese Guido, Colitto, Cantalupo, Papa, Pallazolo e Badini Confalonieri hanno proposto di sostituire, al n. 6°, il terzo periodo con il seguente:

« Sarà autorizzato anche in avvenire a soggetti diversi dall'ente l'esercizio di attività previste dal primo comma dell'articolo 1, in relazione e nei limiti del fabbisogno inerente ad altri processi produttivi espliciti dai soggetti stessi o da imprese consorziate o consociate ovvero in quanto le attività stesse siano necessarie per l'integrazione tecnica dei processi produttivi medesimi. Le modalità di autorizzazione e quelle concernenti la utilizzazione, la cessione all'ente o l'alienazione dell'energia prodotta o eccedente il fabbisogno saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2 ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BOZZI.** L'emendamento riguarda un aspetto particolare della disciplina giuridica da dare al settore dell'autoproduzione. Così come è formulato, il n. 6° dell'articolo 4, in questo punto, sembra che affidi all'autorità amministrativa, ed in particolare al Comitato dei ministri, una potestà di carattere discrezionale. Si dice infatti: « Saranno stabilite (evidentemente con legge delegata) le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato dei ministri, a soggetti diversi dall'Ente, l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti e nei piani produttivi delle singole imprese ».

La struttura di questa disposizione sottolinea, come dicevo, il carattere discrezionale; cioè l'amministrazione, il Comitato dei ministri, potrà autorizzare o non autorizzare, secondo una sua valutazione di discrezionalità non soltanto tecnica. A me sembra che questa impostazione vada modificata per dare una certa coerenza al sistema che è stato foggato dalla maggioranza.

Non dimentichiamo che nel primo comma dell'articolo 1 vi è una solenne dichiarazione di riserva a favore dell'ente di tutte le attività riguardanti la produzione, il trasporto, la trasformazione e così via. Il concetto fondamentale è, quindi, quello dell'attribuzione all'ente di tutte le attività; questa riserva è il presupposto dell'attuazione di quei fini così

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

detti di utilità generale che sono sottolineati nel comma terzo dell'articolo 1.

Da molte parti politiche, e anche dalla mia, è stato prospettato un profilo di vizio di incostituzionalità di questa norma. Si è detto, e con un certo fondamento (eventualmente del problema si potrà occupare la Corte costituzionale), che la proposta di legge dichiara talune cose ma che la strutturazione di tutto il sistema, attraverso molte deroghe, fa venir meno i fini che il legislatore dichiara di voler perseguire. Quindi si può sostenere d'esser di fronte a una forma di sviamento di potere: la dichiarazione, meramente favorevole, dell'intento di perseguire taluni scopi, alla quale segue una strutturazione non congrua rispetto al raggiungimento dei fini stessi.

Comunque, queste cose sono state già dette; esse si riallacciano al problema ora in discussione. Se noi ammettiamo per le autorizzazioni future una discrezionalità, apriamo il campo alle più diverse valutazioni: l'autorizzazione si potrà dare o no a seconda che l'attività serva, ad esempio, ai fini della politica di programmazione. Ciò configurerebbe uno sviamento sull'uso di questo potere e inciderebbe sul principio della riserva affermato nell'articolo 1, accrescendo in conseguenza le preoccupazioni sulla costituzionalità della nuova disciplina.

Nel disegno di legge vi sono delle deroghe al principio della riserva, ma sono legislativamente determinate, sicché il potere pubblico è vincolato. Così, anche nei confronti degli autoproduttori, l'eccezione costituisce una fattispecie ben precisa con confini determinati. Saranno quelli del 70 per cento od altri, ciò non ha importanza in questo momento. I limiti sono fissati: non vi è un potere discrezionale, perché si riconosce che la situazione degli autoproduttori merita obiettivamente tutela.

Quindi si tratta di una deroga. Noi dovremmo eliminare la facoltà discrezionale dell'autorità amministrativa e modellare le future concessioni sullo schema della deroga già disciplinata nei confronti degli autoproduttori. Se si vuol parlare di una discrezionalità, questa deve essere tecnica; si deve trattare cioè di quel tanto di discrezionalità che si ancora ad un dato obiettivo, vale a dire all'esame della sussistenza o meno dei presupposti tecnici. Altrimenti veramente ci incammineremo sulla via dell'arbitrio, della discriminazione, e violeremo il concetto della riserva, ponendo un ulteriore motivo di dubbio sulla legittimità costituzionale della legge.

Il mio emendamento — non mi soffermerò sui particolari tecnici — mira a questo: a togliere qualunque carattere di discrezionalità ed a costituire una fattispecie obiettiva, ricorrendo la quale l'autorità amministrativa è obbligata a dare l'autorizzazione per gli ulteriori autoproduttori che dovessero rivolgergliene istanza; mira cioè a ridurre il potere pubblico ad un'attività ricognitiva di una situazione obiettivamente esistente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cruciani ha proposto di sopprimere, al n. 6°), il seguente periodo:

« Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azione Terni: a favore di detta società sono mantenuti i prezzi e le modalità di forniture in atto al 31 dicembre 1961, nei limiti della quantità di energia elettrica consumata nel 1961 per le attività residue direttamente esercitate ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CRUCIANI.** Con l'emendamento miro a che per la « Terni » si preveda la stessa situazione delle altre imprese produttrici, in ossequio agli ordini del giorno votati di recente dai consigli comunali e provinciali, dai sindacati, da tutti i partiti della regione, dalle camere di commercio, dai commercianti, dagli industriali. L'emendamento raccoglie gli appelli rivolti a noi parlamentari della zona, appelli che hanno sfociato in manifestazioni come quella dell'oscuramento, per alcune sere, della città di Terni.

Questa situazione, questo stato d'animo, questo clima, mi portano ad augurarmi che, dopo di me, sull'argomento tutti i deputati della circoscrizione prendano la parola. Noi abbiamo il dovere — ed io intendo in questo momento adempierlo — di rappresentare qui la situazione che si verrebbe a determinare nell'Umbria, nella zona ormai più depressa e più compressa d'Italia, nella regione che, una volta abbastanza progredita, si è venuta a trovare oggi fra il nord miracolato e metanizzato ed il sud incentivato. La nostra regione ha fotografato in questi termini la decisione dell'inclusione della « Terni » nell'« Enel », proprio mentre la società iniziava il lavoro per la costruzione del nuovo stabilimento siderurgico: nere nubi si addensano sull'avvenire del gruppo « Terni » a seguito del provvedimento di nazionalizzazione dell'industria elettrica. Tra tutti i giornali della regione, ve ne è uno solo che canta vittoria, forse per ripicca, forse in odio alla « Terni »:

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

quello del partito comunista. Ma tutta l'altra stampa si esprime in questi termini: « La nazionalizzazione della Terni-elettrica, si rivelerebbe superflua quanto dannosa... »; « la Terni-elettrica non può staccarsi dal complesso di tutta la società: il ventilato provvedimento sarebbe il primo passo verso quello smembramento dei vari impianti che nel 1952 tutte le forze politiche sindacali si impegnarono di impedire »; « privata del settore elettrico la "Terni" è destinata a sparire »; « La prospettiva di incassare alcuni miliardi di indennizzo per l'esproprio delle centrali e degli impianti sta rischiando di far perdere di vista il problema fondamentale, costituito dalla sopravvivenza delle industrie cittadine »; « coraggiosa denuncia dei consiglieri provinciali della democrazia cristiana contro la grossa truffa della nazionalizzazione della "Terni" »; « Vasta eco negli ambienti interessati della campagna contro la nazionalizzazione ».

Ma più importante di questi titoli è l'intervento del sottosegretario onorevole Micheli, il quale si è espresso in questi termini: « Non ci sembra ammissibile che la "Terni", unica azienda a partecipazione statale con attività mista, debba avere un trattamento diverso da quello stabilito per le aziende private, come la Montecatini, la Falck, la Edison-chimica e tante altre che sono considerate "autoproduttrici" e che, avendo alcune attività simili a quelle della "Terni", possono porsi vantaggiosamente su un piano concorrenziale... Il pericolo più temuto, in conseguenza di quanto ho esposto, è quello di uno smembramento della "Terni". Pericolo già tante volte minacciato e faticosamente evitato. Il settore chimico ne sarebbe, certamente, il più colpito, proprio nel momento in cui le prospettive di ulteriori produzioni, da aggiungere ai prodotti tradizionali, permetterebbero le più ottimistiche previsioni. Come si potrebbe, difatti, sostenere la probabile ed auspicabile riduzione dei prezzi dei fertilizzanti in queste condizioni? Come si potrebbe cioè sostenere la concorrenza di altre società che godono il vantaggio del metano in casa o dell'energia elettrica autoprodotta a differenza della "Terni" privata dell'energia? Che ne sarebbe di una "Terni" smembrata? Non si può concludere questo argomento, come si afferma da qualcuno, dicendo, che lo smembramento possa in definitiva non pregiudicare la sostanza delle cose. Di conseguenza, il mantenimento dell'unità del complesso è, secondo il mio pensiero, ancora oggi condizione indispensabile per un ulteriore sviluppo dell'economia dell'azienda e, quindi, dell'economia ternana », ed io aggiungo dell'intera economia umbra.

E proseguiva l'onorevole Micheli: « Nel resoconto sommario dei lavori della Commissione nella seduta del 15 luglio è detto infatti che dopo un chiarimento dell'onorevole Riccardo Lombardi, la Commissione ha approvato un emendamento aggiuntivo proposto dai deputati onorevoli Anderlini, Riccardo Lombardi, Battistini, Radi e Isgrò, da inserire nell'articolo 5 alla fine del quinto comma, emendamento così formulato: " Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 4 esercitate dalla Terni società per azioni. Saranno stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa società " ».

Ancora l'onorevole Micheli: « Questo il testo del primo comma aggiuntivo presentato. Non appena ne venni a conoscenza, elevai le mie proteste presso il ministro Colombo, l'onorevole Ferrari Aggradi ed altri della Commissione ». In altre parole si mosse perché l'emendamento venisse modificato. L'emendamento fu modificato, ma in peggio.

Continua l'onorevole Micheli: « Ritengo che, per quanto riguarda le contropartite, il primo testo del comma aggiuntivo proposto nella seduta del 14 luglio ultimo scorso, sia da ritenersi anch'esso incompleto » (cioè dovevano esservi apportate modifiche sostanziali, non so se queste modifiche poi verranno). « Su questo punto ritengo debba essere condotta la battaglia alla ripresa dei lavori parlamentari. In ordine a tale argomento, il centro per il piano economico dell'Umbria, svolgerà una sua azione, promuovendo anche una riunione parlamentare, allo scopo di sollecitare la migliore soluzione di un così grave problema che potrà assumere rilevante importanza in avvenire, a seconda delle decisioni che il Parlamento adotterà. Ogni termine deve essere trascritto nel disposto legislativo », ecc. Si tratta, ovviamente, di promesse fatte a solo scopo elettorale.

Vorrei fare, ora, la storia di questo emendamento. Effettivamente, il Governo non aveva preso l'iniziativa in ordine a questo punto nel progetto originario. La « Terni », evidentemente, doveva avere il trattamento delle altre società, come diceva l'onorevole Micheli nella seduta del 15 luglio, quando fu proposto quell'emendamento. Ho letto la relazione De' Cocci e ho tentato di trovare una giustificazione, ma senza risultato: il relatore per la maggioranza, anzi, al punto c) del suo documento, dimostra l'opportunità dell'eson-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

zione dal provvedimento nazionalizzatore delle aziende autoproduttrici, servendosi di argomentazioni che potrebbero valere benissimo a giustificare analogo trattamento per la « Terni ».

La relazione dell'assemblea generale della suddetta società, sostiene che tutto lo sviluppo aziendale e l'attuazione di nuovi programmi per gli anni avvenire è subordinato alla possibilità di approvvigionamento in proprio dell'energia elettrica. Nelle conclusioni la suddetta relazione afferma: « Questo programma » (cioè sviluppo della « Terni » e delle aziende consociate) « ha già avuto sostanziali applicazioni: a) nella stretta connessione fra il ciclo produttivo dei settori siderurgico e chimico da un lato e settore elettrico della società dall'altro; b) nella convenzione tra la « Terni » e l'Italsider per la fornitura a quest'ultima dell'intero fabbisogno di energia, del particolare servizio di potenza e per il recupero delle eccedenze della produzione propria dello stabilimento Oscar Sinigaglia (tale fornitura ebbe inizio il 1° luglio del 1954); c) nella fornitura della S.I.A.C. dell'intero suo fabbisogno a partire dal 1° gennaio 1961 (secondo un contratto stipulato il 26 febbraio 1958). Avuto riguardo a questi precedenti, lo sviluppo degli impianti di produzione di energia della società è stato strettamente armonizzato con le esigenze del piano siderurgico di gruppo; inoltre, considerato che tale piano siderurgico quinquennale è in pieno sviluppo, fra la « Terni » e le aziende del gruppo Finsider sono entrate in fase operante le intese a suo tempo intervenute, sia per quanto riguarda la fornitura di energia e servizi connessi agli stabilimenti, come per lo scambio delle eccedenze di energia tra stabilimenti e sistema regolatore della società ».

Quindi, verrebbe ad essere colpito lo sviluppo del programma della « Terni » attualmente in corso, legato alle possibilità di approvvigionamento diretto dell'energia elettrica.

Voi direte che sto qui ripetendo, a particolare beneficio di quella società, le ben note tesi del Movimento sociale italiano. Ciò non è esatto e lo testimoniano i numerosi ordini del giorno delle amministrazioni provinciali (che in Umbria, come i colleghi sanno, sono socialcomunista), in cui si inneggia alla nazionalizzazione, ma in ordine alla « Terni » si auspica che in sede di ulteriore esame del provvedimento da parte del Parlamento venga elevato il quantitativo di energia elettrica a disposizione di essa a prezzo di costo, affinché tale riserva possa essere utilizzata non

solo per le attività residue attuali, ma anche per quelle già in corso di attuazione.

Anche la C.G.I.L. è su queste posizioni. Infatti le camere del lavoro di Perugia e di Terni si sono pronunciate a favore della nazionalizzazione, ma per la « Terni » hanno posto le stesse condizioni.

Esaminando gli ordini del giorno, abbiamo rilevato che alcuni di essi, presentati dagli onorevoli Guidi, Caponi, Anderlini ed altri, prendevano atto con soddisfazione del trasferimento all'« Enel » della « Terni », però invitavano il Governo a fornire ad essa e alle società consociate energia elettrica a prezzi di costo; e a promuovere il reimpiego nella zona di Terni degli indennizzi dovuti per la nazionalizzazione dei suoi impianti elettrici. Su questi argomenti ritorneremo.

Un atteggiamento molto preciso è stato assunto anche dall'associazione dei commercianti della provincia di Terni. Tutti i commercianti della zona, di qualsiasi colore politico, si sono associati al coro delle proteste: « In conclusione, sembra che in attuazione a quanto previsto dalla legge istitutiva dell'« Enel » il settore della « Terni » sia escluso dalla nazionalizzazione, vietando così che un provvedimento governativo possa far subire alla « Terni » quella sorte a cui già avevano tentato di condannarla diversi raggruppamenti industriali interessati allo smembramento del complesso industriale, contro il quale fino ad oggi si sono levati non solo gli ambienti politici ed economici umbri, ma anche gli stessi lavoratori ».

A questo punto sarebbe per me facile ricordare che nel 1960 si è svolto qui in aula un dibattito su alcune mozioni per l'Umbria, i famosi dieci punti che il ministro Colombo ebbe in quel periodo la bontà di accogliere a nome del Governo, trovando l'unanimità di questa Assemblea. Che cosa avvenne in quel periodo? Incombeva la minaccia dello smembramento della « Terni ». Ricordo un deciso intervento dell'onorevole Anderlini, che oggi è tra i più accesi nazionalizzatori e tra quelli che in un certo senso vorrebbero smembrare la « Terni ». Disse allora l'onorevole Anderlini: « La " Terni " ha oggi una ragione di vita solo che conservi il suo carattere territoriale, lasciando integra l'attività dei suoi settori elettrico, siderurgico, meccanico, chimico, cementiero. Se si recidono i legami tra i vari settori, l'azienda rischia di crollare e di essere drammaticamente dimensionata ».

Dopo l'onorevole Anderlini, parlarono gli onorevoli Radi, Guidi e Caponi e alla fine intervenne il ministro Colombo, il quale diede

delle assicurazioni che si trasformarono poi concretamente nell'ordine del giorno finale, con cui ci si impegnava a mantenere una visione organica ed unitaria tra i diversi settori del complesso « Terni ».

Tutta la mia regione, e Terni in particolare, hanno preso per buone e definitive quelle affermazioni. Possiamo dire che se un accordo esiste tra i vari partiti e tra i vari deputati, è proprio su quei punti.

Citerò adesso un documento della democrazia cristiana di Terni, che fa voti perché in sede di ulteriore esame del provvedimento venga adeguatamente elevato il quantitativo di energia. Ma vi è una importante presa di posizione che ritengo la più tecnica e non è di parte, quella della camera di commercio, che sulle conseguenze di carattere locale della nazionalizzazione dell'energia elettrica ha indetto un apposito convegno e ha pubblicato un ordine del giorno: « La commissione per l'industria della camera di commercio di Terni precisa anzitutto: il tema che impegna la sua responsabilità è l'esame di eventuali pericoli che possono derivare alla economia provinciale e regionale dalla nazionalizzazione della Terni-elettrica; non è in discussione la nazionalizzazione della energia elettrica in campo nazionale, perché a questa si è arrivati, soprattutto, per una volontà politica del nuovo Governo e, di fronte alle conclusioni cui perverrà il Parlamento, ogni operatore economico, con crescente e cosciente spirito democratico, si sentirà impegnato a portare il proprio contributo. La società « Terni », è stato già detto, è un'impresa a partecipazione statale con produzione mista: l'improvviso distacco del settore elettrico crea senz'altro delle negative ripercussioni nei rapporti degli altri settori e mette in grave crisi le sorti della sua unitarietà. Nel recente passato si sarebbero verificate crisi economiche ancora più vaste di quelle già dolorosamente constatate, ove la predetta società non avesse potuto usufruire dei vantaggi derivanti dalla produzione del settore elettrico. Notevole parte dei capitali derivanti dalla nazionalizzazione della Terni-elettrica non potranno essere utilizzati; le varie località, ove sono ubicate le sue centrali, creano delicate situazioni morali e giuridiche per quanto riguarda l'utilizzazione *in loco* degli indennizzi e ci sono poi notevoli impegni della predetta società verso vari istituti di credito ». È noto che la Terni-elettrica è per il 29 per cento dei privati e per il 71 per cento del gruppo I.R.I.

È chiaro che il gruppo I.R.I. non ha interessi a Terni, e non è detto che questo 71

per cento venisse impiegato a Terni. Ed è chiaro che una società tutta in mano allo Stato dovrebbe pagare l'altro 29 per cento per venire in possesso dello stabilimento.

« Lo stabilimento chimico di Nera Montoro, della predetta società » (che occupa centinaia di operai) « attraversa da anni una crisi profonda » (in questi giorni la « Polymer » pare abbia disdetto da Papigno certe importanti forniture, determinando quindi una nuova crisi); « di fronte a studi particolareggiati e a precise proposte avanzate in relazione a una vasta trasformazione delle sue attività, comprendenti anche l'altro stabilimento chimico di Papigno, il distacco del settore elettrico crea difficoltà tali che non è obiettivamente pensabile il superamento delle medesime senza il contributo del settore elettrico, incorporato e operante nel complesso unitario della società.

« Il settore siderurgico, che presenta minori preoccupazioni di quello chimico, è attualmente impegnato in un vasto programma di potenziamento ». (A Terni sta nascendo la « Terninoss » combinazione italo-americana, per la produzione di lamierini magnetici a grani orientati e di acciai inossidabili, la quale è stata fatta nella nostra città, non vicino al mare e alle strade di grande comunicazione, in attesa della possibilità di sfruttamento dell'energia elettrica).

« Il programma di sviluppo di questo settore, che è appena uscito da lunghe vicissitudini e da una situazione deficitaria, è basato su una produzione costituita esclusivamente da acciai speciali e da ferro-leghe speciali, prodotti tutti fabbricati in torni elettrici.

« Il distacco, quindi, della parte elettrica della « Terni » lascerebbe isolate e in condizioni difficili le altre attività della società, cioè quella chimica e quella siderurgica.

« La commissione permanente per l'industria ritiene che si possa considerare la società « Terni » tra le autoproduttrici; ciononostante considera esatta l'affermazione che l'« Enel » — dovendo assolvere ad una funzione di programmazione economica, attraverso la produzione e la distribuzione della energia elettrica — non può fare a meno della « Terni » (concetto sostenuto dall'onorevole Lombardi in Commissione) « soprattutto per la sua posizione centrale rispetto alla rete elettrica nazionale e per la qualità pregiata dell'energia prodotta, anche se questa si aggira intorno al 5 per cento rispetto a quella nazionale.

« È stato ripetutamente affermato » (in particolare dall'onorevole Lombardi) « che gli im-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

pianti idroelettrici di questa società hanno una funzione essenziale per il sistema elettrico italiano agli effetti soprattutto: *a)* della regolazione della frequenza; *b)* della regolazione stagionale delle disponibilità di energia mediante i serbatoi.

« La commissione permanente per l'industria, per i dati in suo possesso, ritiene esatta tale considerazione; al riguardo, però, fa presente quanto appresso: 1°) le proporzioni non sono quelle a cui molti si riferiscono, dando una rilevante importanza al problema: la potenza e la capacità di produzione degli impianti « Terni » rappresentano oggi solo meno del 5 per cento della potenza e della capacità di produzione nazionale. Tale percentuale scenderà intorno al 2 per cento nel giro di pochissimi anni: 2°) se si considerano gli autoproduttori nel loro complesso e se ad essi si aggiungono le municipalizzate, il complesso degli impianti non soggetti a nazionalizzazione assume proporzioni rilevanti: la loro capacità di produzione e la loro potenza rappresentano circa il 25 per cento e il 23 per cento rispettivamente; 3°) non vi è dubbio che l'importanza di questo complesso di impianti è tutt'altro che trascurabile agli effetti non soltanto della regolazione della frequenza e della regolazione stagionale ma anche della regolazione della tensione degli scambi di potenza reattiva », ecc. Quindi abbiamo voluto tenere conto del 5 per cento, che sarà presto il 2 per cento della Terni; non stiamo tenendo conto del 25 per cento degli altri gruppi. L'« Enel » non può rinunciare al concorso delle varie regolazioni per le quali sono qualificati gli impianti del complesso degli autoproduttori e delle municipalizzate. Ne consegue — ecco il rilievo che io sottopongo all'attenzione dei tecnici che siedono al tavolo del comitato dei nove — che il problema che è stato posto con specifico riferimento alla Terni-elettrica ha portata, allora, molto più vasta. Il disegno di legge sulla nazionalizzazione, infatti, mentre prevede la esclusione degli autoproduttori (coloro che consumano più del 70 per cento di quanto producono) non stabilisce che gli impianti delle aziende e degli enti esclusi debbano comunque concorrere alle prestazioni predette nell'ambito della rete nazionale; né più né meno come se facessero parte del sistema dell'« Enel ».

« Sono quindi necessarie » (e questo rappresenta un contributo per i formulatori della legge) « disposizioni che sanciscano l'obbligo della marcia in parallelo degli impianti di tutti gli autoproduttori e di tutte le municipalizzate con la rete nazionale, l'obbligo del-

le aziende ed enti anzidetti di concorrere alla regolazione della frequenza, alla regolazione stagionale, ecc., in base a precise disposizioni dell'Enel ».

Onorevole Togni, quando venissero sanciti l'obbligo della marcia in parallelo degli impianti degli autoproduttori e l'obbligo, per le aziende e per gli enti anzidetti, di concorrere alla regolazione della frequenza, verrebbe meno, a nostro giudizio, la necessità che la « Terni », e solo la « Terni », fosse nazionalizzata. La commissione della camera di commercio di Terni conclude affermando che « non resta alcun motivo valido per riservare alla Terni-elettrica, in quanto azienda del gruppo Finsider, un trattamento a sé, che la pone in condizioni di disagio ».

Ho parlato del collegamento. Ora in risposta ad altre osservazioni che ho sentito fare in questi giorni, vorrei parlare delle concorrenti: la Falck, la Montecatini, la Edison-chimica, aziende che rimarranno naturalmente escluse dalla nazionalizzazione.

Si è parlato anche di quel 61 per cento della « Terni » che appartiene allo Stato. I miei colleghi si illudono che la Finsider investirà il ricavato del passaggio all'« Enel » in Umbria. Ma dimenticano che la « Terni » è impegnata in mutui con l'I.M.I. per vari miliardi, sicché rimarrà pochissimo da investire. Inoltre la « Terni » opera anche nel Vomano: qui, anzi, sorge una delle sue maggiori aziende. E so già che gli uomini di Abruzzo hanno avanzato delle aspirazioni, per cui alla « Terni » rimarranno da pagare soltanto i debiti.

Vi è un altro problema da considerare: non so se ciò sia dovuto alla nazionalizzazione, comunque tutti i lavori alla « Terni » sono fermi, tutte le aziende in sviluppo hanno subito una battuta di arresto.

Per quanto riguarda i prezzi, poi, io chiedo la soppressione completa dell'emendamento Anderlini-Radi accettato dalla Commissione ed introdotto nel testo. Comunque, anche se non fosse possibile arrivare alla soppressione dell'emendamento, è chiaro che non si può rimanere ai prezzi del 1961. Il 1961 è stato, infatti, un anno particolare perché la « Terni », per facilitare l'avvio delle società consociate ed associate, la Papigno, la Nera Montoro, quelle del gruppo siderurgico, aveva fatturato prezzi speciali. Ma i prezzi non dovrebbero diminuire con l'« Enel »? Si pensa già ad un aumento?

Concludo affermando che il Parlamento, il Governo non possono, non devono per un atto « non consulto » in odio alla « Terni »,

annullare la spinta che essa in questo momento sta dando alla economia umbra.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Perché dovremmo compiere un atto in odio alla « Terni » ?

CRUCIANI. Ella non era presente quando ho letto alcuni articoli di giornali comunisti dell'Umbria i quali dimostrano come tutto questo sia voluto in odio alla « Terni ». D'altra parte, ella non aveva inserito quella disposizione nel disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. La discussione in Commissione è servita a chiarire le idee.

CRUCIANI. Si sono poi riunite le camere del lavoro di Terni e di Perugia le quali hanno detto: come, la « Terni » rimane fuori? Tutte le nostre battaglie tutti gli scioperi di questi anni, tutta la nostra azione, dove vanno a finire? La « Terni » rimane esclusa!

D'altra parte, onorevole ministro, ella non era presente quando io ho ricordato un durissimo intervento dell'onorevole Micheli, che ha suscitato scalpore in tutta la regione.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ne sono informato.

CRUCIANI. Tanto è vero che l'onorevole Micheli è corso subito da lei.

Dicevo: il Parlamento non può annullare la spinta che la « Terni » in questo momento sta dando all'economia umbra; il Parlamento non può distruggere decenni di opere e di sforzi del lavoro di Terni e dell'Umbria; il Parlamento non può esporre le industrie umbre ad una concorrenza in condizioni di inferiorità; il Parlamento non può e non deve distruggere le prospettive che in questa stessa sede, con il dibattito sull'Umbria, avevamo assicurato; il Governo non può e non deve sacrificare l'Umbria già depressa, alla formula politica di centro-sinistra e all'« Enel ». (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto, al n. 6°), fra il secondo ed il terzo periodo, di inserire il seguente:

« Le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito alla data di entrata in vigore della presente legge nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 e dimostrate con documentazioni aventi data certa, non sono soggette al trasferimento stesso se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta »;

al n. 6°), di aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Il limite dell'utilizzazione del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato dei ministri ».

L'onorevole Schiratti ha proposto in via principale, di sostituire il n. 7°) con il seguente:

« Non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese le cui singole unità produttive non superino i 2000 chilowatt di potenza installata e che non abbiano prodotto oppure immesso in rete complessivamente e mediamente nel biennio 1959-60 più di 20 milioni di chilowattora per anno »;

e, in via subordinata di aggiungere al n. 7°), in fine, le parole:

« In entrambi i casi dal calcolo di tale media saranno esclusi i quantitativi di energia elettrica ceduti ad altre imprese elettriche soggette a trasferimento all'Ente ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SCHIRATTI. Se mi fosse consentita una osservazione personale e preliminare sull'articolo 4, direi che ritengo eccessive le esenzioni in esso contemplate: eccessive per quel che riguarda le municipalizzate, eccessive per quel che riguarda l'autoconsumo. Ma qui, evidentemente, più che agli interessi dell'« Enel », si è avuto forse — anche giustamente — riguardo a quelli che sono i soggetti attuali di attività industriali.

Vi è poi il terzo settore di esenzioni che riguarda le piccole imprese. Io credo che qui, oltre che quello delle piccole imprese, si sia voluto avere un riguardo all'interesse dell'« Enel ».

In verità a me pare che, se una giustificazione vi è per la esenzione di cui al n. 7°), questa consiste in un duplice ordine di ragioni. La prima di ordine pratico. Si tratta di circa 1.500 piccole aziende il cui trasferimento avrebbe comportato un lavoro non indifferente e non facile da parte dell'istituendo ente, e ne avrebbe ritardata l'attività per quella che è, invece, la funzione principale, cioè l'assorbimento delle grandi aziende.

La seconda ragione di questa esenzione credo consista anche nell'aspetto economico; cioè le piccole aziende, le piccole imprese possono avere una gestione economica non in perdita se fatta dal privato. Difficilmente questa gestione può essere economica o non in

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

perdita se fatta da un grande organismo, quale è quello che sta per sorgere.

Si sono posti come parametro, come unità di misura ai fini dell'esenzione, i 15 milioni di chilowatt prodotti o immessi. Direi che se noi abbiamo veramente riguardo — ed è quello di cui io mi preoccupo — agli interessi dell'« Enel », dobbiamo determinare la misura, i criteri, i termini di questa esenzione in una maniera diversa, e cioè non soltanto con il criterio o con il metodo della quantità di energia prodotta o immessa, ma anche con quello della potenza installata nelle singole unità produttive.

In pratica, di piccole imprese con una sola unità produttiva che raggiungono i 15 milioni di chilowattore credo non ve ne siano. Ritengo che i dati statistici in mio possesso, e d'altro canto facilmente riscontrabili per ragioni fiscali anche presso il Ministero delle finanze, ci dicano che le imprese le quali raggiungono i 15 milioni di chilowattore hanno in media tre unità produttive.

Ora, ho l'impressione che non si sia tenuto conto di questo fatto che vorrei spiegare con un esempio. L'impresa con una sola unità produttiva di 4.000 chilowatt, poiché il moltiplicatore orario è ora in Italia mediamente di 3.500, 4.000, ecco che andremmo ad una quantità prodotta per questa impresa, con una unica unità produttiva, a 16 milioni di chilowattore. L'esercizio di questa centrale unica importa, secondo il contratto collettivo in vigore, sei unità lavorative, due per ciascun turno di otto ore. Poiché però vi sono ferie e possibilità di malattie, bisogna calcolare una settima unità. E poiché un'unità di questo genere viene a costare, con tutti i contributi previdenziali, ecc., circa un milione, ecco che avremmo questa unità produttiva caricata di 7 milioni l'anno di retribuzioni, il che sta a significare che ogni chilowattore prodotto — 16 milioni, come abbiamo visto prima — verrebbe ad essere onerato di circa 0,40 centesimi.

Facciamo un'ipotesi diversa: questa stessa impresa, anziché avere un'unità produttiva di 4.000 chilowatt, ne ha quattro, distribuite su vari fumiciattoli sulla montagna, di mille chilowatt cadauna. Avremo quattro unità produttive e per gestirle questa impresa, se vuol rispettare i contratti collettivi e se non si avvale dell'attività familiare, deve adoperare 28 unità operaie, il che vuol dire caricare la stessa produzione di 16 milioni di chilowattore di circa 28-30 milioni di spese di manodopera, vale a dire che soltanto per questa voce andiamo ad un costo per chilowattora di quasi

due lire, di contro agli 0,40 centesimi che abbiamo visto prima.

Ecco perché io dico che se si vogliono veramente fare gli interessi del nuovo ente, non si può e non si deve gravarlo di queste unità, la cui gestione sarebbe veramente troppo onerosa.

L'« Enel » le chiuderebbe, le dovrebbe chiudere. D'altra parte l'esperienza in atto ci dimostra che la « Edison » la S.A.D.E., la S.I.P. non hanno in esercizio alcuna unità produttiva di piccole dimensioni. Per quanto mi consta, le piccole unità produttive assorbite da questi grandi organismi sono state poi immediatamente chiuse perché la loro gestione era antieconomica.

In mano ai privati queste gestioni reggono (non so per quanto tempo, ma reggono) e sarebbe inutile sciupio toglierle ad essi per passarle all'« Enel », che le dovrebbe chiudere. Se un contributo produttivo può esservi ancora da parte di piccole aziende, lasciamo che sia apportato dalla gestione dei privati, che durerà fino a quando vi sarà per tali imprenditori la possibilità d'un profitto.

Ecco perché, mentre la legge francese dà un'esenzione per unità produttiva fino a 8 mila chilowatt (io non voglio arrivare a questi eccessi), dico che il metro attraverso il quale si deve misurare il limite di esenzione sia quello che le unità produttive di queste piccole imprese non superino i 2 mila chilowatt.

Si potrebbe obiettare e mi si è obiettato che vi può essere una piccola impresa con 10 unità produttive con mille chilowatt cadauna e che quindi va a 50 milioni di chilowattore prodotti. Dai miei accertamenti (che credo il ministro sia in condizioni migliori di me di poter compiere, posso affermare che piccole imprese con più di 5 unità produttive non ve ne sono in Italia. Ma voglio ipotizzare che l'obiezione abbia un fondamento nella realtà. Ecco che allora metto il secondo metro e dico: purché queste piccole imprese, le cui unità produttive non superano i 2 mila chilowatt, nel complesso non producano più di 20 milioni di chilowattore. Ho portato i 15 milioni a 20 perché, essendovi un'ulteriore limitazione (che la legge francese non contempla perché parla di 8 mila chilowatt), mi è parso di poter arrotondare, dato il primo limite, il secondo dai 15 milioni proposti dalla Commissione ai 20 milioni, dato che i due limiti sussistono nel mio emendamento contemporaneamente e contestualmente. Funzionano non disgiuntamente, ma congiuntamente.

Ecco le ragioni per le quali a me pare opportuno che effettivamente si possa e si debba,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

nell'interesse dell'« Enel », accogliere questo mio emendamento che, ripeto, può forse far contenta qualche piccola impresa. Ma non è questo il criterio al quale mi ispiro. Il criterio al quale mi ispiro è che non si diano all'« Enel » unità produttive che esso non gestirà economicamente e che dovrà conseguentemente chiudere, non facendo l'interesse collettivo e ledendo inutilmente gli interessi dei privati.

Volendo dire una parola sola sull'emendamento presentato in via subordinata e tenendo sempre presenti le ragioni di indole economica che ho svolte, mi permetto di fare osservare questo: se un produttore arriva a 16 milioni di chilowattore (e quindi, secondo la proposta della Commissione, dovrebbe essere soggetto a trasferimento), ma di questi 16 milioni ne distribuisce 8, 9, 10 e gli altri, con regolare contratto li cede a condizioni di assoluto favore a un'impresa che sarà certamente soggetta a trasferimento, perché non si vuol lasciare in vita questa piccola impresa, scomputando da quello che ha prodotto la quantità di energia oggetto della cessione? In definitiva, conserveremmo all'« Enel » una fonte di energia ad ottime condizioni, lo dispenserebbero da una gestione antieconomica, consentiremmo a questa piccola impresa di poter continuare a fornire quello che fornisce a propri consumatori diretti e scomputiamo, ai fini dell'esenzione o meno, quello che cede o quello che dovrà cedere domani all'« Enel », il quale farà un duplice buon affare.

Queste considerazioni, più che riguardare i titolari di piccole imprese, afferiscono alla economicità di gestione dell'« Enel ». Penso pertanto sia opportuno valutare attentamente i criteri di esenzione da me proposti.

Mi è parso di portare un certo contributo. Può darsi che l'emendamento venga respinto, perché, oggi, più che di ragioni obiettive si tiene spesso conto di altri fattori per decidere un problema. Poiché prevedo conseguenze non piacevoli per l'« Enel » nell'ipotesi che il mio emendamento sia respinto, desidero almeno avere la soddisfazione che fra qualche tempo si dica che forse non avevo completamente torto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cortese Guido, Trombetta, Alpino, Biaggi Francantonio, Bozzi, Colitto, Marzotto, Bignardi, Papa, Daniele e Di Luzio hanno proposto di premettere, al n. 7°), le parole:

« A loro richiesta, da presentarsi all'Ente nazionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Bozzi, Trombetta, Biaggi, Francantonio, Palazzolo, Cortese Guido, Colitto e Marzotto, hanno proposto di aggiungere al n. 7°), in fine, le parole:

« Non sono soggette a trasferimento, a loro richiesta, le imprese esercenti nelle isole minori non collegate al continente ».

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TROMBETTA, Relatore di minoranza.** Il n. 7°) riguarda la regolamentazione dei cosiddetti piccoli produttori, la cui esclusione non è confortata certamente da ragioni tecniche o economiche. Se il provvedimento vuol tendere a unificare, coordinare e soprattutto migliorare i servizi, il primo settore che si presenta ai fini del miglioramento è proprio quello affidato ai piccoli produttori, che agiscono soprattutto nelle zone periferiche, da dove in effetti vengono le maggiori e le più legittime lagnanze da parte degli utenti. Quindi, non ragioni tecniche, le quali anzi suggerirebbero di incamerare tutto; ma se mai ragioni umane, alle quali anche noi non possiamo rimanere indifferenti, così come non abbiamo potuto non tenere presenti le considerazioni svolte dai relatori di minoranza.

La formulazione del n. 7°) del testo della Commissione presta però il fianco a notevoli critiche: questa norma potrebbe essere definita, con un richiamo tragicomico, « al talidomide », nel senso che purtroppo creerà dei mostriciattoli destinati a rimanere eternamente nani, perché col disposto del successivo alinea si stabilisce che, nel caso in cui queste aziende crescessero e la loro produzione superasse i 15 milioni di chilowattore all'anno, le imprese sarebbero espropriate.

Per queste ragioni abbiamo pensato di mettere il piccolo produttore in una condizione migliore rispetto al draconiano disposto di questo articolo, dandogli la possibilità di decidere il suo destino, di scegliere, cioè, se continuare la propria attività o trasferirla all'« Enel », in base ad un calcolo di convenienza, giusto o sbagliato, ma la cui responsabilità ricadrà comunque sulle sue spalle.

La richiesta di trasferimento dovrebbe essere presentata all'ente nazionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Riteniamo che questo termine sia equo perché, da una parte, si dà a questi imprenditori il tempo sufficiente per orientarsi e dall'altra si evitano all'« Enel » le conseguenze negative di una troppo lunga attesa circa tali decisioni.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

L'ultimo di questo gruppo di nostri emendamenti propone di esentare dal trasferimento le aziende esercenti nelle isole minori, non collegate al continente. Almeno in una prima fase tale esenzione ci sembra opportuna, sia nell'interesse delle popolazioni di queste isole (per non creare ad esse difficoltà e soluzioni di continuità nel servizio), sia nell'interesse dell'« Enel », che, in mancanza di collegamenti fra le isole e il continente, incontrerebbe serie difficoltà di esercizio.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Raffaelli, Failla, Busetto, Dami, Napolitano Giorgio, Granati, Longo, Natoli, Kuntze, Soliano e Sulotto hanno proposto di aggiungere al n. 7), primo periodo, dopo le parole: « le imprese », le parole: « produttrici di energia elettrica ».

Gli onorevoli Granati, Busetto, Dami, Failla, Kuntze, Longo, Napolitano Giorgio, Natoli, Raffaelli, Soliano e Sulotto hanno proposto di aggiungere al n. 7), primo periodo, dopo le parole: « le imprese », le parole « cooperative o consortili tra utenti di cui alla legge 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

Gli onorevoli Raffaelli, Failla, Busetto, Dami, Napolitano Giorgio, Granati, Longo, Natoli, Kuntze, Soliano e Sulotto hanno proposto di sostituire al n. 7), primo periodo, le parole: « 15 milioni di chilowattore per anno », con le parole: « 10 milioni di chilowattore per anno »;

e di sostituire al n. 7), secondo periodo, le parole: « 15 milioni di chilowattore per anno », con le parole: « 10 milioni di chilowattore » per anno ».

**GRANATI.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRANATI.** Con questi emendamenti intendiamo svuotare il contenuto del n. 7), nel senso di non consentire l'esclusione dalla nazionalizzazione delle imprese private minori la cui produzione media non abbia superato, nel biennio 1959-60, i 15 milioni di chilowattore annui.

Il primo emendamento mira ad introdurre una limitazione che ci pare indispensabile, alla luce di quello che dirò più avanti.

Con il secondo emendamento noi avanziamo una proposta di contenuto radicale, nel senso che riteniamo che vadano esentate dalla nazionalizzazione esclusivamente le imprese che abbiano carattere cooperativo o carattere consortile fra utenti. Ciò significa che desideriamo che tutte le imprese minori appartenenti a privati vengano nazionalizzate.

La questione non è di poco conto, ma è importante perché noi avvertiamo, al fondo

di essa, un certo disegno politico. Nella esenzione degli autoproduttori e delle imprese agricole dalla nazionalizzazione avvertiamo l'intento di restringere la sfera di attività della futura gestione nazionalizzata della produzione e distribuzione dell'energia elettrica. Il modo in cui viene condotto il discorso sui limiti che devono avere le imprese minori perché siano o meno nazionalizzate, le forze che sollevano questa questione e tendono ad elevare questo limite (vi sono emendamenti che vogliono portare il limite a 25 milioni di chilowattore di produzione annua), tutto questo sta a dimostrare che si tratta di una volontà politica, intesa a limitare la sfera di attività della futura gestione nazionalizzata della produzione e della distribuzione della energia elettrica.

Mi pare infatti assolutamente non valida la tesi secondo cui non si nazionalizzerebbero le imprese minori per non gravare di un eccessivo onere finanziario l'« Enel ». La tesi non è valida, non tanto nel merito, ma perché mi sembra al di fuori delle ragioni sulle quali è costruita la nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Quale è il terreno corretto per porre questa questione? Le imprese minori possono avere una loro collocazione, una loro funzione autonoma nel quadro della politica dell'energia elettrica che dovrà essere perseguita dall'« Enel » in Italia? Se queste imprese minori (sia la loro produzione annua di 10, 15 o 20 milioni di chilowattore: questo non conta) possono avere una loro funzione ed una loro collocazione nel quadro della nuova politica energetica auspicata con la nazionalizzazione dell'energia elettrica, l'esenzione può essere giustificata. Se non riscontriamo questi elementi, allora il discorso credo che non possa essere assolutamente valido.

Queste imprese minori, dunque, sono efficienti? Quali aspetti di efficienza presentano? Credo di non rivelare niente di nuovo quando affermo che queste imprese sono state caratterizzate da tariffe elevatissime (fino a che non abbiamo avuto l'unificazione tariffaria), sono tuttora caratterizzate da impianti arretrati, da servizi assolutamente insodisfacenti e inefficienti. Questo è particolarmente vero nel Mezzogiorno, ma lo è anche nel nord, salvo per alcune imprese comunali (non municipalizzate) che hanno avuto e hanno ancora una loro funzione. D'altro canto — e questo non è un argomento marginale o di scarso rilievo — queste imprese si caratterizzano, fra l'altro, per il trattamento veramente assurdo che fanno ai propri dipendenti: riscontriamo paghe

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

che oscillano dalle 13 mila alle 16 mila mensili, per esempio, nelle piccole imprese elettriche campane, lucane e calabresi. È un giudizio morale quello che noi diamo in questo momento nei confronti di queste imprese? Certamente, ma non è questo l'aspetto preminente. Il fatto è un altro: è che queste imprese, per le loro dimensioni, hanno costi di produzione elevatissimi. La loro dimensione non è economica, non è efficiente ai fini della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica.

Si può obiettare che queste imprese hanno avuto una funzione: quella di portare l'energia elettrica nelle zone di utenza frazionata. Ma è proprio questo elemento che non ci fa riscontrare la opportunità di una collocazione autonoma di queste imprese minori nel campo di una nuova politica energetica, anzi ci spinge a sollecitarne la nazionalizzazione. Queste imprese sono collegate alle zone di utenza frazionata poiché queste zone (che sono quelle di utenza arretrata, che soffre dei maggiori disagi per quanto riguarda il consumo) sono state rifiutate dai grandi gruppi elettrici, i quali non potevano, proprio per le caratteristiche economiche di tali zone, realizzare i loro livelli di rendita monopolistica. È il caso del Mezzogiorno, in cui il gruppo S.M.E., nella zona della Cassa per il mezzogiorno, controlla il 70 per cento della produzione. Il rimanente 30 per cento non appartiene al gruppo S.M.E. per un riconoscimento della funzione delle imprese minori? No certamente; ma perché il gruppo S.M.E. non ha avuto alcuna convenienza, al livello di rendita cui è organizzata la sua produzione, a toccare queste zone di utenza frazionata, le quali sono state lasciate pertanto alle imprese minori; e queste ultime, in una particolare situazione locale, hanno creato con le popolazioni e con gli utenti rapporti veramente vessatori, di vera e propria iugulazione.

L'utenza coperta dalle imprese minori, in particolare nel Mezzogiorno, è l'utenza frazionata, l'utenza arretrata, quella che oggi soffre i maggiori disagi (parlo dell'utenza per usi civici come di quella per usi strumentali), è quell'utenza che attende, prima di ogni altra categoria e di ogni altro settore, un intervento positivo e risolutivo dei propri problemi per opera della nazionalizzazione.

Se noi guardiamo le zone di intervento della S.M.E. nel Mezzogiorno, la troviamo presente nelle fasce di sviluppo: a Napoli, Caserta, Salerno; ma come ci avviciniamo verso l'interno, nel Cilento, in certe zone interne della Lucania e della Calabria, immediata-

mente ci imbattiamo in numerosi comuni che sono serviti, per la produzione e per la distribuzione, o semplicemente per la distribuzione...

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. In Lucania non ve ne sono.

GRANATI. Vi è la « Lucana » che copre tutto; però nel Mezzogiorno sono circa 350 le imprese minori esistenti, ed ella sa che molti comuni — in particolare quelli dell'interno — sono caratterizzati da queste imprese minori.

Non affermiamo cosa lontana dal vero o inesatta dicendo che l'impresa minore individua l'utenza più arretrata, per lo meno nel Mezzogiorno; e crediamo che questa affermazione, sia pure in modo più generico e più approssimativo, caratterizzi anche certe zone depresse e arretrate del nord, per cui riteniamo che proprio in queste zone sia necessario l'intervento dell'« Enel ».

Noi sosteniamo la funzione dell'« Enel », la funzione della gestione unitaria della produzione dell'energia elettrica nel nostro paese, e quindi la funzione equilibratrice dell'energia elettrica come elemento di propulsione dello sviluppo economico. Se noi manteniamo in vita questi complessi minori, codificheremo in effetti certe situazioni arretrate che al contrario richiedono una immediata modifica, proprio con lo strumento della nazionalizzazione. Per questa ragione noi chiediamo che i complessi minori vengano nazionalizzati; per questa ragione noi consideriamo come una mera escogitazione la tesi che questi complessi non si devono nazionalizzare per non gravare di oneri finanziari l'ente. Sarebbe, questo, un risparmio ancora una volta operato, per le conseguenze che tale orientamento immediatamente provocherebbe o per i risultati che se ne avrebbero, sulle spalle del Mezzogiorno, della parte più arretrata del Mezzogiorno.

Si tratta, quindi, di un atto di volontà politica, e questo è risultato chiaro non solo dagli emendamenti presentati dalla destra, ma anche dal modo in cui si sono svolte le prime riunioni della Commissione speciale.

Noi abbiamo avuto un primo testo in Commissione, che poi è stato peggiorato rispetto alla tesi che qui sosteniamo. Infatti, il testo originario portava il limite, per la esenzione, di 10 milioni di chilowattore per anno; successivamente, questo limite è stato portato a 15 milioni di chilowattore. Il testo è stato peggiorato e non soltanto quantitativamente, perché nella prima versione si intendeva esentare soltanto l'industria produttrice, nella seconda versione si comprende l'industria pro-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

duitrice e quella distributrice. Ecco perché noi abbiamo presentato in via subordinata due altri emendamenti, intesi a riportare i criteri di esenzione a quelli previsti nel primo testo presentato in Commissione.

Noi chiediamo, in altri termini e in linea subordinata, che siano esentate dalla nazionalizzazione le piccole imprese che producono ed immettono in rete non più di 10 milioni di chilowattore per anno, secondo il calcolo medio relativo al biennio 1959-60. Chiediamo, cioè, che si ritorni alla prima versione.

Noi riteniamo che la Camera debba decidere in questo modo, e questa non è una posizione di poco conto, sia perché operando in questo senso esprimiamo un atto di volontà politica diretto a non limitare o a limitare non oltre il necessario la futura sfera di attività nella gestione nazionalizzata dell'energia elettrica, sia perché, come ci auguriamo, se la nostra proposta verrà accolta si verrà a concretizzare un atto che risponde alle esigenze del Mezzogiorno, specialmente della sua parte più arretrata, che ha bisogno di fiducia e di rinascita.

In ordine a queste aspirazioni, il Mezzogiorno è scettico perché ha subito la dura esperienza della S.M.E. negli anni passati. È scettico perché ha subito l'esperienza della « irizzazione » della S.M.E., che non ha provocato nulla di nuovo nella politica energetica nel sud. Il Mezzogiorno ha bisogno di fiducia e di coscienza delle sue capacità; questa fiducia e questa coscienza si possono imprimere con una certa linea di Governo, con un certo ordine di provvedimenti, e questa non sarebbe un'operazione paternalistica, sarebbe soltanto, da parte del Governo e da parte nostra, elementare dovere di stimolo democratico. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Del Giudice, Romano Bartolomeo e Restivo hanno proposto di sostituire al n. 7), primo periodo, le parole: « più di 15 milioni di chilowattore per anno », con le altre: « più di 20 milioni di chilowattore per anno ».

ROMANO BARTOLOMEO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO BARTOLOMEO. La richiesta elevazione del limite di esenzione dai 15 ai 20 milioni di chilowattore per anno risponde ad un preciso criterio di individuazione di 5 piccole aziende non facenti parte dei raggruppamenti, come sancito dal C.I.P. con provvedimento del 15 dicembre 1961, n. 962, punto 4, paragrafo b), che fissò per esse uno speciale sistema di integrazione tariffaria diverso

da quello previsto per le aziende maggiori. Di conseguenza, il criterio informatore che consigliò la elevazione da 10 a 15 chilowattore soltanto per 11 aziende dovrebbe essere altrettanto valido per le 5 piccole aziende di cui all'emendamento da noi proposto, sparse nel territorio nazionale, precisamente tre nelle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige), una in Calabria e una all'isola d'Elba. In tal modo non si verrebbe ad applicare, in questa prima fase, il meccanismo del pagamento delle indennità da parte dell'« Enel », dato che non è possibile fissare un criterio unico applicabile per queste cinque aziende, le quali però, successivamente e con maggiore fondamento, aumentando il ciclo di lavoro, cioè di produzione e di immissione, potranno automaticamente essere assorbite dall'ente stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto di sostituire al n. 7), primo periodo, le parole: « 15 milioni di chilowattore » con le altre: « 20 milioni di chilowattore »; e di sostituire al n. 7), secondo periodo, le parole: « 15 milioni di chilowattore », con le altre: « 20 milioni di chilowattore ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. Anch'io ho proposto di elevare il limite, per evitare il trasferimento delle piccole imprese all'« Enel », da 15 milioni di chilowattore a 20 milioni. I miei emendamenti sostanzialmente sono conformi a quello testé illustrato dall'onorevole Bartolomeo Romano, a quello dell'onorevole Limoni e sotto un certo aspetto anche a quello svolto poc'anzi dall'onorevole Schiratti. Io non ritengo che possano essere considerate valide le ragioni esposte dal collega del gruppo comunista, che invece vorrebbe il ritorno al testo governativo, nel quale si prevedeva l'esenzione dal trasferimento per i produttori di energia elettrica che non superassero la produzione media annua, nel biennio 1959-60, di 10 milioni di chilowattore.

Bisogna tenere presente che la Commissione ha dovuto approfondire lo studio di questa situazione, costituita da piccole imprese elettriche le quali hanno operato veramente in condizioni di sacrificio e di disagio, con una tenacia, con una capacità e con una tecnica si può dire cinquantennale. Esse hanno creato una specie di gestione familiare, sono state imprese pionieristiche ed hanno portato con la loro attività l'energia elettrica nei centri minori, attuando una distribuzione capillare nei centri lontani e montani, dove le grandi

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

imprese non trovavano convenienza ad operare.

Siccome soltanto una minima parte di queste piccole imprese è rappresentata da produttrici, mentre la quasi totalità, come è stato già detto, è costituita da imprenditori che si occupano della trasformazione e della distribuzione capillare dell'energia elettrica, ritengo che occorra metterle in condizioni di continuare la loro attività. Ciò non pregiudica affatto le funzioni e le finalità che si propone l'« Enel », che la Camera a maggioranza si appresta ad istituire, in quanto bisogna riconoscere che, se le grandi imprese non trovavano convenienza a fornire l'energia elettrica in questi centri lontani e minori, nella sua prima attuazione l'« Enel » deve essere sollevato da oneri certamente non lievi, perché non sarebbe agevole e vantaggioso mantenere e conservare la gestione di tale distribuzione in quelle zone particolarmente depresse e disagiate.

Questa è una seconda ragione che deve spingerci non soltanto a mantenere il testo della Commissione, ma anche ad elevare il limite da 15 a 20 milioni di chilowattore. Questi modesti imprenditori sono veramente dei benemeriti che hanno sempre riscosso la fiducia delle amministrazioni comunali. Ma, di fronte all'istituzione dell'« Enel » e continuando l'attività delle piccole imprese distributrici di energia elettrica, riteniamo che sia necessario elevare il loro potenziale elettrico a 20 milioni di chilowattore; altrimenti provocheremo un arresto nello sviluppo sociale e nel benessere civile, perché si impedirà la diffusione dell'energia elettrica proprio nelle zone più lontane e più disagiate, dato che, raggiunto il traguardo dei 15 milioni di chilowattore, tali imprese non avranno interesse a dotare di energia elettrica altri comuni minori e disagiati, perché incorrerebbero in tal caso nella sanzione prevista dalla legge, cioè nel loro trasferimento all'« Enel ».

Queste considerazioni, in conformità a quanto è già stato esposto da altri colleghi che hanno presentato analoghi emendamenti, ci inducono a pregare la Camera di volere esaminare l'opportunità, se non la necessità, di accogliere i nostri emendamenti.

Colgo l'occasione per esprimere brevemente il mio pensiero in ordine a tutti gli emendamenti presentati al quarto comma dell'articolo 1 e trasferiti al n. 1) dell'articolo 4, o presentati direttamente in questa ultima sede a proposito delle imprese. Avremmo preferito che al posto di imprese si fosse parlato di aziende, o si fosse espresso un concetto

equivalente. Si è detto che la Costituzione, all'articolo 43, parla di imprese, ma questa è una definizione giuridica precettiva, mentre il vigente diritto positivo fa una distinzione fra imprese e aziende al punto che, potendo essere l'impresa costituita da un'attività personale che si estrinseca con la personalità del titolare ed anche con lo sviluppo potenziale economico dei beni, nel codice civile abbiamo la definizione di imprenditore e non quella di impresa, mentre abbiamo la definizione dell'azienda, che è quel complesso di beni che rappresenta lo strumento funzionale dell'impresa.

Ora, l'impresa ha elementi personali ed elementi reali, ma certamente quelli personali, in caso di trasferimento all'« Enel », non possono essere espropriati. Ed allora, poiché nel disegno di legge si parla sempre di imprese, noi avremo accettato la chiarificazione che si legge nella relazione De' Cocci a proposito del concetto d'impresa, che deve intendersi nell'accezione comune. Ma impresa nell'accezione comune significa azienda, perché è quel tale complesso di beni organizzato per la produzione. La stessa Corte di cassazione in una sua recente sentenza ha ribadito questa distinzione. È pertanto legittimo chiedere che la chiarificazione avvenga anche nel testo della legge.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Failla, Bussetto, Dami, Napolitano Giorgio, Granati, Longo, Natoli, Kuntze, Raffaelli, Soliano e Sulotto hanno proposto di aggiungere al n. 7), in fine, le parole: « oppure in uno dei seguenti casi:

a) che le condizioni di fornitura alle varie categorie di utenti risultino più svantaggiose di quelle praticate dall'« Enel » per quanto riguarda le tariffe, gli allacciamenti, la continuità dell'erogazione, le cadute di tensione, la disponibilità di energia in rapporto alle necessità dell'utenza nel territorio servito:

b) che il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti risulti comunque peggiore di quello praticato dall'« Enel » anche in forza dell'articolo 13 della presente legge ».

L'onorevole Failla ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**FAILLA.** Mi permetto di chiedere all'onorevole ministro di fornire alla Camera, prima che essa si pronunci sul punto in discussione, cifre che sono in suo possesso e possono illuminarla nella valutazione della portata effettiva sia della norma contenuta nel testo della Commissione sia degli emendamenti

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

presentati. Si tratta dei dati relativi al numero delle aziende che verrebbero escluse dalla nazionalizzazione e relativi soprattutto alla quantità di energia erogata e al numero degli utenti che verrebbero praticamente esclusi dai benefici della nazionalizzazione.

Per parte mia ho potuto procurarmi dei dati che riguardano la Sicilia. Nella mia regione le aziende elettriche che nel 1961 non hanno prodotto più di 15 milioni di chilowattora sono 74 e l'energia erogata è pari a 117 milioni di chilowattora su 490 milioni circa dell'utenza luce e piccola e media forza motrice: quindi pari a circa un quarto. I comuni serviti da queste piccole imprese rappresentano pure un quarto del numero totale, 89 su 372. Per avere un'idea del numero degli utenti mi riferirò al numero degli abitanti delle zone in cui operano queste imprese. La popolazione di queste zone ascende a un milione e 44 mila abitanti sui 4 milioni e 800 mila dell'intera Sicilia: anche qui siamo vicini alla quarta parte. Tutto questo credo dimostri la grande rilevanza del problema.

Il nostro emendamento presuppone già avvenuta la scelta della Camera sui criteri e sui parametri da adottare a proposito delle aziende escluse dalla nazionalizzazione. Esso propone che, qualunque siano i criteri ed i parametri adottati, alla fine dell'articolo, là dove si prevede un caso di trasferimento all'ente nazionale, e precisamente quello del superamento dei parametri di produzione ed immissione in rete, si aggiungano questi altri due casi: che la fornitura alle varie categorie di utenti risulti più svantaggiosa di quella praticata dall'« Enel » per quanto riguarda le tariffe, gli allacciamenti, la continuità dell'erogazione, le cadute di tensione, la disponibilità di energia in rapporto alle necessità dell'utenza nel territorio servito; ed il caso che il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti risulti comunque peggiore di quello praticato dall'« Enel » anche in forza dell'articolo 13 della legge che ci apprestiamo a votare.

Poco fa l'onorevole Trombetta, illustrando la posizione del suo gruppo a proposito di questo stesso problema, ha trovato modo di fare riferimento a considerazioni e ragioni umane. Io rilevo che l'emendamento che noi proponiamo, e che chiediamo sia in ogni caso votato, è proprio l'emendamento delle ragioni umane: ma delle ragioni umane degli utenti e dei lavoratori dipendenti da queste aziende.

Non vorrei che sembrasse pleonastico, inutile o addirittura sbagliato il riferimento alle

tariffe, alle condizioni di allacciamento, ecc. A parte il fatto che, nonostante il regime tariffario vigente finora in Italia, gli utenti delle zone affidate a queste piccole imprese pagano più cara l'energia elettrica e godono di peggiori servizi, vi sono altre questioni che restano aperte. Ed avviandomi alla conclusione di questo mio intervento vorrei chiedere un ulteriore chiarimento all'onorevole ministro.

È noto che gli oneri complessivi di fornitura delle aziende produttrici minori risultano sproporzionatamente elevati rispetto a quelli delle aziende medie. In Sicilia questo divario è veramente impressionante. Si calcola infatti che in Sicilia una azienda efficiente in condizioni medie abbia oneri complessivi di fornitura di 14 lire; i piccoli fornitori, invece, come risulta dalla *Gazzetta ufficiale*, sulla prescritta dichiarazione per ottenere il contributo hanno indicato oneri che arrivano fino a 105 lire al chilowattora e che sono stati loro riconosciuti.

Come hanno tirato avanti fino ad ora? Prima con la Cassa conguaglio, poi con il Fondo di integrazione. Il chiarimento che vorrei chiedere all'onorevole ministro è appunto questo: come andrebbero le cose se lasciassimo in vita queste piccole e medie aziende? Io credo che il Fondo di integrazione dovrebbe ancora funzionare; che i bilanci di queste piccole aziende, gravati da simili costi di produzione e di erogazione dell'energia, dovrebbero essere ancora integrati dall'« Enel », con un onere davvero notevole per l'ente nazionale. Ora, anche sotto questo aspetto, l'argomento secondo cui dovremmo escludere dal provvedimento di nazionalizzazione queste imprese per non gravare troppo di oneri l'« Enel » (a parte la sua insostenibilità efficacemente sottolineata dall'onorevole Granati) viene ad essere distrutto dal fatto che l'esenzione di queste piccole e medie imprese, rimettendo in movimento il meccanismo dell'integrazione, verrebbe comunque a gravare pesantemente sui bilanci dell'« Enel », senza per altro fornire agli utenti tutti i vantaggi che la nazionalizzazione comporta, come pure quelle condizioni di fornitura richieste dalle esigenze del vivere civile.

PRESIDENTE. Passiamo al n. 8). Gli onorevoli Corona Giacomo, Belotti, Franceschini, Biasutti, Bolla, Babbi, Pavan, Fornale, Colleoni, Martina Michele, Leone Raffaele, Baroni, Prearo, Truzzi, Canestrari, Colleselli e Fusaro hanno proposto di inserire al

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

n. 8), fra il primo e il secondo periodo, il seguente:

« Tra gli obblighi di cui al presente comma si intende compreso anche quello relativo al versamento dei sovracanonici dovuti ai comuni ed enti montani e rivieraschi, in virtù delle leggi in vigore ».

L'onorevole Giacomo Corona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CORONA GIACOMO.** La mia illustrazione sarà breve, perché la questione è, sì, molto importante, ma è anche nota ed è stata già dibattuta.

Abbiamo presentato l'emendamento con la speranza, non contraddittoria, che esso sia accolto, o che viceversa non sia accolto, ma con una motivazione chiara, precisa e convincente della sua superfluità.

Il fatto che in nessuna parte del disegno di legge si faccia un cenno esplicito alla sopravvivenza e alla continuità operativa delle due leggi fondamentali che sanciscono i diritti dei comuni montani rivieraschi ha suscitato delle perplessità e dei dubbi negli amministratori dei comuni montani e fra la popolazione montana stessa.

Vi è un'altra ragione che alimenta questi dubbi, ed è questa: che le resistenze delle società idroelettriche per eludere o ritardare il pagamento dei sovracanonici si aggrapparono e si fondarono a suo tempo prevalentemente su pretese oscurità dei testi legislativi.

Ed una ulteriore ragione di perplessità sta nel fatto che il 30 per cento del non pagato si riferisce proprio alle aziende di Stato (alle aziende I.R.I. e alle ferrovie dello Stato), anche se la legge non le ha escluse dall'obbligo.

Questa vicenda giudiziaria è un capitolo molto doloroso, un capitolo che vorremmo cancellare dalla storia delle comunità montane. Siamo stati trascinati dinanzi alla Corte costituzionale come fossimo degli imputati. Abbiamo dovuto lottare contro il monopolio elettrico meravigliosamente organizzato, e un senso di sfiducia si è diffuso fra gli amministratori e le popolazioni.

Ho parlato di superfluità dell'emendamento. Onorevole ministro, io non sono un sottile giurista, né un prestigioso avvocato; sono, molto più modestamente, un avvocato di provincia, il quale però ha vissuto questa esperienza. Ho guidato le cause dei comuni montani contro il monopolio idroelettrico, di cui in quella circostanza — devo dire — ho anche conosciuto tutto il cinismo e la freddezza, e da questa esperienza ho tratto

la convinzione che le perplessità, le incertezze, i dubbi, i motivi di inquietudine che serpeggiano fra gli amministratori dei comuni montani non sono del tutto infondati.

Io non sono un prestigiatore nella interpretazione delle leggi, ma, così come è il testo, esso potrebbe benissimo dar luogo a contestazioni.

Che cosa chiediamo, in definitiva, con questo emendamento? Semplicemente che il testo sia chiaro. Io sono certo che tutti, dal ministro alla Commissione e a tutta l'Assemblea, sono convinti che le leggi che stabiliscono dei sovracanonici a favore dei comuni montani resteranno in vigore e che gli obblighi che avevano le società idroelettriche che vengono trasferite si trasferiranno a loro volta all'« Enel ». Ma se vogliamo tutti questa cosa, sarebbe molto bene dirlo. Voi mi direte: è superfluo. Ebbene, non mi pare che siamo qui per fare delle belle leggi, siamo qui per fare delle buone leggi, delle leggi chiare. Ne soffrirà, mi si dirà, l'estetica legislativa. Ebbene, non mi pare che abbiamo dato prova in questo periodo di una particolare attenzione verso l'estetica legislativa. Perciò io sono dell'opinione che questo emendamento debba essere accolto per togliere questi dubbi e tranquillizzare le coscienze inquiete di questi ottimi amministratori dei comuni montani.

Posso essere nell'errore. Se fossi nell'errore, il primo ad esserne contento sarei io, ma vorrei che in tal caso ciò fosse chiaramente espresso da una dichiarazione del ministro la quale servisse, in sede interpretativa della legge, a scoraggiare chi volesse porre in discussione la legittimità o il fondamento di questi sovracanonici e al tempo stesso tranquillizzasse le popolazioni della montagna.

Sarò contento, pertanto, se il mio emendamento verrà accolto, e sarò egualmente contento se esso verrà respinto, ma alla condizione che tale reiezione sia corredata di una dichiarazione esplicita e formale di superfluità nei confronti di quanto l'emendamento si propone, nel senso che si riconosca esser ciò già implicitamente, ma chiaramente contenuto nel testo legislativo.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Lucchesi, Montini, Sabatini, Prearo, Sarti, La Penna, Baccelli, Baldelli e Fracassi hanno proposto un emendamento all'emendamento Corona Giacomo, nel senso di aggiungere al n. 8), dopo le parole: « leggi in vigore », le parole: « o di convenzioni stipulate tra le società elettriche e gli enti locali ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

Poiché nessuno dei presentatori è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo subemendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo al n. 9). Gli onorevoli Bozzi, Trombetta, Biaggi Francantonio, Palazzolo, Cortese Guido, Colitto, Marzotto, Cantalupo, Capua, Ferioli e Badini Confalonieri hanno proposto di sostituire il n. 9) con il seguente:

« I trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti del ministro per l'industria e commercio, con i quali potranno e, nel caso delle aziende di cui al n. 2<sup>o</sup>) dell'articolo 4, dovranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BOZZI.** La norma contenuta nel n. 9) è incivile. Essa rappresenterebbe, se fosse approvata, un atto di prepotenza legislativa: è incivile perché offende i più elementari principi dell'ordinamento giuridico. Non si tratta qui di discutere dei danni che recano le forme di monopolio, o della bontà della nazionalizzazione di cui si dibatte, o dei cosiddetti baroni dell'elettricità; qui si tratta di garantire ai cittadini la possibilità della elementare tutela dei loro diritti ed interessi legittimi.

Leggo l'articolo 113 della Costituzione: « Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti ».

Ricordo la ragione giustificativa di questo articolo 113, e soprattutto della prima parte. Il fondamento stava nel fatto che durante il regime fascistico erano state emanate leggi le quali prescrivevano che contro taluni atti amministrativi era precluso il ricorso, o che questo era ammesso soltanto per determinati motivi: con ciò, in coerenza con quel regime autoritario, si accresceva il potere dell'esecutivo e si comprimeva la sfera delle libertà dei cittadini. Orbene, oggi voi vi rifate a un siffatto indirizzo: rispettate formalmente la Costituzione, ma la violate nel suo spirito, perché convertite un atto che è sostanzialmente, intrinsecamente amministrativo in un atto legislativo.

Che si tratti di un atto amministrativo non v'è dubbio. Il titolo per l'espropriazione è nella legge; l'atto di trasferimento è un atto di applicazione, di esecuzione della legge, è un atto il cui carattere è inequivocabilmente amministrativo, è un atto di esecuzione. Perché volete trasformarlo in un provvedimento legislativo? Consentite che io mi soffermi su questo punto, giacché attiene a qualche cosa che va al di là del tema della nazionalizzazione delle industrie elettriche. Qui — ripeto — non si tratta di volere o di non volere la nazionalizzazione; si tratta di salvaguardare alcuni principi fondamentali del vivere in un ordine civile.

Vi è una contraddizione palese nel disegno di legge, onorevoli colleghi. Questa mattina l'onorevole ministro era assente, impegnato evidentemente in altre cose più importanti di questo nostro dibattito. Io ho accennato a tale contraddizione. Vi sono, nello schema del provvedimento, due tipi di trasferimento: quello delle imprese « prevalenti », previste dal numero 1) dell'articolo 4, e quello delle imprese « miste », previsto dal numero 2) dello stesso articolo 4. Ebbene, per le prime il passaggio all'ente ha come oggetto tutto il complesso aziendale, e lo scorporo, e quindi la restituzione, avvengono in un secondo momento. Questa operazione di restituzione è fatta dall'ente ed è legalizzata attraverso un atto amministrativo: l'atto, appunto, che verrà posto in essere dal nuovo soggetto di diritto pubblico, un atto, quindi, impugnabile secondo le vie normali contemplate dal nostro ordinamento. Viceversa, per le imprese « miste » di cui al n. 2) dell'articolo 4 l'operazione di scorporo avviene nell'atto di trasferimento delle imprese all'ente; la legge, il decreto legislativo, che è legge in senso materiale, stabilisce ciò che deve essere trasferito e ciò che deve essere lasciato al soggetto privato. In conseguenza, non è ammesso, in questo caso, il ricorso normale giurisdizionale, che è consentito invece per la fattispecie regolata dal n. 1). Il fatto che per un certo tipo d'impresa l'operazione di scorporo si compia in un momento successivo, a causa di esigenze pratiche di cui mi rendo conto, e che per un altro tipo d'impresa lo scorporo si faccia contestualmente al trasferimento all'ente, non altera l'identità dell'operazione dal punto di vista giuridico ed economico. È evidente perciò la contraddizione nella disciplina giuridica; è evidente la differenza nelle possibilità di tutela.

Ma vado avanti. Questa dello scorporo è una materia irta di difficoltà, di errori, di

possibili errori in buona fede, non dico di soprusi. Nella individuazione dei beni da trasferire o da restituire, nella individuazione dei rapporti giuridici (anche perché è molto vago il concetto della « prevalenza » delle imprese o del loro carattere « misto ») si può incorrere in inesattezze di quantità o di qualità. Ebbene, il Governo, il quale nella sua potestà di autotutela riconoscesse di avere sbagliato, come potrebbe correggere questo suo errore se l'atto sarà legislativo e non amministrativo? Queste mie idee non sono frutto di fantasia. Voi avete ricalcato una norma pessima, quella della legge del 1950 sulla riforma fondiaria, che ha dato adito ad una letteratura giuridica vastissima e a contrasti di giurisprudenza. So bene che la Corte costituzionale ha ritenuto corretto dal punto di vista costituzionale il principio del trasferimento mediante legge, ma ciò non toglie che quel principio meriti critiche e che non sia un bel principio. Inoltre, si potrebbe dimostrare che la situazione prevista dalla legge del 1950 non è del tutto identica a quella disciplinata dallo schema in esame. Voi vi private della possibilità di correggere spontaneamente gli eventuali errori: finito il periodo della delega entro un anno, esaurita la potestà di esercitare la funzione legislativa con l'emanazione degli atti di trasferimento, non potrete ritornare più sui provvedimenti adottati. In materia di riforma fondiaria casi di questo genere, di storture e di errori più o meno grossolani, se ne sono avuti tanti!

Io mi rifiuto di pensare che un Parlamento democratico possa accedere a principi di questo genere. Ho l'impressione (consentitemi di dirlo) che tutta questa disciplina sia improntata a spirito di eccessivo autoritarismo, a un certo disprezzo per gli interessi e i diritti privati. Se leggiamo la norma che riguarda (ne riparleremo in sede di articolo 5) i ricorsi contro la liquidazione delle indennità, ritroviamo anche qui una norma d'imperio che non è incostituzionale, ma che è limitativa dell'esercizio del diritto di azione. E la norma che prevede, prima che l'interessato possa ricorrere al giudice, un cosiddetto ricorso amministrativo, e commina quindi, per l'esercizio dell'azione, una decadenza, sicché, se non si esercita l'azione entro un termine-catenaccio, si perde ogni possibilità di tutela! Alla normale prescrizione, che si ha in tutti gli altri rapporti giuridici, si sostituisce uno speciale, brevissimo termine di decadenza! Quindi un congegno che ha (consentitemi una parola pesante, che

esprime soltanto il mio rammarico di parlamentare e anche di giurista) un carattere veramente odioso e inutile: sì, inutilmente odioso, perché voi stessi vi private di una forma di autotutela, della possibilità di eliminare gli errori e di mettere a posto situazioni che fossero sorte malamente.

Un uomo non del mio partito, l'ex consigliere di Stato professore Piccardi (del quale si è molto discusso in questi tempi, ma che indiscutibilmente è uomo di alto valore giuridico, dotato di larghissima esperienza amministrativa, e sono lieto di dargliene atto in questa Camera), nella prefazione al libro di Ernesto Rossi *Elettricità senza baroni* (ho l'impressione che con la legge in formazione si eliminino i baroni e si creino i baronetti: ma questo è un altro discorso), prendendo in esame le disposizioni relative ai trasferimenti operati mediante decreti legislativi commenta testualmente: « Ritengo che la forma della legge delegata per l'attuazione del trasferimento sia assolutamente scorretta ». Seguono quattro pagine che non leggo, nelle quali si dà una documentata dimostrazione politica e giuridica di questa grossolana scorrettezza. Io mi rifiuto di pensare che il Parlamento italiano voglia avallarla.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Alpino, Biaggi Francantonio e Trombetta hanno proposto di aggiungere al n. 9), in fine, le parole:

« Le imprese sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

I medesimi hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente n. 10):

« 10) le società titolari delle imprese assoggettate a trasferimento non potranno distribuire dividendi per l'esercizio 1962 in misura superiore a quella del precedente esercizio. I legali rappresentanti delle società stesse effettueranno con regolare verbale la consegna dei complessi di beni e rapporti trasferiti all'amministratore provvisorio di cui al precedente n. 1°) ovvero all'amministratore provvisorio dell'Ente nazionale, entro 60 giorni dalla sua nomina ».

Gli onorevoli Trombetta, Messe, Basile, Capua, Bozzi, Biaggi Francantonio, Papa, Cantalupo, Marzotto e Ferioli hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 avranno effetto dal 1° gennaio 1963 ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

L'onorevole Trombetta, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Il primo ed il terzo emendamento sono superati in quanto l'analogo emendamento proposto dalla Commissione, aggiuntivo del n. 10), è di nostra soddisfazione; quindi li ritiriamo.

Ritiriamo anche il secondo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di aggiungere il seguente n. 10):

« 10°) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'articolo 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963 ».

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere i seguenti emendamenti:

Sostituire il n. 9) con il seguente:

« 9°) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti del ministro dell'industria e commercio, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le questioni relative alla individuazione, alla separazione ed alla restituzione dei beni appartengono alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede l'impresa trasferita.

Alle restituzioni dovrà essere provveduto entro sei mesi dal decreto di trasferimento » (Degli Occhi).

Aggiungere, in fine, il seguente n. 10):

« 10°) le società titolari delle imprese assoggettate a trasferimento non potranno distribuire dividendi per l'esercizio 1962 in misura superiore a quella del precedente esercizio. I legali rappresentanti delle società stesse effettueranno con regolare verbale la consegna dei complessi di beni e rapporti trasferiti all'amministratore provvisorio di cui al precedente numero 1°) ovvero all'amministratore provvisorio dell'Ente nazionale, entro 60 giorni dalla sua nomina » (Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi).

Al n. 1), primo capoverso, sostituire le parole: « la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti », con le altre: « la restituzione agli aventi diritto dei beni che non abbiano attinenza con l'esercizio delle attività

di cui al primo comma dell'articolo 1 » (Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi).

Al n. 1), dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

« L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro un mese dalla emanazione dei decreti di cui all'articolo 2 » (Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi).

Al n. 5), primo capoverso, dopo le parole: « e l'Ente autonomo per il Volturmo », aggiungere le parole: « e fatta eccezione per le imprese esercitate dagli enti locali in città ove sorgono aziende elettriche nazionalizzate » (Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi).

Al quarto comma, dopo le parole: « sono trasferite in proprietà all'Ente nazionale », aggiungere le parole: « con effetto dal 1° gennaio 1963 » (Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello e Tripodi). (*Rinviato dall'articolo 1*).

Sostituire le parole da: « le norme relative ai poteri », sino alla fine, con le altre: « le norme relative ai poteri del Comitato dei ministri e del ministro per l'industria e il commercio, di cui al secondo comma dell'articolo 1, nonché le norme relative alla organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni e le norme generali per l'attuazione dei trasferimenti » (Bozzi, Ferioli, Badini Confalonieri, Colitto, Trombetta, Cantalupo e Papa).

È così esaurito l'esame di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 o ad esso rinviati dagli articoli precedenti. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Annuncio di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**GUADALUPI, Segretario, legge:**

*Interrogazione a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere, se, a seguito delle gravi accuse mosse da più parti politiche e riportate ampiamente dalla stampa locale e nazionale per le discriminazioni usate dall'amministrazione comunale di Pago Veiano (Benevento), nonché per la distrazione di generi, coperte e somme affidate all'E.C.A. di detto paese, non ritenga di disporre una severa inchiesta, senza badare al colore politico dell'amministrazione, per accertare se dette denunce rispondano o meno a verità e, in caso affermativo, adottare severi provvedimenti, i quali devono servire a stabilire che, in simili tristi occasioni, deve prevalere soltanto l'amore, l'onestà e l'abnegazione.

(5086)

« CACCIATORE ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritengano opportuno studiare la possibilità di estendere ai dipendenti statali anziani e che vengono collocati in pensione quei riconoscimenti che ricevono gli anziani delle aziende ed enti privati.

« È noto che già da qualche tempo in tre dicasteri vengono concesse delle medaglie di benemerita, e cioè per lungo comando (difesa), lunga navigazione (trasporti) e lungo insegnamento (pubblica istruzione).

« L'interrogante chiede inoltre di sapere se non si ritenga opportuno estendere anche ai pensionati delle amministrazioni dello Stato quei benefici e benemerite che spettano ai pensionati delle aziende private, in modo che non si verifichino differenze che addolorano ed amareggiano, rendendo ancora più penosa la situazione del pensionato statale, privato fino ad oggi della soddisfazione morale ed economica di considerarsi alla pari con lavoratori che hanno giustamente riconosciuti titoli di merito come premi per la propria operosità.

(25418)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dell'interno, circa: l'investimento di fondi della Cassa per le pensioni ai

dipendenti enti locali, per l'acquisto di 11 stabili ad uso abitazioni siti in rioni popolari di Napoli (San Giovanni a Teduccio, via Martirano e via Nuova Residenziale) locabili, ai dipendenti suddetti, con canoni mensili variabili da un minimo di lire 18.000 ad un massimo di lire 32.000 per quartini dai 2 ai 5 vani ed accessori.

« Detti canoni, aggiungendo l'importo dell'I.G.E., spese di riscaldamento e varie raggiungerebbero quote assolutamente insostenibili da parte dei dipendenti comunali di Napoli che, mediamente, hanno famiglia numerosa e percepiscono uno stipendio variabile dalle lire 50.000 alle lire 80.000 mensili.

« A parere dell'interrogante necessita:

rivedere i canoni di locazione affinché vengano ridimensionati equamente, in rapporto all'entrata mensile di ciascun comunale;

considerare l'opportunità che gli istituti di previdenza (come altri enti assistenziali) investano i loro fondi finanziando cooperative edilizie costituite fra i loro assicurati, in modo da evitare speculazioni e da soddisfare le aspirazioni e necessità di tutti e di ciascuno.

(25419)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali motivi abbiano improvvisamente provocato la sostituzione di due esponenti della Cassa di risparmio di Terni, nonostante l'unanime voto contrario dei soci di detta Cassa.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere se il ministro sia a conoscenza del preciso significato politico che gli stessi nominati hanno voluto attribuire al fatto, significato che hanno ampiamente illustrato e propagandato attraverso i rispettivi partiti.

(25420)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza del gravissimo stato della scuola di Oiano di Petrella Salto (Rieti) e se non intenda esaminare la possibilità di provvedere con una scuola prefabbricata.

(25421)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi della mancata costruzione di case popolari in Roviano (Roma) in applicazione della legge n. 640, tenendo presente che il primo stanziamento di lire 10 milioni risale all'esercizio finanziario 1957-58 ed il successivo di lire 15.000.000 all'esercizio seguente;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

per chiedere il suo autorevole intervento onde rimuovere gli eventuali ostacoli e ciò nell'interesse dei lavoratori più bisognosi del luogo. (25422)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia al corrente della situazione dei lavori per l'arginatura del fiume Aniene, appaltati all'inizio del 1962 dal genio civile di Roma. Risulta che il primo stanziamento permise solo la sistemazione di un piccolo tratto posto nel territorio di Marano Equo.

« Trattandosi di problema di grande importanza per i comuni di Anticoli Corrado e di Roviano, l'interrogante chiede se non si ravvisi l'opportunità di sollecitare i lavori di dragaggio e di arginatura del fiume suddetto, almeno fino alla località Sbarra, dove l'A.C. E.A ha il suo bacino.

(25423)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se corrisponda a verità che sia stato ancora una volta disposto il rinvio della costruzione della variante ternana della via Flaminia, per cui sono già stati stanziati i fondi.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere in che modo si intenda coordinare tale atteggiamento nei confronti di un progetto che si presenta sempre più importante ed indilazionabile per la città di Terni, con l'attuale politica dell'A.N.A.S, tendente a valorizzare in misura sempre maggiore la strada statale Flaminia.

(25424)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi che hanno consigliato il provvedimento di soppressione del premio di lire 25.000 al personale dipendente che all'atto del collocamento in quiescenza raggiungeva i 50 anni di servizio.

« Detto ministero è l'unico che si trova in tale situazione in quanto fino all'inizio della prima guerra mondiale assumeva orfani e figli di impiegati al compimento del 14° anno di età.

« Il premio non è stato più corrisposto dal 1959 per " motivi di economia ".

« Dato che il personale in questa situazione è pochissimo (anzi si vorrebbe conoscerne il numero esatto) e nei prossimi anni scomparirà del tutto, l'interrogante chiede di sapere se il ministero ritenga opportuno ripristinare tale premio, anche se modesto,

per una forma di giustizia sociale e per il valore morale e sociale che assume per i dipendenti che hanno trascorso ben mezzo secolo di vita nell'amministrazione.

(25425)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritenga chiarire l'attività dei magazzini a prezzo unico sottoposta a licenza ai sensi del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, e soprattutto in merito all'articolo 2 dove viene limitata l'attività dei magazzini di vendita a prezzo unico a " merci di generale consumo e di valore esiguo già pronte per essere consegnate ad unità, prezzi e capi senza bisogno di operazioni di misurazione o pesatura, ed a prezzi preventivamente fissati ed in genere a numeri interi, riferiti con criterio uniforme a tutti i pezzi, capi o unità di ogni singola specie di merce, la cui consegna venga praticata direttamente al cliente dietro pagamento del prezzo già stabilito, da effettuarsi al banco stesso di vendita ".

« In base a detto articolo non è ammessa, come invece avviene, qualsiasi altra attività che sia svolta in contrasto con lo spirito della legge sopracitata, come quella che comporta una vera e propria prestazione di un servizio o di un bene e quindi non si potrebbero eseguire per esempio in tali magazzini lavori di calzolaio o sarto o qualcosa di analogo.

(25426)

« DE MARZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e come intenda intervenire nei confronti della società Meresider con sede in Casoria (Napoli), la quale nonostante i ripetuti interventi dell'ispettorato del lavoro rifiuta di applicare nei confronti della maestranza le norme relative alla corresponsione dei salari con prospetto paga.

(25427)

« GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza del fatto che una lettera della Giunta delle associazioni italiane in Svezia, inviata al Ministero del lavoro e all'I.N.P.S. l'11 settembre 1960, concernente problemi molto importanti per i lavoratori italiani emigrati in Svezia, a riguardo particolarmente dell'applicazione della convenzione italo-svedese in materia di sicurezza sociale del 1955, sia restata senza alcuna risposta dopo ben 2 anni;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

per sapere se non ritenga opportuno far reperire la lettera citata, esaminare le misure che ritiene giusto adottare e, in ogni caso, dare sollecita risposta alla Giunta delle associazioni italiane in Svezia.

(25428)

« PIRASTU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga opportuno prendere provvedimenti a favore delle popolazioni del comune di Cascia (Perugia), colpite da terremoti che hanno provocato gravissimi danni.

(25429)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se abbia adottato le misure necessarie per garantire la piena applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 8 della convenzione fra la Repubblica italiana e il regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 25 maggio 1955, che dispone: " La suprema autorità amministrativa italiana emanerà le disposizioni necessarie per stabilire le condizioni ed i limiti in base ai quali i cittadini italiani, che hanno ottenuto il rimborso dei versamenti previsto nel paragrafo 1, possono utilizzare tali somme nell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, ai fini della acquisizione e del mantenimento del diritto a pensione, come pure della misura della pensione ";

per sapere se, nell'eventualità che le disposizioni citate nel paragrafo 2 non siano state ancora emanate, in considerazione della grande importanza che i benefici previsti dalla convenzione hanno per i lavoratori italiani emigrati in Svezia e per le loro famiglie, non ritenga necessario e urgente adottare tutte le misure necessarie per assicurare la piena applicazione della convenzione.

(25430)

« PIRASTU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con la dovuta urgenza al fine di annullare un atto dell'amministrazione ospedaliera E. Pascali di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, con il quale si è stabilito di cedere a trattativa privata l'area edificabile sita nel centro di Comunanza distinta nel foglio di mappa n. 6 al signor Criaramarini Pietro al prezzo di lire 1.200 al metro quadrato.

« L'interrogante fa notare che la delibera è illegittima perché non tiene conto delle precedenti deliberazioni e delle decisioni dell'autorità tutoria che con nota del 20 settembre 1961, n. 27788, aveva revocato una precedente deliberazione della stessa amministrazione ed autorizzava l'amministrazione ospedaliera ad eseguire la vendita dell'area in questione mediante asta pubblica.

« Non si vede perché la prefettura di Ascoli Piceno, nonostante la decisione del 20 settembre 1961 abbia recentemente approvato la deliberazione del 5 giugno 1962, n. 77, che presenta le stesse violazioni di legge rilevate con la nota del 20 settembre 1961.

« Risulta, inoltre, che l'area in questione è stata ceduta al signor Chiaramarini Pietro al prezzo di lire 1.200 al metro quadrato quando esisteva un'offerta di lire 1.600 al metro quadrato.

(25431)

« GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza del vivissimo fermento esistente tra la popolazione di Pratola Peligna a causa della ritardata autorizzazione della seconda specializzazione nell'istituto tecnico industriale di Pratola, giustamente promessa ed attesa per far fronte alle esigenze della qualificazione tecnica e professionale della intera Valle Peligna; e per conoscere con cortese sollecitudine le positive misure adottate in proposito.

(25432)

« MARIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se e come intenda provvedere nei riguardi di quegli insegnanti, direttori didattici ed ispettori scolastici, i quali a partire dal 30 settembre 1958 furono collocati a riposo per inesatta applicazione della norma contenuta nell'articolo 4 - primo comma - della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

« Infatti, per evidente errata interpretazione della citata norma, al suddetto personale fu computato il " servizio non di ruolo " come utile ai fini dell'anzianità massima per il collocamento a riposo, escludendoli così dal beneficio previsto dal menzionato articolo 4 di poter cioè essere trattenuti anche dopo il 65° anno di età, non avendo ancora compiuto i 40 anni di effettivo servizio.

« Sulla questione, oggetto di così disparati criteri interpretativi, si è ormai pronunciato definitivamente il Consiglio di Stato, il

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

quale con sentenza (in adunanza plenaria) 10 ottobre 1961, n. 22, confermata, in sede giurisdizionale, con decisione 22 dicembre 1961, n. 181, ha ribadito il principio che il servizio pre-ruolo riscattato non è da computarsi come "servizio effettivo" ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio.

« Doveroso sembra quindi da parte dell'amministrazione centrale un sollecito riesame dei provvedimenti di collocamento a riposo, nella considerazione dei danni morali ed economici che il personale ha subito per gli ingiusti provvedimenti adottati in diffonità al principio affermato dal supremo Consiglio della giustizia amministrativa.

(25433)

« COVELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se e quando sarà ultimata, in provincia di Cosenza, la strada Albidona-Alessandria del Carretto iniziata da diversi anni e non ancora ultimata nell'ultimo tratto. L'interrogante fa presente che trattandosi di due comuni in condizioni di particolare arretratezza e abbandono, è necessario che gli organi dello Stato dimostrino maggiore sensibilità provvedendo con interventi solleciti ed efficaci, contrariamente a quanto finora è avvenuto.

« L'interrogante fa infine presente che nei giorni scorsi la popolazione di Alessandria del Carretto ha pubblicamente dimostrato il suo malcontento per le condizioni di particolare disagio in cui si trova e che pertanto sarebbero opportuni immediati provvedimenti di assistenza da parte della prefettura.

(25434)

« MANCINI, PRINCIPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri delle partecipazioni statali e delle finanze e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se e quali definitivi provvedimenti intendano congiuntamente concordare e proporre per risolvere il problema delle saline di Lungro e degli operai che vi lavorano.

« Gli interroganti richiamando gli impegni del Presidente del Consiglio dopo il suo viaggio in Calabria, l'ordine del giorno a sua firma accolto dal ministro delle partecipazioni statali per un intervento in Calabria, le dichiarazioni del ministro delle finanze relative al contributo pluriennale per il finanziamento in Lungro di uno stabilimento industriale, le assicurazioni di recente fatte

a Milano dal ministro Pastore, per un più energico intervento in Calabria rappresenta l'esigenza di procedere al più presto all'esame delle iniziative che si devono proporre in modo da passare al più presto alla fase degli impegni concreti e delle realizzazioni.

« Gli interroganti fanno ancora presente, in rapporto alla richiesta avanzata e al ricordato ordine del giorno accolto dal ministro Bo, che la Calabria è la regione del Mezzogiorno dove finora l'intervento dell'industria a partecipazione statale si è ottenuto in misura modestissima.

(25435)

« MANCINI, PRINCIPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere quali provvidenze intenda adottare con la necessaria urgenza a favore dei sinistrati del pauroso e disastroso incendio che ha distrutto e sta distruggendo gran parte dell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria).

« L'interrogante si permette segnalare la necessità, in attesa di un piano per la ricostruzione delle abitazioni distrutte, di provvedere al sollecito invio non solo di indumenti e viveri ma anche di adeguate case prefabbricate che valgano ad ospitare le famiglie rimaste senza tetto.

(25436)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere se siano informati sulla grave situazione esistente in provincia di Catanzaro a causa dell'intransigenza dell'associazione degli agricoltori nei confronti delle proposte avanzate concordemente da tutte le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto bracciantile, proposte che hanno trovato l'appoggio di tutti i partiti politici e di tutte le amministrazioni comunali della piana di Sant'Eufemia; e per sapere quali immediate decisioni si intendano prendere per ottenere al più presto una soddisfacente risoluzione della questione e se non si ritenga opportuno convocare a Roma, in sede ministeriale, le parti.

« L'intervento è urgente in rapporto alla particolare situazione di tensione esistente nella provincia di Catanzaro.

(25437)

« MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del brigadiere dei carabinieri comandante la

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

stazione di San Pietro Valdistico (Vicenza) per il suo rifiuto d'intervento — malgrado flagranza di reato e anche dopo formale denuncia — contro un gruppo di fascisti che ripetutamente minacciavano e insultavano, davanti alla stessa caserma dei carabinieri Alberto Sartori (Carlo) medaglia d'argento della Resistenza.

« Il fatto, avvenuto il 12 agosto 1962, ha suscitato sdegno in provincia di Vicenza e suscitato manifestazioni antifasciste di protesta.

(25438) « FERRARI FRANCESCO, BERTOLDI, ALBARELLO, Busetto, CERAVOLO DOMENICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga equo ed opportuno, che gli ufficiali in servizio permanente dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, siano costretti a lasciare il servizio molti anni prima di avere raggiunto il limite di età del loro grado (per il quale sono idonei), e se non ritenga, invece, che essi debbano rimanere nella posizione di " a disposizione " fino al raggiungimento del limite di età previsto, per il grado rivestito.

« A titolo esemplificativo, si prospetta il caso di un tenente colonnello di amministrazione il quale, valutato e dichiarato non idoneo all'età di 46 anni, dovrà lasciare il servizio permanente a soli 50 anni, mentre con i nuovi limiti di età previsti da un provvedimento legislativo in corso di approvazione, potrebbe rimanere in servizio fino all'età di 59 anni, con suo vantaggio personale, ed economia di spesa per l'erario.

(25439) « CUTTITA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia pervenuto al Ministero della pubblica istruzione un ordine del giorno del consiglio comunale di Riposto con il quale quel consiglio, rendendosi interprete dell'aspirazione della popolazione ripostese, chiede la istituzione di un istituto magistrale statale in Riposto.

« L'ordine del giorno venne trasmesso dall'amministrazione comunale di Riposto al provveditore agli studi per la provincia di Catania, per l'inoltro al competente ministero, in data 24 maggio 1962, nota 6404.

(25440) « ALESSI MARIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per essere informati sull'andamento dei lavori per la co-

struzione del tratto Salerno-Reggio Calabria dell'autostrada del Sole e per sapere se sia vero che, dopo la cerimonia inaugurale, i lavori siano stati interrotti;

per sapere poi per quale ragione non è andato in appalto il tratto che interessa la zona di Cosenza per il quale erano state date assicurazioni relative all'inizio dei lavori per il mese di aprile.

(25441) « MANCINI, PRINCIPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga di dover procedere subito all'abolizione delle assuntorie ancora vigenti nella gestione della ferrovia elettrica Sangritana in provincia di Chieti.

(25442) « SPALLONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi, dopo le precedenti segnalazioni e relative assicurazioni, per la definitiva sistemazione dell'ufficio postale del comune di Solarino (Siracusa), ancora sistemato in un unico ambiente angusto e antigienico, dove impiegati, tavoli e scaffali stanno alla rinfusa, costringendo i cittadini affollati agli sportelli a far coda fin nella strada.

« Per conoscere se non ritenga assegnare a detto comune, che ora conta seimila abitanti con una vasta superficie di case terrene sparse anche nella campagna, un secondo posto di portalettere, tanto più che tale decisione venne presa dal consiglio comunale nella seduta del 21 maggio 1961.

(25443) « GAUDIOSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti, per sapere quale azione intendano svolgere a favore dei dipendenti delle ferrovie complementari sarde al fine di evitare che alla copertura del *deficit* della Cassa soccorso si giunga con una ulteriore riduzione del loro già modesto salario.

(25444) « ISGRÒ ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della sanità, per sapere se è a conoscenza della grave situazione igienica in cui si trova il comune di Solarino in provincia di Siracusa a causa di un fognone aperto, che corre lungo la nazionale Solarino-Florida, in cui la melma, composta anche da escrementi umani, scorre per circa un chilometro; e di un altro fognone anche esso scoperto, sul-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

la provinciale Solarino-Diddino, il quale corre lungo la condotta dell'acqua potabile e convoglia acque sporche di pozzi neri.

« La interrogante fa presente che né la prefettura né l'ufficio sanitario provinciale, malgrado le ripetute segnalazioni di medici e di cittadini, hanno ritenuto di intervenire.

« La interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per sanare una situazione il cui perdurare costituisce un grave pericolo per la salute di tanti cittadini.

(25445)

« ALESSI MARIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per venire incontro alla popolazione del comune di Santo Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria), il cui centro abitato ha subito gravi ed incalcolabili danni a causa di un violento incendio, sviluppatosi nella giornata del 14 settembre 1962.

(25446)

PRINCIPE, MANCINI ».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni ora lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno. Le altre, per le quali si chiede la risposta scritta saranno trasmesse ai ministri competenti.

COVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Desidero insistere su una richiesta che avevo già fatto in via breve alla Presidenza, cioè quella di accelerare i lavori della Commissione di indagine chiesta dal ministro dei lavori pubblici, onorevole Sullo. Credo sia ormai una esigenza di decoro della Camera sollevare l'opinione pubblica da tutte le ansietà, le perplessità, le preoccupazioni che sono sorte intorno alle mie dichiarazioni, che non ho difficoltà a confermare in questa sede e che comunque si sono aggravate in seguito a informazioni della stampa indipendente, non del mio settore politico, sull'attività del ministro nelle zone terremotate.

Dopo le dichiarazioni rese dal ministro Sullo stamane in una lettera riportata, sia pure riassuntivamente, da *Il Messaggero*, dichiarazioni che io non qualifico, perché dovrei chiamarle impudenti, non imprudenti, credo sia comune dovere uscire dall'*impasse* con questa Commissione di indagine la cui attività si protrae ormai oltre i tempi e i limiti consentiti. Quanto alla dichiarazione del ministro dei lavori pubblici, il quale ha affermato che si sarebbe dimesso se interferenze fossero state accertate, desidero com-

piere un atto di doverosa solidarietà nei confronti del ministro stesso: è necessario accelerare i tempi perché questa ipotesi possa realizzarsi, in modo che la Camera e il Governo abbiano su questo personaggio da romanzo a fumetti un'opinione esatta e si salvino le popolazioni delle zone terremotate da un disastro maggiore di quello che hanno subito per effetto del terremoto.

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, la prego di usare un diverso linguaggio.

COVELLI. Si disse che la Commissione d'indagine avrebbe esaurito i suoi lavori esattamente entro un mese dalla riapertura della Camera, ma ho l'impressione che essa chiederà una nuova proroga. Desidero quindi richiamare l'attenzione della Presidenza sull'opportunità che l'indagine venga condotta a termine con la massima urgenza, anche in relazione ai nuovi fatti emersi.

Prego pertanto la Presidenza della Camera di voler intervenire nel senso da me indicato presso la presidenza della Commissione d'indagine, affinché nessuna delle mie richieste sia elusa, anche in considerazione del fatto che talune perplessità che potevano pur esservi nel giudizio e nella valutazione della Commissione non avranno più ragione di sussistere dopo i fatti che si sono ripetuti, e clamorosamente, nell'ultimo periodo.

PRESIDENTE. Riferirò la sua richiesta al Presidente della Camera.

**La seduta termina alle 20,10.**

*Ordine del giorno  
per la seduta di lunedì 17 settembre 1962.*

*Alle ore 16,30:*

**1. — Svolgimento delle proposte di legge:**

FODERARO e SAMMARTINO: Miglioramenti economici al clero congruato (3702);

FODERARO e SAMMARTINO: Concessione di una indennità integrativa mensile al clero congruato (3703);

PINTUS: Adeguamenti economici per il clero (3955);

SABATINI ed altri: Estensione ai segretari comunali e provinciali e ai dipendenti degli Enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176 (4064);

PINTUS: Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio (4075).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3595) — *Relatore:* Boidi.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione dell'ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (*Urgenza*) (3906) — *Relatori:* De' Cocci, *per la maggioranza;* Alpino e Trombetta; Covelli, Preziosi Olindo e Casalnuovo; De Marzio Ernesto, *di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

*e delle proposte di legge:*

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore:* Rampa.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

*e della proposta di legge:*

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza;* Nanni e Schiavetti, *di minoranza.*

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza,* Kuntze, *di minoranza.*

8. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifiche dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore:* Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori:* Nucci, *per la maggioranza;* Venegoni e Bettoli, *di minoranza.*

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore:* Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore:* Belotti;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI